Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 159 dell'8 luglio 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 luglio 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 59

REGIONE CALABRIA

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1985, n. **12.**

Delega in materia di agricoltura - proroga dei termini.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale *della Regione n. 25 del 4 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO
PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, delegate con legge regionale 2 giugno 1980, n. 27, continuano ad essere esercitate dagli organi regionali competenti fino all'approvazione di una nuova legge delega in materia di agricoltura.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, addì 28 marzo 1985

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1985, n. **13.**

Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 217 del 17 maggio 1983.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale *della Regione n. 25 del 4 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO
PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalità della legge

La Regione Calabria al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo del settore turistico assume quali obiettivi dell'azione regionale:

— il potenziamento e la riqualificazione dell'organizzazione turistica regionale;

— la valorizzazione delle potenzialità del territorio in merito ai valori climatici, paesaggistici, storici ed artistici;

— l'uso programmato delle risorse in attesa dell'approvazione del piano regionale di sviluppo, mediante la formulazione di piani triennali di sviluppo turistico, il primo dei quali sarà presentato entro sei mesi dell'approvazione della presente legge;

— il riequilibrio dell'attività sul territorio, al fine di favorire lo sviluppo di zone suscettibili di valorizzazione turistica.

Art. 2
Ambiti territoriali turisticamente rilevanti

Tutto il territorio regionale è considerato rilevante ai fini dello sviluppo turistico.

In esso si provvede, con la presente legge, alla individuazione degli ambiti territoriali delle Aziende di Promozione Turistica.

Art. 3
Individuazione e delimitazione

In attesa del piano regionale di sviluppo turistico di cui all'articolo 1 che terrà conto delle indicazioni del piano territoriale di coordinamento regionale, provvisoriamente sono individuati nella Regione Calabria tre ambiti territoriali turisticamente rilevanti che coincidono rispettivamente con i territori delle province di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria.

Le località incluse negli ambiti territoriali rilevanti sono ad ogni effetto di legge riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo ai fini dell'imposta di soggiorno e turismo.

Art. 4
Costituzione e delimitazione delle A.P.T.

In ciascuno degli ambiti territoriali individuati a norma del precedente articolo, è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, una Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.).

Le A.P.T. sono organismi tecnico-operativi e strumentali della Regione muniti di autonomia amministrativa e di gestione, hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

Le A.P.T. si articolano in delegazioni ubicate presso i Comuni già sede di azienda, soggiorno cura e turismo.

Le attività di cui all'articolo 5 della presente legge attribuite alle determinazioni del Comitato esecutivo delle Aziende di Promozione Turistica riguardanti i territori dei Comuni sede di delegazione saranno decise ed attuate di intesa con le Amministrazioni comunali.

Nei Comuni sede di delegazione delle Aziende di Promozione Turistica sono anche istituiti uffici di Informazione e di Assistenza Turistica (I.A.T.).

Nelle more dell'attuazione degli articoli 31 e 32 della presente legge, il personale dipendente degli Enti provinciali per il turismo e delle aziende di cura, soggiorno e turismo continua ad essere utilizzato nelle località ove presta attualmente servizio.

Art. 5
Compiti e funzioni delle A.P.T.

Per i rispettivi ambiti territoriali le A.P.T. provvedono in linea con le scelte ed i programmi regionali, alla cui definizione partecipano, alla promozione delle attività turistiche per l'incremento dei flussi turistici e esplicano i seguenti compiti:

a) la promozione della conoscenza delle località comprese nell'ambito turistico in cui operano;

b) la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio archeologico – artistico – storico ed ambientale promuovendo manifestazioni, spettacoli ed ogni altra iniziativa di interesse turistico e sociale, anche con il concorso ed in collaborazione di enti ed associazioni pubbliche e private, ivi comprese le associazioni Pro Loco;

c) la realizzazione di impianti turistici sportivi, ricreativi e la gestione da affidare a cooperative di addetti alle attività turistiche o private;

d) la realizzazione e diffusione di materiale illustrativo ed informativo atto a favorire la conoscenza delle risorse turistiche della zona di competenza;

e) la promozione di iniziative dirette alla tutela e fruizione del tempo libero;

f) l'assistenza tecnica agli operatori del settore turistico e di altri settori connessi al fenomeno turistico nonché l'erogazione agli stessi di servizi turistici anche attraverso l'utilizzazione, previa convenzioni da concordarsi con l'Assessorato regionale al turismo, di cooperative di addetti alle professioni turistiche di cui all'art. 11 della legge 17-5-1983, n. 217;

g) raccolgono ed elaborano, secondo le modalità stabilite dai competenti organi statali e regionali, i dati statistici interessanti il turismo, con la collaborazione, ove occorra, delle Province, dei Comuni, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e di ogni altro ente operante nella provincia;

h) la promozione e la partecipazione a Società e Consorzi che abbiano come finalità la promozione turistica sia a livello locale che regionale;

i) l'assistenza ed informazione al turista anche mediante l'istituzione di uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica denominati I.A.T., anche in collaborazione con le associazioni Pro Loco, previo nulla-osta della Regione;

l) lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad esse attribuite dalla Regione ovvero concordare con gli Enti locali territoriali.

Art. 6
Organi

Sono organi dell'Azienda di Promozione Turistica:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Comitato Esecutivo;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7
Il Presidente

Il Presidente dell'Azienda è eletto dai componenti il Consiglio di amministrazione tra i suoi membri nella prima riunione di insediamento e dura in carica quattro anni.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Azienda; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'Ente, vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.

Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre alla ratifica dello stesso, e altri provvedimenti ad esso demandati dal Consiglio stesso.

All'atto dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione ed eletto il Presidente questa nomina un consigliere delegato che lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni, in caso di assenza o impedimento.

Art. 8
Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al turismo è composto da:

a) 3 amministratori designati dai Comuni in cui si registrano le più elevate presenze turistiche;

b) 1 amministratore designato da ciascuna delle Amministrazioni Provinciali interessate;

c) 1 amministratore designato da ciascuna delle Comunità montane interessate;

d) 2 esperti in materia turistica designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al turismo;

e) 7 esperti designati dalle organizzazioni professionali, imprenditoriali e sindicali a livello provinciale delle seguenti categorie, settri ed associazioni:

— albergatori;

— imprese del settore extra-alberghiero;

— agenti di viaggio;

— categorie professionali del turismo;

— lavoratori alberghieri e turistici;

— associazioni del tempo libero;

— movimento cooperativo;

f) un rappresentante del Touring Club Italiano;

g) un rappresentante delle associazioni Pro Loco;

h) un rappresentante dell'A.C.I.;

i) un rappresentante dell'A.D.A.;

l) un perito turistico residente nell'ambito territoriale dell'A.P.T..

I componenti del Consiglio di Amministrazione ad eccezione di quelli indicati nella lettera *a), b), d)* devono risultare residenti o svolgere in modo continuativo la propria attività nell'ambito turistico dell'Azienda.

In caso di omissione o ritardo superiore ai 30 giorni nella designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro un termine fissato non superiore ai 10 giorni, su conforme delibera della Giunta, provvede alla nomina anche in mancanza della designazione, al fine di garantire il funzionamento della Azienda.

Art. 9
Durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e continua per altro ad esercitare le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 10
Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle seguenti materie:

a) elezione del Presidente;

b) approvazione dello statuto;

c) i programmi e le direttive generali concernenti l'attività dell'Azienda;

d) il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio;

e) approvazione della pianta organica, i regolamenti e la organizzazione degli uffici, dei servizi dell'Azienda ed il funzionamento degli Organi amministrativi;

f) gli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio dell'Azienda;

g) l'istituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica;

h) l'acquisto o l'alienazione di beni immobili;

i) l'approvazione del regolamento contabile;

l) l'elezione dei membri del Comitato Esecutivo.

Art. 11
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al quadrimestre; deve inoltre essere convocato entro il termine di 15 giorni, su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, sono valide in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione un'ora dopo, con la presenza di almeno un terzo di essi.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con il voto di maggioranza dei presenti, salvo che per le deliberazioni previste dalle lettere *b), c)* e *d)* del precedente art. 10 per le quali occorre una maggioranza qualificata.

In caso di parità, prevale quello del Presidente.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte da un dirigente dell'Azienda.

Art. 12
Composizione del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da:

1) il Presidente dell'Azienda;

2) Quattro componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dallo stesso di cui uno in rappresentanza degli Enti locali, uno in rappresentanza delle associazioni degli operatori turistici, uno in rappresentanza delle associazioni Pro Loco ed un esperto.

Le funzioni di segretario del Comitato Esecutivo sono svolte da un dirigente dell'azienda, che vi partecipa con voto consultivo.

Il Comitato Esecutivo resta in carica per la stessa durata del Consiglio e continua ad esercitare le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 13
Collegamento funzionale delle A.P.T. con gli Enti locali territoriali

L'attività dell'A.P.T. si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale per il settore turistico.

Ai fini del necessario collegamento funzionale dell'attività di tutti gli organismi ed enti operanti nel settore turistico a livello regionale e sub-regionale, l'A.P.T. in particolare:

— assume idonee iniziative miranti ad attuare una reciproca costante informazione con gli Enti locali territoriali sullo svolgimento dei rispettivi compiti attribuiti o delegati con la presente legge;

— raccoglie proposte operativi da parte degli Enti locali territorialmente inseriti nell'ambito turistico, attuando forme di consultazione ai fini dell'elaborazione dei propri programmi annuali e poliennali fatta salva la facoltà degli Enti locali stessi di far pervenire alla Regione le proprie osservazioni sui programmi e bilanci dell'A.P.T. a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea generale;

— persegue ogni forma di collaborazione con gli Enti locali territoriali al fine di raccordare ed armonizzare le proprie iniziative promozionali e le manifestazioni direttamente realizzate con le attività e le iniziative degli Enti locali svolte nell'ambito dei relativi compiti istituzionali. A tali fini l'A.P.T. può anche realizzare per conto degli Enti locali stessi manifestazione od altre iniziative di propaganda o concorrere alla loro realizzazione.

Per assicurare la continuità dei rapporti con gli Enti locali territoriali l'A.P.T. può disporre che gli I.A.T. costituiscono

lo strumento tecnico operativo attraverso il quale si attua la informazione, consultazione e collaborazione di cui ai precedenti commi.

Art. 14
Attribuzione del Comitato Esecutivo

Al Comitato Esecutivo spettano le seguenti attribuzioni:

a) dare attuazione ai programmi ed alle direttive in materia di promozione turistica da parte dell'Ente Regione;

b) dare attuazione alla pianta organica ed al regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale;

c) assumere gli atti e deliberare i contratti e le convenzioni in relazione allo svolgimento dei compiti dell'azienda, compresa le locazioni immobiliari;

d) deliberare le spese previste in bilancio con l'esclusione di quelle riservate alla competenza del Consiglio;

e) le liti attive e passive;

f) formulare proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio;

g) ogni altro provvedimento non attribuito espressamente al Consiglio di Amministrazione o da questo delegato.

Il Comitato Esecutivo adotta, in caso di urgenza e necessita, i provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione e li sottopone a ratifica del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva.

Art. 15
Compiti del Dirigente segretario del Consiglio di Amministrazione

Al Dirigente, segretario del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio di Amministrazione previo nulla-osta della Giunta regionale tra i funzionari assegnati alle A.P.T. aventi la qualifica di dirigente, compete, in applicazione delle leggi e dei regolamenti, nonché delle direttive degli Organi dell'Ente cui è destinato, la direzione e il controllo di tutte le attività degli uffici, oltre che le normali funzioni previste dalla legge regionale nella declaratoria dei rispettivi livelli funzionali di inquadramento.

Il dirigente assiste gli organi dell'Ente nell'adozione degli atti di rispettiva competenza, formula proposte e riferisce agli Organi dell'Ente sull'attuazione di iniziative di particolare interesse e su questioni di carattere tecnico-turistico.

Art. 16
Controllo delle deliberazioni

Sono soggette al controllo della Giunta regionale della Calabria le deliberazioni delle A.P.T. riguardante:

a) il bilancio di previsione e le eventuali variazioni;

b) il bilancio consuntivo;

c) la definizione della pianta organica e le sue successive modificazioni;

d) i programmi di attività pluriennali e annuali e le eventuali variazioni o integrazioni.

Le A.P.T. altresì hanno l'obbligo di rimettere alla Giunta regionale, tramite l'Assessorato al turismo, mensilmente, elenco di tutte le delibere adottate sulle quali esercita potere tutorio.

Art. 17
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Esso è composto da tre membri, due dei quali in rappresentanza della Amministrazione regionale, scelti dalla Giunta regionale e designati dall'Assessore regionale al turismo scelti tra esperti delle discipline contabili, finanziarie e giuridiche ed uno è designato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

La delibera individua, altresì, tra i membri del Collegio, il componente designato dalla Regione che svolge le funzioni di Presidente.

Art. 18
Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo prima della approvazione del rendiconto sui criteri e sui risultati della gestione e formula proposte per ovviare agli inconvenienti e alle difficoltà verificatesi;

b) vigila attraverso l'esame degli atti e delle operazioni contabili dell'Azienda, sulla regolarità dell'attività amministrativa, riferendone al Consiglio di Amministrazione e formulando gli eventuali rilievi e suggerimenti;

c) verifica particolarmente la situazione finanziaria, patrimoniale e di cassa dell'Azienda, almeno ogni quadrimestre.

La relazione di cui alla lettera «*a*» e i rilievi e suggerimenti di cui alla lettera «*b*» del comma precedente sono comunicati al Presidente della A.P.T. che li trasmette a sua volta all'Assessorato regionale al turismo.

I Revisori possono assistere in veste consultiva alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Art. 19
Indennità di carica e gettoni di presenza

Al Presidente compete un'indennità di carica fissa mensile.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

Ai Revisori dei Conti spetta una indennità di carica annua con la maggiorazione del 20% per il Presidente del Collegio.

L'entità della indennità di carica e dei gettoni viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'A.P.T. nell'ambito delle direttive della Giunta regionale, riferiti agli emolumenti dovuti agli Amministratori degli Enti locali.

Art. 20
Programmi operativi delle Aziende di Promozione Turistica

Le Aziende di Promozione Turistica predispongono ed attuano programmi annuali e pluriennali finalizzati allo sviluppo della offerta e della domanda turistica.

A tale fine le Aziende di Promozione Turistica trasmettono all'Assessorato regionale al turismo entro il mese di marzo di ogni anno i programmi da attuarsi nell'anno successivo fornendo i seguenti elementi:

— gli obiettivi di sviluppo della domanda turistica da conseguire nel periodo considerato;

— i criteri per la determinazione delle iniziative promozionali e pubblicitarie, con l'indicazione delle attività di maggior rilievo da realizzarsi anche di concerto con le altre aziende od a seguito di incarico o convenzione con Enti locali ed altri enti pubblici o con privati;

— i necessari riferimenti alle attività preordinate degli Enti locali delle associazioni e degli operatori turistici con i quali intendono accordarsi;

— le previsioni finanziarie del programma.

I programmi vengono approvati dalla Giunta regionale e concorrono alla formazione del piano tecnico-finanziario delle iniziative regionali che la Giunta propone annualmente in armonia con le disposizioni dell'art. 4 II comma, del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, in tema di iniziative da realizzare all'estero.

Art. 21
Disciplina del personale destinato alle A.P.T.

Il personale destinato alle singole A.P.T. è disciplinato dalle leggi e regolamenti del personale regionale e dipende funzionalmente dagli organi dell'A.P.T. a cui è assegnato. La Giunta regionale, con propri provvedimenti, disciplina tale rapporto funzionale e determina per ogni A.P.T., sentiti i rilativi Consigli di Amministrazione, la consistenza numerica del personale.

Art. 22
Individuazione e istituzione degli I.A.T.

Il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.T., provvede previo nulla-osta della Regione e sulla base delle esigenze turistiche locali, alla istituzione di propri uffici di informazione e accoglienza denominati I.A.T..

L'uso della denominazione I.A.T. può essere consentito anche ad Uffici di informazione promossi, gestiti e finanziati dalle Pro-Loco, previo nulla-osta della Regione e sentito il parere dell'A.P.T. nel caso che la Pro-Loco operi nel medesimo ambito territoriale.

Tutti gli Uffici di Informazione e di Assistenza Turistica (I.A.T.) adotteranno il medesimo segno distintivo.

Art. 23
Entrate dell'A.P.T.

Le entrate delle Aziende di Promozione Turistica sono costituite da:

a) proventi di natura tributaria previsti dalle leggi vigenti;

b) compartecipazione ai proventi e diritti nazionali;

c) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;

d) contributi e finanziamenti regionali o di altri enti pubblici o privati;

e) sovvenzioni, lasciti, donazioni.

Art. 24
Formazione dei bilanci

I bilanci delle A.P.T. sono redatti ai sensi del D.P.R. 421/1979 in termini di competenza e di cassa e devono essere deliberati in pareggio.

Essi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e sono inviati, unitamente ad una relazione illustrativa entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, alla Regione per la ratifica.

La pendenza del procedimento di ratifica non sospende l'esecutività del bilancio regolarmente approvato dall'organo deliberativo dell'Ente.

La Regione può chiedere all'A.P.T. chiariamenti o elementi integrativi di giudizio, ovvero chiedere di apportare modifiche al bilancio per adeguarlo alle disposizioni di legge o alle direttive regionali.

Art. 25
Diniego di ratifica del bilancio

Il diniego di ratifica del bilancio da parte della Giunta regionale motivata dal mancato adeguamento alle disposizioni di legge o alle direttive impartite comporta di diritto la decadenza degli amministratori dell'Ente.

In tal caso entro dieci giorni il Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al Turismo dichiara con proprio decreto la decadenza degli stessi e nomina un commissario per l'amministrazione ordinaria dell'Azienda, il quale provvede alla formulazione del bilancio ed agli atti dovuti.

Allo stesso Commissario è affidata la rappresentanza legale della Azienda.

Art. 26
Controllo ispettivo

L'Assessore regionale al turismo dispone ispezioni sulle A.P.T. mediante la nomina di un Ispettore scelto tra i dipendenti regionali al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dell'Azienda stessa.

Art. 27
Controllo sostitutivo
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

In caso di omessa o ritardata adozione di un atto dovuto da parte della A.P.T. la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo previa intimazione all'organo responsabile con prefissione di un termine, provvede alla nomina di un commissario «ad acta».

La Giunta regionale può procedere allo scigolimento del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.T. ed alla successiva

nomina di un commissario per accertare gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente.

La nuova costituzione del Consiglio dell'A.P.T. è effettuata entro il termine di sei mesi.

Art. 28
Scioglimento
trasferimento delle competenze

A far data dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti Provinciali per il Turismo di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e le Aziende Autonome Soggiorno, Cura e Turismo di Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia, Soverato, Guardia Piemontese sono sciolte.

A decorrere da tale data, le funzioni propri di ogni Ente Provinciale per il Turismo e di ogni Azienda Autonoma Soggiorno, Cura e Turismo di cui al comma precedente sono esercitate dalla Giunta regionale, che subentra inoltre in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti e delle Aziende.

Art. 29
Commissario liquidatore

A far data dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione la Giunta regionale provvederà alla nomina dei commissari liquidatori.

Il commissario entro 45 giorni provvede:

a) alla formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà di ciascun Ente o Azienda;

b) all'adozione di eventuali atti necessari alla residua gestione degli Enti o Aziende disciolti;

c) alla formazione del bilancio di liquidazione dell'Ente o Azienda.

La Giunta regionale delibera in ordine al patrimonio trasferito alla Regione predisponendo il piano di istruzione delle eventuali passività, con l'imputazione dell'onere sul proprio bilancio.

Art. 30
Coordinamento attività di promozione e propaganda

Il coordinamento delle attività di promozione e propaganda delle A.P.T. della Regione è assicurato da un Comitato presieduto dall'Assessore regionale al turismo e composto dai Presidenti delle A.P.T.

Detto Comitato agisce, altresì, quale strumento tecnico operativo della Regione per la promozione turistica in Italia ed all'estero.

Art. 31
Inserimento nel ruolo unico regionale
del personale proveniente dagli Enti soppressi

Il personale di ruolo degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo in servizio alla data di scioglimento degli stessi è inserito nel ruolo unico regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 217/1983.

L'inquadramento del personale avverrà sulla base del criterio di corrispondenza tra le declaratorie delle qualifiche funzionali, di cui alla legge regionale n. 9/1975 e successive modifiche ed integrazioni, ed i profili professionali di ciascun dipendente.

A tal fine ciascun E.P.T. o Azienda, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad inviare alla Regione l'elenco del personale in servizio, con indicazione per ciascun dipendente dello stato giuridico o del trattamento economico posseduti e del profilo professionale.

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza il personale inquadrato ai sensi della presente legge è iscritto all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (INADEL) e alla Cassa per le Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL).

È fatto salvo il diritto di opzione per quei dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno il trattamento previdenziale INPS.

Per assicurare la continuità del rapporto di impiego ai soli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente dagli enti soppressi è eseguita con effetto dal giorno successivo a quello della soppressione dell'Ente di provenienza.

Al personale degli enti soppressi, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 9 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni.

In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato in corrispondenza per livello funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge e con decorrenza dalla data di inquadramento.

Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per livello funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma.

Art. 32
Destinazione del personale

Il personale proveniente dagli Enti disciolti ed inserito nel ruolo unico regionale è destinato alle Aziende di Promozione turistica nonché agli Enti locali territoriali in relazione alle funzioni attribuite o delegate.

Il trasferimento del personale in parola agli organismi ed Enti indicati al comma precedente è attuato con provvedimento della Giunta regionale d'intesa con le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali regionali, nonché esaminate le eventuali richieste dei dipendenti interessati.

I provvedimenti della Regione per i trasferimenti di che trattasi sono adottati tenendo conto delle esigenze generali del turismo regionale.

Il personale di cui al primo comma in eccedenza alle esigenze degli organismi ed enti ivi indicati rimane in servizio alla Regione.

Art. 33
Esercizio finanziario e contabilità

L'esercizio finanziario delle Aziende ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Fino a che non sarà disposta apposita specifica disciplina regionale per la gestione finanziaria e di contabilità delle A.P.T. si applicano le disposizioni in materia in vigore per la Regione Calabria.

TITOLO II
LE ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Art. 34
Albo regionale

È istituito presso la Giunta regionale, Assessorato al turismo, lo Albo regionale delle Associazioni «Pro-Loco» della Calabria.

L'iscrizione all'Albo regionale viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale al turismo.

L'iscrizione è subordinata all'adozione di uno statuto in conformità a criteri che saranno definiti con apposito atto amministrativo della Giunta regionale.

Le Associazioni Pro-Loco regolarmente costituitesi e già in attività nella Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte di diritto all'Albo regionale, purché uniformino il loro atto costitutivo ai criteri che saranno definiti col provvedimento di cui al precedente comma.

Art. 35
Contributi

In considerazione dei compiti di pubblico interesse turistico che le Associazioni Pro-Loco assolvono, alle stesse, purché iscritte all'Albo regionale, sono concessi dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato al turismo, contributi finanziari in riferimento alla loro attività.

Per ottenere tali contributi le Associazioni Pro-Loco iscritte sono tenute a rappresentare apposita domanda all'Assessorato regionale al turismo corredata da una relazione illustrativa delle iniziative con l'indicazione della relativa spesa.

Le Associazioni Pro-Loco beneficiarie dei contributi della Regione sono tenute a trasmettere il relativo conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui lo stesso si riferisce.

TITOLO III
LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Art. 36
Professioni turistiche

Nella Regione Calabria i requisiti per l'esercizio delle attività professionali di cui all'art. 11 della legge 217 del 17-5-1983 nonché per lo esercizio delle professioni di direttore d'albergo, ispettore ecologico, vigile turistico vengono accertati con le modalità previste dalla presente legge.

È «Direttore d'albergo» chi, per professione, presta la propria opera presso strutture ricettive assumendone la responsabilità nella conduzione e nella gestione, sovraintendendo e organizzando il lavoro di tutto il personale in servizio.

È «Vigile turistico» colui che legato da rapporto organico e professionale anche a tempo determinato con l'Ente locale territoriale svolge la propria azione e ispettiva e preventiva rivolta a garantire la migliore accoglienza al forestiero e la rispondenza dei servizi turistici a criteri di legalità ed efficienza.

È «Ispettore ecologico» colui che legato da rapporto organico e funzionale anche a tempo determinato con l'Ente locale territoriale svolge la propria azione ispettiva rivolta a prevenire ogni forma di inquinamento ecologico.

Art. 37
Licenze comunali

Non può essere esercitata la professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico senza la licenza del Comune di residenza del richiedente, ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 19, primo comma, punto 2) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La licenza rilasciata dal Comune deve specificare la professione per la quale l'abilitazione è stata accertata e, per la guida turistica, anche la località ed il territorio regionale di esercizio della professione stessa.

Sono esentati dall'obbligo di munirsi della licenza gli interpreti con rapporto di lavoro subordinato presso amministrazioni pubbliche od aziende private, quando prestino la loro opera nei locali dell'Ente o dell'Azienda.

Sono esentati dall'obbligo di munirsi della licenza i corrieri provenienti dall'estero in accompagnamento di stranieri, fatte salve le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

È altresì, esentato dall'obbligo di munirsi della licenza che svolge non professionalmente l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti del tempo libero o del turismo sociale.

Art. 38
Presupposti per il rilascio delle licenze

Fermo quanto disposto dall'art. 1 e dall'art. 123, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il rilascio della licenza da parte del Comune per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico, è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame scritte ed orali, distinte per ciascuna professione, ai fini dell'accertamento professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente, avanti all'apposita commissione giudicatrice prevista dall'art. 39 della presente legge.

L'esercizio della professione di organizzatore congressuale, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico, direttore di albergo, vigile turistico, ispettore ecologico e, sul territorio della Regione Calabria, subordinata al superamento delle prove di esame ed all'iscrizione negli specifici albi regionali di categoria previste ed istituiti con la presente legge.

Coloro che hanno frequentato corsi di formazione professionale per le professioni di cui trattasi e hanno superato gli esami finali vengono iscritti nell'albo regionale di categoria automaticamente ed hanno titolo perché il Comune rilasci loro le relative licenze per l'esercizio delle professioni.

Art. 39
Composizione e funzionamento della Commissione d'esame

Presso la Regione è istituita una commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'art. 36 della presente legge, composta da:

— assessore regionale al turismo o suo delegato, con funzioni di presidente;

— un dipendente regionale assegnato al servizio turismo;

— un dipendente regionale assegnato al servizio commercio;

— tre esperti;

— un docente in ciascuna lingua estera oggetto di esame.

La commissione, e nominata con deliberazione della Giunta regionale, resta in carica per la durata di due anni e puo essere confermata; essa procede all'espletamento delle prove d'esame una volta ogni sei mesi, qualora vi siano richieste.

Art. 40
Prove d'esame

Le prove d'esame previste dall'art. 38 vertono, per le distinte figure professionali, sulle seguenti materie:

Guida turistica:

a) cultura storico-artistica, scientifica economica e naturale della Regione;

b) almeno una lingua straniera prescelta fra quelle maggiormente diffuse;

c) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale nonché nozioni generali di legislazione turistica.

Interprete turistico:

a) una o più lingue straniere prescelte tra quelle maggiormente diffuse;

b) legislazione tecnica ed organizzazione turistica;

c) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale.

Animatore turistico:

a) cultura storico artistica, scientifica, economica e naturale della Regione;

b) cultura sociologica;

c) compiti e norme di esercizio delle attività professionali.

Accompagnatore turistico o corriere:

a) geografia turistica italiana, europea ed extra-europea;

b) tecnica ed organizzazione turistica;

c) disciplina delle comunicazioni e dei trasporti;

d) legislazione turistica e doganale;

e) almeno una lingua straniera prescelta tra quelle maggiormente diffuse;

f) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale.

Organizzatori congressuali:

a) due lingue straniere prescelte tra quelle maggiormente diffuse;

b) nozioni di tecnica ed organizzazioni congressuali acquisite previo tirocinio di mesi uno presso agenzie di viaggio od organismi preposti alla attività congressuale.

Istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, guida speleologica, istruttore di alpinismo, aspirante guida alpina o portatore alpino:

a) compiti e norme di esercizio delle attività professionali da accertarsi in sede tecnico-operativa e per vari gradi di professionalità sulla base dei criteri didattici e pratici elaborati dai competenti Enti ed Associazioni nazionali.

Direttore di albergo:

a) cultura generale;

b) almeno una lingua straniera;

c) legislazione tecnica del turismo;

d) nozioni di marketing e P. R..

Vigile turistico:

a) cultura generale;

b) legislazione tecnica del turismo;

c) almeno una lingua straniera.

Ispettore ecologico:

a) cultura generale;

b) nozioni di legislazione, sanitaria, urbanistica, turistica.

Art. 41
Approvazione delle graduatorie di merito ed attestati di idoneità

La Commissione giudicatrice, espletate le prove d'esame procede alla formazione della graduatoria di merito dei candidati con indicazione del punteggio da ciascuno conseguito.

La Giunta regionale, accertata la regolarità del procedimento, approva la graduatoria degli idonei all'esercizio della professione.

Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore al turismo se delegato rilascia all'interessato l'attestato di idoneità, valido ai fini del rilascio, ove richiesta, della licenza d'esercizio da parte del Comune, con indicazione del tipo specifico di professione per cui è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecnico-professionali.

Art. 42
Albo regionale

Presso l'Assessorato al turismo, è istituito l'Albo regionale delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici al quale debbono essere iscritti tutti coloro che sono in possesso della licenza di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

Sono istituiti altresì Albi regionali delle seguenti attività professionali:

— degli organizzatori congressuali;

— degli istruttori nautici;

— dei maestri sci;

— delle guide alpine;

— degli aspiranti guide alpine o portatori alpini;

— delle guide speleologiche degli animatori turistici;

— direttori d'albergo;

— vigili turistici;

— ispettori ecologici.

Ai predetti Albi possono essere iscritti, a domanda, tutti coloro che hanno superato le prove d'esame di cui al precedente art. 40.

Art. 43
Termini e modalità delle prove d'esame

La Giunta regionale stabilisce i termini e le modalità per l'effettuazione delle prove d'esame.

La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 44
Requisiti di ammissione all'esame

Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'art. 36 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Economica Europea;

b) età non inferiore ad anni 18;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione;

e) possesso del diploma di scuola media superiore.

Art. 45
Comunicazioni del Comune alla Regione

Il rilascio di ciascuna licenza per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico deve essere immediatamente comunicato dal Comune alla Regione per l'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 42.

Analoga comunicazione deve essere effettuata in occasione di revoca o rinuncia alla licenza, al fine di conseguenti aggiornamenti dell'Albo medesimo.

Art. 46
Tariffe per prestazioni professionali

Le tariffe per le prestazioni delle attività professionali turistiche ed esclusione della attività di direttore d'albergo, vigile turistico ed ispettore ecologico, sono proposte dall'Ente turistico sub-regionale per la rispettiva competenza territoriale, sentite le associazioni di categoria, ed approvate dal Comitato provinciale prezzi.

Con deliberazione della Giunta regionale, verranno fissate le sanzioni amministrative scaturenti dalle violazioni della presente legge, da un minimo di L. 150.000 ad un massimo di L. 1.000.000.

Art. 47
Divieto di esercizio di attività commerciale

È fatto divieto alle guide turistiche, agli interpreti, agli accompagnatori turistici; agli organizzatori congressuali, agli animatori turistici di esercitare nei confronti dei turisti attività comunque estranee alla loro professione e principalmente quelle di carattere commerciale e che sono specificatamente disciplinate da disposizioni di legge.

Art. 48
Vigilanza e controllo sulle attività

L'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale definite dalla presente legge è delegata ai Comuni.

Art. 49
Sanzioni per esercizio abusivo

L'esercizio abusivo dell'attività professionale turistica è punito a norma dell'art. 669 del codice penale.

Art. 50
Norma transitoria

Le guide turistiche, gli interpreti ed i corrieri, in possesso della licenza di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto nell'Albo regionale.

A tal fine i Comuni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano alla Regione l'elenco nominativo dei titolari della licenza di cui al comma precedente, con l'indicazione della professione specifica esercitata.

I titolari della licenza per l'esercizio della professione di corrieri sono di diritto qualificati come accompagnatori turistici.

Art. 51
Altre sanzioni

La guida turistica, l'interprete, l'accompagnatore turistico o corriere, l'organizzatore congressuale, l'istruttore nautico, il maestro di sci, la guida alpina, l'aspirante guida alpina, la guida speleologica, l'animatore turistico, che applichi tariffe superiori a quelle approvate in conformità al precedente art. 45 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 100.000 a L. 500.000.

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è delegata ai Comuni.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai Comuni a corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche.

Possono essere altresì, comminate da parte dei Comuni, in caso di comportamenti particolarmente scorretti nell'esercizio delle professioni turistiche, ovvero in caso di recidiva nell'applicazione di tariffe superiori a quelle approvate, le seguenti sanzioni amministrative, tenuto conto della gravità delle infrazioni:

— sospensione dell'esercizio della professione da uno a sei mesi;

— revoca della licenza.

La revoca della licenza è altresì disposta qualora il titolare della stessa abbia perduto taluno dei requisiti per cui la licenza venne rilasciata.

TITOLO IV
DELLA COOPERAZIONE TURISTICA

Art. 52
Cooperative turistiche

La Regione in attuazione degli obiettivi di sviluppo e nell'ambito della programmazione del turismo regionale riconosce e promuove, mediante la concessione di contributi lo sviluppo e la organizzazione di forme associative di giovani disoccupati, di operatori turistici ivi compresi i titolari delle aziende di ristorazione degli addetti alle attività e professioni turistiche.

I contributi di cui al comma precedente sono erogati fino al 75% per le cooperative di giovani disoccupati regolarmente costituite che svolgono la loro attività in direzione dei nuovi servizi utili all'offerta turistica; fino alla misura del 50% per gli operatori turistici ivi compresi i titolari delle aziende di ristorazione e gli addetti alle attività e professioni turistiche, legalmente costituite.

I contributi non possono, comunque, superare il tetto massimo di 100 milioni. Le domande per i contributi vanno presentate all'Assessorato al turismo entro il 30 marzo di ogni anno. Entro 30 gg. la Giunta regionale presenterà il piano di riparto al Consiglio per l'approvazione.

Art. 53
Consorzio delle Cooperative

Ai fini di organizzare in modo unitario l'offerta turistica regionale, la Regione favorisce la costituzione di un organismo associativo a carattere regionale al quale potranno aderire tutte le Associazioni e Cooperative di operatori turistici.

Al Consorzio verranno erogati contributi per la realizzazione di iniziative rivolte a favorire la commercializzazione unitaria della offerta turistica; l'istituzione e gestione di centri di approvigionamento collettivo, anche in concorso con forme associative costituite fra commercianti e operatori agricoli; la realizzazione e gestione diretta di opere ed attrezzature collegate all'attività turistiche; l'acquisto di beni finalizzati alla realizzazione delle predette iniziative; gli accordi interprofessionali; gli studi e ricerche nel settore turistico.

TITOLO V
DELLA CONVEGNISTICA

Art. 54

La Regione sostiene la convegnistica e l'attività congressuale in genere con attività promozionale ed economica con propri finanziamenti e prestazioni di servizi.

Funzioni di coordinamento relative all'intervento finanziario ed operativo regionale in favore della predetta attività verrà affidato all'Assessorato regionale al turismo.

TITOLO VI
CONSULTA REGIONALE

Art. 55
Consulta regionale per il turismo
Composizioni e compiti

Presso la Regione è istituita la «Consulta regionale per il turismo», che è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

A(L'Assessore regionale al turismo o suo delegato con funzioni di presidente;

b) Presidenti delle Aziende di Promozione Turistica;

c) 6 rappresentanti delle cooperative turistiche designate dalle Associazioni di categoria più rappresentative;

d) 3 rappresentanti, uno per provincia, designati dall'Unione Provinciale del Commercio e Turismo;

e) 1 agente di viaggio designato dalla FIAVET Calabria;

f) 1 rappresentante delle Aziende di trasporto designato dalla Associazione di categoria;

g) 2 rappresentanti designati dalle Associazioni del tempo libero più rappresentative designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al turismo;

h) 1 rappresentante della FAITA Calabria;

i) 3 presidenti delle Associazioni Pro Loco designati dall'Associazione regionale delle Associazioni Pro Loco o in sua assenza della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al turismo;

l) 1 rappresentante della Federterme Unione Calabria;

m) 1 rappresentante della stampa turistica designato dal Consiglio dell'ordine regionale dei giornalisti;

n) 1 rappresentante dell'Automobile Club;

o) 3 rappresentanti delle Associazioni sindacali di categoria ETSI-OTIS-ETLI;

p) i Provveditori agli Studi di Catanzaro - Cosenza e Reggio Calabria o loro delegati;

q) un rappresentante del Touring Club;

r) un rappresentante dell'A.D.A. (Sezione Calabria);

s) un rappresentante degli Enti fieristici operanti nel territorio regionale.

La Consulta regionale per il turismo costituisce l'organo tecnico di consultazione della Giunta regionale per la sua attività di programmazione e legislativa.

Essa formula proposte ed esprime pareri sui problemi di interesse generale in materia di turismo.

La Consulta si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente.

TITOLO VII
INCENTIVI A FAVORE DELL'INDUSTRIA ALBERGHIERA

Art. 56
Finalità

La Regione promuove lo sviluppo turistico regionale, il potenziamento del patrimonio ricettivo nel rispetto dell'assetto e delle vocazioni territoriali, mediante la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 57
Soggetti beneficiari

Beneficiari delle provvidenze di legge sono:

— Gli Enti pubblici e privati;

— le Associazioni in qualsiasi forma costituite;

— gli imprenditori in genere e chiunque eserciti attività di interesse turistico

Art. 58
Opere ammesse

Possono essere concesse, nelle misure ed alle condizioni indicate nei successivi articoli, le provvidenze della presente legge per la realizzazione di:

a) opere di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione, ammodernamento, arredamento e rinnovo dell'arredamento di:

— strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 con esclusione degli esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanza;

— aziende termali;

— impianti congressuali;

— impianti nautici od atti a favorire il turismo nautico;

— impianti sportivi e ricreativi complementari alle strutture di cui sopra.

b) opere di adattamento, ristrutturazione, arredamento o rinnovo dell'arredamento di:

— edifici pubblici e privati da utilizzare anche per periodi stagionali, come ostelli per la gioventù ed alberghi riservati al turismo scolastico e sociale;

— aziende della ristorazione, sale da ballo, discoteche;

— strutture rivolte all'utilizzo del tempo libero.

Art. 59
Provvidenze

Le provvidenze di cui alla presente legge sono costituite da contributi in conto capitale.

In particolare esse sono così determinate:

1) contributi in conto capitale fino al 55% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alla lettera A) del precedente art. 58;

2) contributi in conto capitale nella misura massima del 55% della spesa riconosciuta ammissibile, considerata questa fino e non oltre 100 milioni, per le opere di cui alla lettera B) del precedente art. 58. La misura massima del contributo in conto capitale di cui al precedente n. 2 è elevata al 75% per le iniziative poste in essere da giovani disoccupati organizzati in cooperative o in organismi associativi legalmente costituiti.

Le provvidenze di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con altre provvidenze disposte, allo stesso titolo e per le stesse opere, dalla Regione, dallo Stato o da altri Enti pubblici.

Art. 60
Riserva stanziamenti triennio 1983/1985

Nella ripartizione dei finanziamenti previsti dall'art. 59, al fine di adeguare alle accertate esigenze la ricettività alberghiera nel Comune di Reggio Calabria, il 25% degli stanziamenti previsti dalla presente legge a favore dell'industria alberghiera, è riservato, per il triennio 1983/1985 al finanziamento di iniziative pubbliche e private per la costruzione di nuovi impianti ricettivi nel predetto Comune.

Art. 61
Stati di avanzamento

L'erogazione dei contributi in conto capitale di cui al precedente articolo 59 può avvenire per stati di avanzamento in numero non superiore a 4, accertati nelle forme di rito e su richiesta motivata e documentata del beneficiario.

Art. 62
Procedure

Le domande di contributo debbono essere indirizzate e presentate alla Regione Calabria Assessorato al turismo e devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) progetto di massima;

b) preventivo sommario di spese;

c) piano economico finanziario:

d) certificato del Comune con il quale si attesta la compatibilità della iniziativa con i programmi urbanistici.

Nel caso di richiesta di provvidenze per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento le domande devono essere corredate:

a) elencazione della qualità e quantità degli arredi;

b) preventivi di spesa con indicazione dei prezzi unitari e complessivi di ciascuna voce;

c) planimetria interna degli ambienti da cui risulti la sistemazione dei singoli arredi.

La Giunta regionale su proposta dell'Assessorato al turismo trimestralmente delibera e sottopone all'esame della competente Commissione Consiliare il piano di ripartizione delle provvidenze previste dal precedente art. 59.

La Commissione Consiliare competente deve entro 30 giorni dal momento della ricezione del piano di ripartizione esprimere il proprio parere sul piano, trascorso tale termine il parere della Commissione si dà per acquisito.

Acquisito il parere della Commissione o trascorso il termine di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale emette i relativi decreti di concessione nei quali oltre all'importo dei finanziamenti concessi sono stabilite le modalità di erogazione e fissati i termini di ultimazione dei lavori, nonché i termini entro i quali dovrà essere presentata la seguente documentazione:

a) progetto esecutivo dell'opera ove richiesto;

b) concessione edilizia ove richiesta;

c) nulla osta necessari ove esistono vincoli sul territorio;

d) conto economico di previsione ad iniziative realizzate ed a regime;

e) ogni altro atto richiesto, caso per caso, per completare la documentazione ivi compreso computo metrico se necessario ed atti amministrativi eventualmente occorrenti per l'esercizio dell'attività.

Nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato parzialmente le opere ammesse a contributo – entro i termini stabiliti dal decreto di concessione – garantendo comunque la funzionalità delle strutture turistico ricettive, il contributo stesso può essere concesso ridotto parzialmente alle opere eseguite.

L'adeguamento in riduzione del contributo avverrà previo accertamento da parte del competente Assessorato al turismo e con delibera della Giunta regionale.

Art. 63
Vincolo di destinazione

Gli immobili oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di concessione per un periodo di 15 anni a partire dalla data del decreto stesso.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a cura e spese del beneficiario presso l'ufficio dei registri immobiliari.

Le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo non si applicano nel caso di contributi per l'arredamento e rinnovo dell'arredamento.

Allorché beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge siano enti pubblici, che operano senza scopo di lucro a fini sociali, è sufficiente, ai fini del vincolo di destinazione, l'obbligo espresso in tal senso nella domanda di concessione del contributo.

Quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza della destinazione, la Giunta regionale dichiara la decadenza del contributo e autorizza la cancellazione del vincolo, previo recupero delle somme erogate proporzionalmente ridotte del 10% per ogni anno di destinazione effettiva dell'uso per cui il contributo è stato concesso.

Art. 64
Revoca

La concessione del contributo può essere revocata:

a) quando l'opera o l'iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o al programma indicato nel relativo decreto;

b) quando vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

c) quando, prima che siano trascorsi quindici anni dalla data di concessione del contributo, venga mutata la destinazione del bene o vengono ad esse apportate modifiche di struttura, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

A tal fine la Giunta regionale, può disporre accertamenti mediante sopralluoghi e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e l'Amministrazione regionale provvede al recupero delle somme erogate.

TITOLO VIII
PROMOZIONE TURISTICA

Art. 65
Finalità

La Regione riconosce nelle attività promozionali un necessario strumento operativo rivolto a definire l'immagine unica dell'offerta turistica calabrese nel suo complesso.

Pertanto assume iniziative miranti a divulgare la conoscenza della Regione nelle sue varie componenti ed a realizzare attività anche ai fini della commercializzazione del prodotto turistico della Calabria.

Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti la Regione direttamente o attraverso Enti e consorzi turistici pubblici e privati provvede:

a) alla propaganda dell'offerta turistica regionale attraverso gli strumenti pubblicitari ed i mezzi di informazione;

b) alla partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e altre forme organizzative della commercializzazione, promuovendo anche la presenza della rappresentanza degli operatori turistici;

c) alla realizzazione di incontri, o altre forme di contatto con gli operatori turistici, con giornalisti, con rappresentanze politiche sociali ed economiche sui mercati di origine dei flussi turistici;

d) alla organizzazione di visite, convegni ed incontri nel territorio della Regione Calabria, dei soggetti di cui al punto *c)* ai fini di una maggiore loro conoscenza delle realtà turistiche locali, sia ai fini di una più approfondita e puntuale divulgazione della offerta turistica da parte degli operatori della regione;

e) alla realizzazione o acquisizione di materiale pubblicitario ed editoriale;

f) a missioni di studio e di controllo in altre regioni o all'estero per l'esame di possibili interventi;

g) alla realizzazione di iniziative all'estero programmate e finanziate anche in collaborazione con Enti turistici strumentali, Enti locali, Consorzi di operatori e addetti alle attività turistiche;

h) alla realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione del turismo sociale, etnico, rurale, scolastico, religioso, venatorio.

Le iniziative e le manifestazioni previste dal presente articolo saranno individuate dall'Assessorato regionale al turismo previa intesa, per quelle da svolgere all'estero, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.P.C.M. dell'11-3-1980 ed avvalendosi delle strutture, ove esistenti, dell'Ente nazionale italiano per il turismo ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 24-7-1977 n. 616.

La effettuazione delle spese derivanti potrà avvenire, previa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 5 del 22-5-1978 e del regolamento di attuazione n. 1 del 30-12-1983.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 66

Ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 39 ed ai componenti esterni della Consulta regionale sul turismo di cui all'art. 55 spetta un rimborso spese pari al trattamento economico di missione previsto per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

Art. 67

Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 53, 54 e 65 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa complessiva di duemiliardicinquecentomilioni.

Art. 68

Per le provvidenze previste dall'art. 59 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa complessiva di cinquemiliardicinquecentomilioni.

Art. 69

Il programma relativo alla spesa per l'esercizio finanziario 1985 deve essere presentato dalla Giunta regionale alla competente Commissione permanente entro il 15 marzo 1985 che deve pronunciarsi entro il 27 marzo 1985 termine di scadenza della legislatura.

Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale dovrà presentare il programma di spesa per l'esercizio 1985, dopo la costituzione degli organi della IV legislatura regionale.

Art. 70

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire otto miliardi per l'anno 1985, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e degli artt. 13 e 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1985 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, addì 28 marzo 1985

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1985, n. 14.

Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali e particolari categorie di cittadini.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 4 aprile 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO
PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È concesso il diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali alle seguenti categorie di cittadini:

a) cavalieri di Vittorio Veneto;

b) ciechi con residuo visivo fino ad un decimo di entrambi gli occhi con correzione di lenti;

c) invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla terza categoria;

d) invalidi del lavoro e invalidi civili, ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67%, nonché invalidi civili, ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 67% ma affetti da motu e/o neurolesioni comportanti gravi pregiudizi alla deambulazione; sordomuti.

Art. 2

È concesso, altresì, il beneficio della gratuità del viaggio all'accompagnatore di persone affette da cecità assoluta o da invalidità totale.

A tale scopo, viene rilasciata al titolare del beneficio di libera circolazione apposita tessera con la stampigliatura «Per l'accompagnatore», con l'indicazione di tre nominativi singolarmente abilitati e designati dal titolare della agevolazione del viaggio.

Art. 3

Ai fini del rilascio della tessera di libera circolazione, la documentazione necessaria deve essere inoltrata al competente Assessorato regionale dei trasporti per il tramite delle Associazioni di categoria interessate, già enti di diritto pubblico, che ne hanno la rappresentanza e la tutela.

Art. 4

È riconosciuto il diritto di libera circolazione a favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo Forestale dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, al Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché ai dipendenti dell'A.N.A.S. per l'espletamento delle funzioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, addì 28 marzo 1985

DOMINIJANNI

(3033)

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1985, n. **15.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 marzo 1979, n. 4, 6 agosto 1981, n. 14 e 27 ottobre 1983, n. 26.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale *della Regione n. 27 del 12 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Oggetto

La Regione Calabria assicura ai gruppi consiliari il personale e i mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge.

Art. 2
Sede e servizi

Ciascun gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione a cura dell'Ufficio di presidenza, di una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica.

L'Ufficio di presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, all'allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei gruppi consiliari.

I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.

L'Ufficio di presidenza provvede alle spese postali, telefoniche e di cancelleria, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione, e regolamenta l'accesso dei gruppi al centro stampa del Consiglio regionale.

In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna all'Ufficio di presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.

Art. 3
Spese di funzionamento e aggiornamento

Per le spese organizzative, di funzionamento, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attività dei gruppi consiliari è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale costituito da:

a) una quota mensile fissa di lire 800.000 per ciascun gruppo, quale ne sia la consistenza, maggiorata di lire 125.000 per ciascun componente il gruppo medesimo;

b) una quota annua, da corrispondersi in rate mensili, variabile secondo la consistenza del gruppo, sulla base dei seguenti criteri:

1) gruppi fino a 5 consiglieri L. 5.280.000

2) gruppi da 6 a 8 consiglieri L. 10.380.000

3) gruppi da 9 a 14 consiglieri L. 25.020.000

4) gruppi da 15 a 20 consiglieri L. 32.400.000

5) gruppi oltre 20 consiglieri L. 47.040.000

Se nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nell'assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

Art. 4
Divieto di finanziamento a partiti

I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in denaro a carico del bilancio del Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, attività estranee ai gruppi o alle loro finalità o comunque in violazione delle norme previste dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195 e 18 novembre 1981, n. 659.

Art. 5
Divieto di finanziamento a consiglieri regionali

I gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazione. Sono tuttavia consentiti rimborsi a piè di lista delle spese per la partecipazione ad attività rientranti nella previsione dell'articolo 3 della presente legge, quando le stesse debbano svolgersi in località diverse dalla città sede del Consiglio regionale e dal Comune di residenza del consigliere ed il gruppo abbia incaricato il consigliere di parteciparvi.

Art. 6
Rendiconto sull'impiego del contributo finanziario

Ogni gruppo è tenuto a presentare all'Ufficio di presidenza del Consiglio, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto sull'impiego del contributo ricevuto nell'anno precedente, per gli adempimenti di cui all'articolo 91 del Regolamento del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 54 dell'8 marzo 1972.

Il rendiconto dovrà essere redatto secondo modalità stabilite da apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza, il quale provvederà ad allegarlo al conto consuntivo del Consiglio regionale e a pubblicarlo sulla rivista edita a cura del Consiglio stesso.

In caso di inottemperenza agli obblighi di cui ai precedenti commi, è automaticamente sospeso, fino alla presentazione o alla regolarizzazione del rendiconto, il versamento dei contributi di cui alla presente legge.

Art. 7
Assegnazione di personale

L'attività del personale alle dipendenze dei gruppi regionali è svolta esclusivamente a mezzo di dipendenti pubblici, appartenenti al ruolo regionale o comandati dallo Stato o da altri enti pubblici.

Ai gruppi regionali medesimi compete personale nella misura prevista dalla prima colonna della tabella «A» allegata alla legge regionale 6 agosto 1981, n. 14 e con le qualifiche previste dal 2 comma dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1979, n. 4 nel testo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1981, n. 14 e tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 34.

E fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori senza diritto da parte dei gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la differenza di trattamento tra le qualifiche previste ai sensi del precedente comma e quelle prescelte.

Art. 8
Procedure per l'assegnazione del personale

Il personale di cui all'articolo 7 è richiesto nominativamente dai presidenti dei gruppi all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che inoltra la relativa proposta alla Giunta regionale, la quale provvede all'assegnazione ovvero, se trattasi di personale non regionale, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione ai gruppi.

Per l'assegnazione ai gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del gruppo proponente, l'assenso dell'impiegato.

Gli impiegati assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti e i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dipendenze del Presidente del gruppo consiliare.

Art. 9
Orario, trasferte, missioni

L'orario di servizio del personale di cui all'articolo 7, le modalità per l'effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni, sono disciplinate dai rispettivi Presidenti dei gruppi consiliari, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale.

Art. 10
Norme particolari

Ai gruppi consiliari che non si avvalgano di personale appartenente al ruolo regionale o messo a disposizione dallo Stato o da altri enti pubblici o che si avvalgono solo per una parte del contingente loro spettante, viene erogato un finanziamento sostitutivo per ogni unità di personale a cui rinuncia pari al costo globale previsto per il personale regionale dei corrispondenti livelli funzionali determinati in base a quanto contemplato dal precedente articolo 7.

Il finanziamento di cui al precedente comma è assegnato con provvedimento dell'Ufficio di presidenza e corrisposto in rate mensili.

È vietata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualsiasi altra forma di reclutamento del personale da parte dei gruppi consiliari che configuri l'instaurazione con terzi di rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato.

Art. 11
Norma transitoria

Il personale dei gruppi consiliari assunto ai sensi dell'art. 2, quarto e settimo comma, della legge regionale 13 marzo 1979, n. 4 nel testo modificato dall'articolo 2, della legge regionale 6 agosto 1981, n. 14, entro la data del 31 agosto 1984 e in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge è, a domanda, inquadrato, previo superamento di apposito concorso interno riservato, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale corrispondenti alle mansioni risultanti dalle delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assunte in base alla legge 6 agosto 1981, n. 14, purché in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso dall'esterno alle qualifiche medesime fatta eccezione per l'età e salvo quanto disposto dal successivo comma.

Il personale privo del titolo di studio richiesto per l'accesso alle qualifiche funzionali, determinate ai sensi del primo comma, può concorrere per l'inquadramento nella qualifica funzionale immediatamente inferiore.

La domanda di cui al primo comma è presentata, a pena di decadenza, al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento decorre, ai fini giuridici ed economici, dal mese successivo a quello di approvazione della graduatoria degli idonei.

Il numero complessivo delle unità di personale da inquadrare per ciascun gruppo consiliare non può superare i limiti fissati dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La composizione della commissione esaminatrice, le modalità e le procedure per lo svolgimento del concorso di cui al primo comma sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Art. 12
Abrogazione di leggi

Sono abrogate le leggi regionali 19 gennaio 1973, n. 2, 13 marzo 1979, n. 4, 6 agosto 1981, n. 14 e 27 ottobre 1983, n. 26 in tutte le parti contrastanti con la presente legge.

Art. 13
Norma finanziaria

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.

Alla spesa per l'anno in corso si provvede con i fondi di cui ai capitoli 1001104 e 1001105 del bilancio di previsione della Regione del corrente esercizio finanziario e, per gli anni successivi, con quelli dello stesso o di corrispondente capitolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, addì 5 aprile 1985

DOMINIJANNI

(3034)

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. **16.**

Norme per interventi in materia di promozione culturale.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale *della Regione n. 29 del 29 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalità della legge

La Regione Calabria, in attuazione degli artt. 3 e 9 della Costituzione e degli artt. 3 e 56 dello Statuto, svolge direttamente attività di promozione educativa e culturale e sostiene adeguatamente iniziative degli Enti locali, di fondazioni, associazioni, istituti culturali e delle Università, per incentivare lo sviluppo della ricerca e della produzione culturale ed artistica, anche in vista del superamento degli squilibri socio-culturali presenti nel territorio regionale.

Le funzioni regionali, in ordine alle attività oggetto della presente legge, saranno adeguate alle leggi nazionali di riforma dei rispettivi settori, secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2
Tipologia degli interventi

La Regione Calabria, per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 1, favorisce e promuove la produzione, la conoscenza, la diffusione dei valori culturali a carattere storico, umanistico, letterario, scientifico, etnico, artistico, musicale, mediante conferenze, seminari, convegni, congressi, concorsi, premi, mostre, anche nel campo delle arti visive e delle altre attività espositive e divulgative, escluse quelle aventi scopi di lucro. Favorisce e sostiene, altresì, le iniziative dirette al recupero ed alla valorizzazione dei dialetti, della cultura, delle tradizioni, e del folclore del popolo calabrese, nonché ogni altra attività di promozione culturale corrispondente alle finalità di cui alla presente legge.

In particolare, la Regione:

a) sostiene le iniziative degli Enti locali singoli o associati, dirette alla costituzione di una orchestra regionale da camera, per favorire la diffusione della cultura musicale in Calabria e contribuire alla valorizzazione delle professionalità presenti nell'ambito territoriale della Regione;

b) assegna contributi: agli enti, istituzioni ed associazioni di cui gli artt. 36 e 37 della legge 14 agosto 1967, n. 800 per l'organizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento musicale e rassegne musicali; ad associazioni ed istituzioni concertistico-orchestrali di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800; agli Enti locali ed associazioni ed istituti per qualificati programmi di studio e di ricerca, finalizzati al miglioramento della cultura musicale in Calabria;

c) sostiene le iniziative nel campo delle arti visive anche mediante la attribuzione di incentivi agli Enti locali singoli o associati per la realizzazione di centri di documentazione, studio e ricerca e di iniziative che favoriscano l'inserimento della Calabria nei circuiti nazionali di settore;

d) potenzia le attività ed i servizi culturali assicurando ad enti, istituzioni, associazioni o ad altri soggetti il sostegno finanziario, finalizzato alla realizzazione, anche in collegamento con il mondo della scuola, di programmi di studio, ricerca e documentazione, legati al potenziamento delle diverse espressioni culturali con particolare riguardo alla cultura ed all'identità regionale ed allo stato e condizione dei processi formativi in Calabria.

Art. 3
Programmazione annuale e pluriennale
Conferenza regionale

Per l'attuazione delle finalità della presente legge, la Regione si avvale del metodo della programmazione annuale e pluriennale.

Il piano regionale annuale stabilisce gli ambiti prioritari degli interventi attuati direttamente dalla Regione o indirettamente, mediante il sostegno ad enti ed istituzioni pubblici e privati. Il piano medesimo determina modalità e tipologie degli interventi.

La Regione, per la verifica dello stato dei processi formativi nel settore della cultura e per la individuazione delle linee di sviluppo dei relativi interventi, indice ed organizza, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una Conferenza regionale per la promozione culturale con la partecipazione degli Enti locali, delle Università, delle associazioni, degli enti e delle istituzioni interessati all'attuazione della presente legge.

La Giunta regionale, viste le indicazioni della Conferenza regionale ed acquisito il parere obbligatorio della Consulta regionale di cui al successivo art. 9, determina o aggiorna annualmente, entro il mese di marzo, le linee generali di intervento per il successivo triennio, in materia di politica culturale di interesse regionale.

Il programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale entro il mese di aprile ed è portato a conoscenza, con mezzi idonei, degli enti e delle istituzioni interessate, unitamente alle istruzioni concernenti i requisiti richiesti e le procedure da osservare per l'accesso ai finanziamenti regionali.

Gli enti e le istituzioni di cui al precedente art. 1 presentano entro il mese di luglio, precedente all'anno di riferimento, le domande di contributo a sostegno dei programmi di attività che intendono svolgere, nel quadro delle linee di intervento definite col programma pluriennale regionale.

La Giunta regionale, entro il mese di ottobre di ciascun anno, predispone uno schema del piano annuale degli interventi della Regione nel settore della programmazione culturale.

Il piano annuale tiene conto, nel quadro delle indicazioni del programma pluriennale, delle domande di contributo pervenute e degli interventi da attuarsi direttamente dalla Regione, secondo le proposte formulate dalla consulta regionale di cui all'art. 9 della presente legge.

Il Consiglio regionale, previo parere della Consulta regionale, approva, entro il mese di dicembre precedente all'anno di riferimento, ilpiano annuale, di cui ai commi precedenti, con allegati il piano di riparto finanziario ed una relazione sull'attuazione del piano dell'esercizio precedente.

I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla P.I. e alla Cultura.

Art. 4
Requisiti delle associazioni, fondazioni e istituzioni culturali

La Regione sostiene, anche in concorso con lo Stato e gli Enti locali, e le associazioni, fondazioni e istituzioni culturali calabresi costituite per atto pubblico e in possesso di uno statuto, le cui finalità rispondono ai requisiti previsti della presente legge.

Le associazioni, fondazioni e istituzioni di cui al precedente comma debbono garantire nello svolgimento delle proprie attività una indubbia e qualificata professionalità ed una gestione ispirata ad una sana amministrazione desumibile dai bilanci e dai programmi.

Saranno privilegiate le associazioni ed istituzioni culturali a larga base rappresentativa che operano nella regione da più anni e dimostrano di avere un proprio patrimonio oltre ad essere dotate di una efficiente organizzazione e di attrezzature idonee, in relazione alle attività che intendono svolgere.

Art. 5
Contenuti dei programmi e modalità di presentazione delle richieste dei contributi

I programmi proposti dagli Enti locali, dalle Università, dalle istituzioni, fondazioni ed associazioni culturali debbono contenere:

1) una relazione illustrativa del programma di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza;

2) un prospetto analitico dei costi preventivi con l'indicazione delle eventuali risorse finanziarie di cui ciascun ente dispone, ivi compresi gli altri eventuali contributi da parte dello Stato e degli Enti locali;

3) l'indicazione dei destinatari delle attività e del periodo di svolgimento della iniziativa.

Entro tre mesi dal termine delle attività ammesse a contributo, i beneficiari sono tenuti a presentare all'Assessorato regionale alla Promozione culturale una relazione sull'attività svolta con l'indicazione analitica delle spese sostenute.

Nell'ipotesi di mancata o parziale realizzazione delle iniziative sovvenzionate, la Giunta regionale, sentita la Consulta, dispone con delibera la revoca totale o parziale del contributo con recupero di parte o della intera somma erogata.

Art. 6
Modalità d'assegnazione dei contributi

La Regione assegna i contributi agli enti ed alle istituzioni aventi natura giuridica privata, per le attività che si esauriscono nell'ambito del territorio comunale, dandone comunicazione ai relativi Comuni.

Gli enti, le istituzioni e le associazioni che svolgono attività afferente all'intero territorio regionale o ad ambiti intercomunali, sono destinatari diretti dell'intervento finanziario regionale.

A tal fine viene istituito un Registro delle Associazioni a carattere regionale.

L'iscrizione nel Registro viene deliberata dalla Giunta regionale, sulla base della documentazione attestante l'effettivo carattere regionale prodotta dagli enti interessati, con le modalità e nei termini fissati dalla Giunta regionale.

Art. 7
Servizio di coordinamento degli interventi

Il coordinamento degli interventi attuati dagli enti ed istituzioni previsti dall'art. 1 della presente legge con quelli direttamente svolti dalle Regioni in materia di promozione culturale ed educativa, è affidato al servizio previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 8 del 26 maggio 1979, di concerto con le strutture di settore operanti all'interno dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione e Promozione Culturale.

Ai predetti uffici sono assegnati le funzioni di servizio regionale per l'instaurazione di rapporti di scambio con istituzioni culturali nazionali ed estere, nel rispetto della norma di cui all'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per lo svolgimento di studi e ricerche sui processi formativi, il servizio di cui al precedente primo comma si avvale del personale e degli uffici previsti dalla legge regionale n. 8/1979.

Art. 8
Contributi per acquisizione o ristrutturazione immobili

La Regione concede contributi agli Enti locali singoli o associati per l'acquisizione di immobili o per la loro ristrutturazione, da destinare a sedi stabili per la realizzazione di attività culturali.

Il contributo regionale per l'acquisto di immobili è attribuito agli Enti locali a copertura degli interessi sul mutuo da contrarre. Gli Enti locali devono presentare richiesta all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione corredata da apposita deliberazione che ne approva l'acquisto, indicando l'impegno di spesa sul proprio bilancio e l'assenso dei proprietari alla alienazione dell'immobile.

I contributi per la ristrutturazione possono essere concessi anche per immobili non di proprietà dell'Ente locale a condizione che questi dimostri di averne la disponibilità per un periodo non inferiore a 20 anni.

Art. 9
Consulta regionale per l'attività di promozione culturale. Composizione

È istituita la Consulta regionale per la promozione culturale, quale organo consultivo della Giunta regionale per la programmazione, promozione ed attuazione dei piani di intervento nel campo delle attività di promozione culturale. La Consulta esprime parere nei casi previsti dalla presente legge, e, ove richiesta dagli organi regionali, su ogni affare o problema attinente alla materia.

La Consulta regionale è presieduta dall'Assessore regionale alla Promozione Culturale ed è composta da:

a) i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali della Calabria o loro delegati;

b) due sindaci o loro delegati per ciascuna provincia. di Comuni non capoluoghi di provincia. designati dall'ANCI regionale, garantendo la presenza paritaria dei piccoli e medi Comuni;

c) tre Consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

d) il Presidente del Consorzio Teatrale Calabrese o un suo delegato;

e) un rappresentante per ciascuna delle Università presenti nella Regione;

f) i Provveditori agli Studi della regione o loro delegati;

g) i Direttori dei Conservatori di musica o loro delegati;

h) un rappresentante della Deputazione di Storia Patria;

i) un rappresentante dell'Associazione regionale dei musei e delle biblioteche;

l) i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati;

m) due rappresentanti per ciascuna provincia delle associazioni culturali, teatrali, musicali e cinematografiche della regione, designati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;

n) tre esperti di indubbia competenza e professionalità scelti nella materia oggetto della presente legge, designati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal dirigente del settore dell'Assessorato regionale alla Promozione Culturale.

Art. 10
Nomina e funzionamento della Consulta

Alla nomina dei componenti la consulta provvede il Presidente della Giunta con proprio decreto.

La Consulta dura in carica per la durata della legislatura regionale e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I membri che per qualsiasi motivo vengono a mancare nel corso della legislatura sono sostituiti, secondo la procedura prevista nella presente legge e durano in carica per il restante periodo della legislatura regionale.

La Consulta si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri.

La Consulta esprime i propri pareri a maggioranza semplice degli intervenuti con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Entro sei mesi dall'insediamento, la Consulta formula il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale e della competente Commissione consiliare.

Ai componenti la Consulta, ad eccezione del Presidente e dei dipendenti regionali, viene corrisposto, a titolo di rimborso spese, il trattamento economico di missione o di trasferta previsti per i dirigenti di settore e un gettone di L. 30.000 per ogni giornata di presenza alle riunioni.

Art. 11
Norma transitoria

Fino all'insediamento della Consulta di cui alla presente legge, gli interventi per la promozione culturale saranno effettuate secondo gli indirizzi programmatori dello Statuto regionale, degli organi regionali e della normativa statale, in quanto applicabile.

Art. 12
Norma finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge valutato in L. 600.000.000 per l'anno 1985, si provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1985 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, addì 19 aprile 1985

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. 17.

Norme in materia di biblioteche di Enti locali o d'interesse locale.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale *della Regione n. 29 del 29 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Principi generali

La Regione Calabria nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla legge dello Stato assume tra gli obiettivi della programmazione economica e sociale l'istituzione, l'ordinamento e il coordinamento delle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale.

A questo scopo promuove:

a) la costituzione di un sistema regionale di biblioteche per garantire a tutti i cittadini l'accesso all'informazione attraverso il libro, la documentazione storica e i vari mezzi della comunicazione a stampa e audiovisiva e per promuovere il loro avanzamento culturale mediante attività di divulgazione nei vari campi della conoscenza;

b) la tutela, la conservazione, l'incremento e l'aggiornamento delle raccolte librarie, documentalistiche e audiovisuali.

c) la formazione e l'aggiornamento del personale, secondo piani di studio e di ricerca in armonia con le conquiste della moderna biblioteconomia e delle scienze dell'informazione avvalendosi delle Università e di altri istituti di ricerca;

d) la formazione del catalogo unico regionale di tutto il materiale bibliografico conservato nelle biblioteche pubbliche ed in quelle private riconosciute di particolare interesse.

Art. 2

Le biblioteche di Enti locali sono strutture dirette all'informazione e documentazione di tutti i cittadini in tutti i settori della conoscenza.

Esse nel rispetto del pluralismo delle idee concorrono all'attuazione effettiva del diritto all'istruzione e alla cultura per tutti i cittadini ed alla loro partecipazione nella determinazione delle scelte economiche e politiche di interesse generale.

A tal fine operano per:

a) garantire la conservazione, l'integrità, l'incremento e l'aggiornamento del materiale bibliografico, manoscritto a stampa e audiovisivo;

b) costituire centri di documentazione della storia locale e della realtà economica e sociale del territorio;

c) promuovere sistemi bibliografici e informativi anche per i servizi culturali presenti nell'ambito territoriale;

d) instaurare rapporti con le organizzazioni sociali costituendosi come centri di aggregazione sociale e di promozione di servizi per l'utilizzazione del tempo libero;

e) favorire la conoscenza della storia e delle tradizioni locali nonché della realtà contemporanea promuovendo ed organizzando studi e ricerche;

f) organizzare attività di animazione culturale in raccordo con ogni altra istituzione culturale locale;

g) attuare forme di collaborazione con gli organi collegiali della scuola e con altri istituti culturali per favorire l'educazione alla lettura ed alla ricerca. E a tal uopo istituiscono sezioni specializzate per l'utenza prescolare e scolare, nell'ambito delle biblioteche stesse.

Art. 3

Nel rispetto della legislazione statale, il materiale d'archivio affidato agli Enti locali viene da questi conservato, ordinato e catalogato di concerto con la Sovrintendenza archivistica regionale e collocato in una sezione della biblioteca dell'Ente locale, che, a tal fine, deve essere dotata di personale specializzato per favorire la sua migliore conservazione e la sua più ampia conoscenza e diffusione.

La Regione, di concerto con la competente Sovrintendenza, avvalendosi della collaborazione dell'Università della Calabria istituisce annualmente cinque borse di studio per studenti iscritti nelle sedi universitarie regionali al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archivistico esistente in Calabria.

Art. 4
Competenze degli Enti locali

Gli Enti locali, in rapporto con quanto stabilito dall'art. 2, della presente legge, provvedono alla istituzione ed al funzionamento delle biblioteche.

Essi, in vista dell'estensione e gestione dei servizi bibliotecari e archivistici possono associarsi fra loro per la creazione di sistemi bibliotecari, di norma coincidenti con il territorio delle Unità Sanitarie Locali.

Le biblioteche degli Enti locali sono tenute al prestito reciproco del materiale documentario in loro dotazione.

I Comuni devono fornire alle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate. Le Province e la Regione inviano le proprie pubblicazioni nelle biblioteche dei Comuni capoluoghi di provincia e nelle biblioteche presso cui svolgono le loro funzioni i centri di sistemi.

Gli Enti locali sono tenuti a prevedere nel proprio bilancio annuale gli stanziamenti di spesa per il funzionamento e lo sviluppo delle loro biblioteche e per il trattamento economico del personale addetto.

Art. 5

L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della biblioteca sono affidati al Comitato di gestione della biblioteca, nominato dall'Ente locale.

Del Comitato di gestione della biblioteca, di cui sono componenti di diritto il Sindaco o un suo delegato e il responsabile della biblioteca, fanno parte due rappresentanti del Consiglio comunale eletti garantendo la rappresentanza della minoranza e, designati dai rispettivi organismi, i rappresentanti degli organi collegiali scolastici, delle associazioni e istituzioni culturali, dei consigli circoscrizionali.

Gli Enti locali, per garantire l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2, adottano, acquisito il parere del servizio della Regione competente in maternità di biblioteche, regolamenti per quanto attiene all'organizzazione, al funzionamento, alle attività, al personale, ai servizi della biblioteca.

Il regolamento della biblioteca determina il numero dei componenti, le modalità di nomina, le attribuzioni ed il funzionamento del Comitato di gestione delle biblioteche.

Il Comitato di gestione, entro il mese di settembre di ogni anno presenta la relazione sull'attività svolta e formula all'Ente locale una proposta di programma triennale con articolazione annuale di servizi da attuare allegandovi la previsione di spesa. Tale proposta cura l'attuazione del programma adottato dal Consiglio comunale, determinando gli orari di funzionamento della biblioteca in rapporto alle esigenze degli utenti.

L'attività della biblioteca deve essere coordinata con i programmi del sistema nel cui territorio rientra.

Art. 6

Le biblioteche degli Enti locali devono essere fornite di personale scientifico, tecnico, esecutivo e ausiliario nella misura idonea a garantire la migliore realizzazione dei servizi.

Il direttore responsabile della biblioteca presiede al buon funzionamento della stessa, ne predispone i programmi o ne organizza l'attuazione, provvede agli acquisti sulla base della decisione del Comitato di gestione, assicura l'ordinata conservazione del patrimonio.

L'ordinamento del personale tecnico, addetto alla biblioteca deve essere previsto nel regolamento dell'organico dell'Ente locale.

Ai concorsi per la copertura dei posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca può partecipare chi è in possesso rispettivamente del diploma di laurea in disciplinare umanistiche o che, comunque, nel proprio corso di studio abbia sostenuto esami di biblioteconomia o paleografia, e del diploma di scuola secondaria superiore.

I concorsi, per titoli ed esami, oltre l'accertamento di carattere culturale generale, dovranno valutare la preparazione e le attitudini professionali dei concorrenti attraverso prove tecniche di biblioteconomia e di bibliografia e prove orali sull'analisi dei bisogni culturali del territorio e sulle scienze dell'informazione.

Fra i titoli valutabili si tiene conto del servizio di ruolo e non di ruolo prestato in biblioteche aperte al pubblico e del servizio prestato, anche per incarico provvisorio, presso i centri di lettura e gli altri uffici e servizi di cui al 2° comma dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616.

Della Commissione giudicatrice dei concorsi per bibliotecari ed assistenti di biblioteca deve far parte un funzionario del servizio regionale competente in materia di biblioteche.

La direzione delle biblioteche di Enti locali è affidata a bibliotecari.

Art. 7

Le biblioteche di Enti locali della Regione sono tenute ad ordinare il loro materiale bibliografico in modo uniforme secondo le regole italiane di catalogazione e le indicazioni dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico ed in conformità con le indicazioni date dal Servizio regionale per i beni librari e la promozione culturale ed educativa.

TITOLO III
SISTEMI BIBLIOTECARI

Art. 8

Al fine di favorire la realizzazione di un servizio per la pubblica lettura adeguato all'esigenze di tutti i cittadini, la Regione indica come ambiti territoriali ottimali dei sistemi intercomunali di biblioteche, le delimitazioni territoriali articolate in armonia con le Unità Sanitarie Locali.

I Comuni aderiscono al sistema bibliotecario sulla base di apposita convenzione.

La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente procede al loro riconoscimento.

Art. 9

Il sistema bibliotecario territoriale è costituito dall'insieme delle strutture bibliotecarie ed archivistiche dei Comuni consociati.

Esso è costituito da una biblioteca centro sistema che provvede all'acquisizione ed alla catalogazione del materiale, alla sua distribuzione alle biblioteche collegate e periferiche, alla compilazione del catalogo unico delle biblioteche del sistema, comprese le scolastiche, alla costituzione e organizzazione dei servizi specializzati, alla compilazione del bollettino bibliografico, al coordinamento delle attività di animazione culturale intraprese nell'ambito del sistema bibliotecario, all'assistenza tecnica alle biblioteche, alla rilevazione ed elaborazione dei dati statistici sui servizi e sull'utenza.

I centri sistema curano l'acquisizione di dati ed informazioni, effettuano rilevazioni periodiche, analisi e ricerche sui processi formativi e sulle modificazioni della realtà sociale e culturale del territorio di pertinenza.

La Regione favorisce e coordina la costituzione, nei centri sistema, di sezioni specializzate con documentino particolari tradizioni o specifici settori del sapere legati al territorio interessato.

Per le finalità di cui ai precedenti commi numero 3 e 4 possono essere stipulate apposite convenzioni con le Università, presenti nella regione, sia per l'individuazione delle metodologie di ricerca che per l'impiego di nuove tecnologie e per la diffusione delle elaborazioni prodotte.

Ogni sistema promuove l'integrazione tra le biblioteche in ordine al prestito librario e favorisce la raccolta e la conservazione di libri e documenti antichi rari e di pregio.

Ogni sistema bibliotecario territoriale è retto da un Consiglio di gestione formato dai Presidenti dei Comitati di gestione delle biblioteche aaderenti o da un loro delegato purché componente del Comitato di gestione delle biblioteche.

Il Consiglio del sistema bibliotecario territoriale promuove e coordina le attività del Centro del sistema e delle biblioteche collegate nel rispetto delle singole autonomie e d'intesa con il direttore del Centro del sistema per gli aspetti tecnici e funzionali dei diversi servizi.

TITOLO IV
COMPETENZE E FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 10

La Regione adotta provvedimenti per:

a) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento delle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale;

b) il riconoscimento legale e l'attribuzione di mezzi finanziari ai sistemi di biblioteche di Enti locali;

c) la manutenzione, l'integrità la tutela e la valorizzazione del materiale raccolto nelle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale e negli archivi ad essi affidati;

d) sperimentare nelle biblioteche nuove tecniche di animazione culturale e di documentazione, la promozione di iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come centri di azione culturale e di aggregazione sociale;

e) il collegamento dei piani di sviluppo delle biblioteche con le esigenze della scuola e con le attività promosse dagli Enti locali per garantire il diritto allo studio;

f) l'incremento, anche qualitativo, della raccolta delle biblioteche, compreso il materiale audiovisivo, nonché la riproduzione fotografica di manoscritti e materiale bibliografico di pregio;

g) il coordinamento delle attività delle biblioteche;

h) la preparazione e pubblicazione di censimenti, di inventari, di indici, la costituzione di cataloghi regionali collettivi ai fini di un servizio di informazione bibliografica e di documentazione relativo a tutte le strutture bibliotecarie esistenti nella regione;

i) la formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico addetto alle biblioteche;

l) la promozione di iniziative scientifiche e culturali nell'ambito delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari in collaborazione con istituti di ricerca e di documentazione di interesse regionale;

m) la istituzione, la formazione, l'incremento di una microfilmoteca regionale di giornali e manoscritti;

n) l'istituzione ed il funzionamento, in collegamento con i competenti servizi dello Stato, di un laboratorio regionale per la conservazione ed il restauro del materiale bibliografico di pregio conservato nelle biblioteche di Enti locali o di interesse locale nei limiti di cui all'articolo 9 lettera *d)* del D.P.R. n. 3/1972;

o) la promozione di iniziative idonee a favorire la valorizzazione del patrimonio linguistico, storico, artistico e di costume delle comunità locali ed in paarticolare delle comunità albanesi, grecaniche ed occitane.

Art. 11

La Giunta regionale esercita le funzioni previste dagli artt. 7 e 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 14-1-1972 e provvede ai compiti di cui al precedente art. 10 mediante l'istituzione di un servizio per i beni librari e la promozione culturale ed educativa attuando i criteri previsti dalla legge regionale del 26 maggio 1979 n. 8.

Attraverso tale servizio si provvede inoltre all'adempimento delle seguenti funzioni:

a) promozione e coordinamento delle nuove forme di organizzazione del servizio biblioteconomico regionale;

b) interventi in materia di edilizia bibliotecaria, di automazione e meccanizzazione dei servizi;

c) consulenza e assistenza tecnica agli operatori di biblioteche, coordinamento delle attività delle biblioteche in ordine alla formazione di indici, cataloghi e altri strumenti di informazione bibliografica;

d) interventi nei settori della prevenzione e del restauro, dell'esproprio, del mercato antiquario, sempre entro i limiti previsti dall'art. 9 lettera *d)* del D.P.R. n. 3/1972;

e) coordinamento delle iniziative di formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi delle biblioteche;

f) formazione e incremento di una speciale raccolta in materia di bibliografia e biblioteconomia, e in genere nelle materie connesse con l'attività professionale degli addetti alle biblioteche;

g) formazione e incremento di una speciale raccolta destinata all'editoria regionale con particolare riferimento alle opere di autori calabresi riguardanti la Calabria;

h) assolvimento dei compiti propri del terminale di accesso e di immissione di dati e documenti bibliografici del Servizio Bibliografico Nazionale (SBN), attivando e sviluppando le normative e le metodologie attinenti al servizio secondo le indicazioni degli organi del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ed in particolare dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico.

Alla costituzione del servizio regionale per i beni librari e la promozione culturale ed educativa si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su parere conforme della Commissione competente del Consiglio regionale, che assegna il personale dipendente sulla base dei requisiti e dei criteri previsti dall'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 formando una unità organica di personale composto da un dirigente di settore, quattro funzionari, sei collaboratori.

Art. 12

È istituito presso l'Assessorato regionale alla P.I. un Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche ed i musei di Enti locali e di interesse locale costituito da:

a) l'assessore regionale alla P.I. che lo presiede;

b) tre bibliotecari designati dalla sezione regionale dell'Associazione italiana biblioteche;

c) quattro esperti in biblioteconomia e museologia nominati dalla Giunta regionale su conforme parere della terza Commissione del Consiglio regionale;

d) il responsabile del servizio, di cui al precedente articolo 11.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il Comitato fornisce parere in ordine all'attuazione delle funzioni regionali previste dal precedente articolo 10.

Ai componenti il Comitato spetta per ogni seduta il trattamento economico riservato ai membri della Consulta di cui al successivo articolo 17.

Art. 13

Le Province, sulla base delle richieste dei Comuni, formulano proposte alla Regione in ordine all'istituzione di nuove biblioteche, ed al potenziamento di quelle esistenti, promuovono la creazione dei sistemi bibliotecari e favoriscono il loro coordinamento.

La Regione, d'intesa con le singole Amministrazioni provinciali, promuove l'istituzione di Centri biblioteconomici provinciali per il coordinamento territoriale dei compiti propri del Servizio per i beni librari.

I Centri biblioteconomici provinciali provvedono al coordinamento delle seguenti materie:

a) consulenza alle biblioteche di Enti locali per la formulazione di piani relativi all'edilizia bibliotecaria, alla formazione e gestione delle raccolte librarie, documentalistiche ed audiovisuali;

b) coordinamento degli interventi nei settori del restauro dei beni librari;

c) coordinamento delle iniziative di aggiornamento professionale degli addetti al lavoro biblioteconomico dipendenti degli Enti locali;

d) coordinamento delle informazioni sulle attività culturali, sui dati bibliografici e biblioteconomici delle singole biblioteche degli Enti locali per la redazione di un Bollettino bibliografico provinciale che informi compiutamente sulle attività che si svolgono sul territorio.

I Centri Bibliotecari provinciali saranno dotati di sedi, strumenti e mezzi a cura delle rispettive Amministrazioni provinciali.

Il personale, nella fase di avviamento, può essere destinato dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Amministrazione provinciale interessata, individuandolo nell'organico regionale, in misura non superiore a quattro unità per provincia, e posto alle dipendenze funzionali delle Amministrazioni provinciali stesse.

Per il miglioramento della preparazione professionale di tale personale l'Assessorato alla P.I., d'intesa con l'Università della Calabria, sentita la Commissione consiliare competente, organizza un corso di aggiornamento della durata di tre mesi.

Art. 14

La Regione attribuisce propri contributi per assicurare il funzionamento ed il potenziamento delle biblioteche degli Enti locali, dei sistemi bibliotecari e degli archivi storici affidati ad Enti locali.

A tal fine predispone, in conformità agli obiettivi della programmazione economica e sociale, una programmazione triennale degli interventi e formula piani annuali di attuazione diretti al superamento di situazioni di carenze e squilibrio dei servizi bibliotecari nel territorio.

Per ottenere tali contributi i Comuni e i legali rappresentanti delle biblioteche di interesse locale debbono far pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno le loro proposte, corredate dalla necessaria documentazione tecnica, alla Provincia nel cui territorio sono comprese.

Ciascuna Provincia, sulla base della richiesta ricevuta, indica l'ordine della priorità, tenendo conto della popolazione residente in ogni Comune, di quella scolastica nonché della carenza di istituzioni culturali.

La Giunta regionale, sulla base delle determinazioni della Commissione, di cui all'art. 15 della presente legge, propone il programma triennale ed entro il quindici dicembre di ogni anno i piani annuali di attuazione all'esame del Consiglio regionale che li approva unitamente al bilancio di previsione.

Il piano determina in armonia con le disposizioni della presente legge, le linee di politica culturale cui le biblioteche e i sistemi bibliotecari devono far riferimento nella programmazione delle loro attività, esso inoltre stabilisce il riconoscimento dei sistemi costituitisi entro il termine di cui al precedente terzo comma, i criteri e i parametri per l'ammissione delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale al finanziamento regionale, i criteri per il riparto dei contributi regionali ai sistemi bibliotecari.

Le spese relative alla organizzazione e alla realizzazione dei servizi dei centri dei sistemi bibliotecari sono sostenute per intero dalla Regione.

Per le spese ritenute ammissibili per acquisto di materiali e di attrezzature il contributo regionale è concesso ai Comuni nella misura dell'80%.

Art. 15

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione del Consiglio regionale, sentita la Consulta per i beni e le attività culturali, sono dichiarate di interesse locale biblioteche non di proprietà di Enti locali.

Tale qualità è riconosciuta alle biblioteche, aperte gratuitamente al pubblico, che operino almeno da dieci anni per conseguire le finalità di cui alla presente legge e che dispongono di una adeguata dotazione libraria sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo.

Le biblioteche di interesse locale sono tenute al prestito librario nell'ambito del sistema nel cui territorio ricadono o di altri sistemi che ne fanno richiesta.

Il Piano annuale per la determinazione dei contributi ai sistemi ed alle biblioteche di Enti locali indica le biblioteche di interesse locale destinatarie di contributi regionali.

Art. 16

Contributi ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni, secondo le modalità di cui all'articolo precedente, possono essere concessi nella misura massima dell'80% per spese di costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione delle sedi delle biblioteche di Enti locali.

Le richieste devono essere corredate da una relazione tecnico-illustrativa del luogo prescelto e delle caratteristiche della struttura nel caso di nuova costruzione, del tipo di lavori da eseguire nel caso di ampliamento o di ristrutturazione di locali già esistenti; i contributi per le ristrutturazioni possono essere concessi anche per immobili non di proprietà dell'Ente locale a condizione che questi dimostri di averne la disponibilità per un periodo non inferiore a 20 anni.

Nel caso di concessione del contributo l'Ente locale beneficiario è tenuto a presentare entro tre mesi la seguente documentazione:

a) progetto esecutivo dei lavori;

b) deliberazione dell'organismo competente riportante l'approvazione del progetto dei lavori e delle modalità di esecuzione.

Il contributo verrà liquidato, previo accertamento da parte dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione della regolare esecuzione, anche a stadi di avanzamento, dei lavori.

Art. 17

È istituita presso l'Assessorato alla P.I. la Consulta regionale per i beni e le attività culturali.

La Consulta è composta da:

1) l'assessore alla P.I. della Regione con funzioni di Presidente;

2) l'assessore al turismo e della Regione;

3) due membri designati dalla sezione regionale dell'A.N.C.I.;

4) due docenti dell'Università della Calabria titolari in biblioteconomia e bibliografia, archivistica, archeologia;

5) i docenti dell'Università di Reggio Calabria titolari in storia critica dell'arte, restauro dei monumenti, storia dell'architettura;

6) il Sovrintendente archerologico della Calabria;

7) il Sovrintendente ai beni artistici, storici, architettonici e ambientali della Calabria;

8) il Sovrintendente ai beni archivistici della Calabria;

9) il Presidente della sezione regionale dell'associazione nazionale delle biblioteche;

10) i Provveditori agli studi delle tre province della Regione;

11) il Sovrintendente scolastico regionale;

12) quattro esperti nominati dalla Giunta regionale su conforme parere della terza Commissione del Consiglio regionale;

13) due membri designati dalla competente Commissione del Consiglio regionale garantendo la presenza della minoranza;

14) tre rappresentanti delle associazioni culturali più significative operanti nella regione;

15) un rappresentante delle commissioni diocesane di arte sacra;

16) un rappresentante della deputazione di storia patria;

17) i Presidenti delle tre Amministrazioni provinciali o loro delegati;

18) i Direttori dei conservatori statali di musica;

19) un rappresentante per ciascuna Accademia di belle arti operanti in Calabria;

20) tre rappresentanti dei movimenti giovanili dalla Consulta regionale giovanile;

21) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

22) un funzionario dell'Assessorato regionale alla P.I. con funzioni di Segretario.

Art. 18

La Consulta è convocata dal Presidente almeno una volta ogni trimestre e, comunque, tutte le volte che il Presidente o un terzo dei membri lo ritengano necessario.

La Consulta può articolarsi in commissioni di studio per l'esame di particolari problemi.

Ai membri della Consulta aventi diritto è corrisposto il trattamento di missione ed il rimborso delle spese secondo le modalità vigenti per le funzioni regionali.

La Consulta adotta un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

La Consulta regionale per i beni e le attività culturali ha funzioni consultive e di proposta per tutte le questioni riguardanti l'indirizzo generale della attività di cui alla presente legge, in particolare essa formula proposte:

a) per gli interventi urgenti da attuare ai fini del consolidamento e restauro dei beni culturali in forte stato di degrado;

b) per la predisposizione di piani poliennali nel camho dei beni culturali;

c) per la redazione dei piani regionali di attuazione di progetti e programmi dello Stato nel settore dei beni culturali.

La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, sempre che siano stati designati almeno i due terzi dei componenti, salvo le successive integrazioni.

I membri della Consulta rimangono in carica per la durata della legislatura regionale.

Art. 19

La Giunta regionale è tenuta a presentare annualmente al Consiglio regionale una relazione dettagliata, sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge per un approfondito esame dei risultati conseguiti.

Art. 20

Nel Comitato regionale per i beni culturali di cui all'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975 n. 805 almeno uno dei rappresentanti della Regione deve avere alta qualificazione professionale in materia di biblioteche.

Art. 21

La Regione promuove attività di studio e di ricerca sulle culture locali e la civiltà della Calabria.

A tal fine favorisce la costituzione presso centri - sistema biblioteca di una apposita sezione specializzata di documentazione sulla storia regionale.

Inoltre provvede all'acquisto, presso case editrici con sede nel territorio regionale, di copie di opere rispondenti alle finalità suindicate e le attribuisce alle biblioteche degli Enti locali.

Di concerto con il Ministero degli Esteri nelle località ove più alta è la presenza di lavoratori calabresi emigrati, la Regione sostiene le iniziative delle associazioni più rappresentative degli emigrati volte alla costituzione di servizi di pubblica lettura.

Le domande degli editori e degli autori interessati all'inclusione nel piano di acquisto devono pervenire all'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione entro il 30 giugno di ogni anno corredate da sei copie per ciascuna delle opere.

Quanto previsto ai commi precedenti si applica anche per i periodici pubblicati nella regione.

La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'art. 17 delibera l'acquisto delle opere.

Art. 22

I sistemi bibliotecari, di cui all'art 8, devono essere realizzati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nella prima fase d'attuazione, allo scopo di favorire la costituzione ed il funzionamento dei sistemi bibliotecari territoriali, il personale di cui alla legge regionale 26 maggio 1979 n. 8 è, a domanda, assegnato ai centri-sistema per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 9 della presente legge, fermo restando la sua appartenenza al ruolo regionale.

A ciascun centro-sistema non potrà essere assegnato un organico superiore a cinque unità.

L'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1979 n. 8 è abrogato.

Nella pianta organica del personale di ogni sistema bibliotecario devono prevedersi almeno due addetti con la qualifica funzionale di funzionario.

Art. 23

I beni in dotazione ai servizi ed uffici di cui all'articolo 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti ai Comuni sede del centro dei servizi stessi.

I Comuni provvederanno ad integrare nelle strutture previste agli articoli 4 e 8 della presente legge i servizi trasferiti.

Art. 24

La Regione partecipa al Servizio bibliotecario nazionale, a tal fine assume, di concerto con le altre Regioni le necessarie iniziative.

TITOLO V

Art. 25
Norme transitorie

Gli Enti locali devono adeguare i regolamenti delle biblioteche alle norme della presente legge entro due anni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 26
Norma finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 400.000.000 per l'anno 1985, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1985, e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

Art. 27

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, addì 19 aprile 1985

DOMINIJANNI

(3035)

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. 18.

Ordinamento della formazione professionale in Calabria.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale *della Regione n. 30 del 29 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
ORDINAMENTO
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 1
Finalità

La Regione Calabria, ispirandosi ai principi della Costituzione, del proprio Statuto e della legge 845/1978, disciplina le attività di orientamento e formazione professionale nonché di educazione permanente, quali settori di intervento di un sistema formativo unitario.

Le attività di orientamento sono finalizzate a scelte autonome e consapevoli; sia per il primo inserimento nell'attività lavorativa dei giovani; sia per la mobilità dei lavoratori all'interno del mercato del lavoro.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, ha per scopo di rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro e alla sua libera scelta e di favorire la cultura professionale dei lavoratori ed il reinserimento di quanti si trovano in cassa integrazione o disoccupati anche per effetto dei processi di innovazione tecnologica in atto.

La formazione professionale si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e del piano regionale di sviluppo e tende a favorire l'occupazione la produzione del lavoro, in armonia con il processo scientifico ed economico.

L'esercizio delle attività di formazione è libero nell'ambito della sua funzione di utilità generale e di pubblico interesse.

Le attività di educazione permanente sono rivolte al soddisfacimento dei bisogni di conoscenza e di partecipazione di ogni cittadino alla vita sociale e culturale della Regione.

Le attività di orientamento e di formazione professionale nonché quelle di educazione permanente costituiscono il sistema formativo regionale.

Art. 2
Destinatari

Il sistema formativo regionale è destinato a tutti i cittadini italiani che abbiano assolto gli obblighi scolastici o ne siano stati prosciolti e mira ad offrire delle opportunità formative ricorrenti per tutto l'arco della vita.

Alle attività di cui al precedente art. 1 possono essere ammessi anche i cittadini stranieri che soggiornano in Italia per ragioni di lavoro o di formazione, in base ad accordi internazionali, e norme vigenti.

La Regione, ai sensi dell'art. 3, lettera *n)* legge 845/1978, favorisce la partecipazione dei soggetti portatori di handicaps psicofisici e comportamentali alle attività di formazione professionale, per agevolarne l'integrazione sociale e professionale.

A norma dell'art. 1 della legge n. 903 del 9 dicembre 1977 è impedita qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso e di contenuti dei corsi stessi.

Art. 3
Tipologia degli interventi

La Regione realizza attività di formazione professionale al fine di assicurare conoscenze scientifico-tecnologiche ed abilità pratico-operative relative:

— ai vari ruoli professionali del lavoro subordinato, del lavoro autonomo, del lavoro associato e di libere attività professionali;

— nei settori produttivi di beni e di servizi pubblici e privati e della agricoltura.

La Regione promuovere e coordina le attività di orientamento volte a favorire la scelta degli indirizzi e degli sbocchi professionali valorizzando le capacità creative di ogni soggetto mediante:

— l'organizzazione di servizi che garantiscono la conoscenza delle tendenze in atto nel mercato del lavoro;

— iniziative di documentazione, di studio nonché di sperimentazione di mezzi e sussidi divulgativi.

La Regione organizza attività di educazione permanente allo scopo di favorire un impiego del tempo libero che stimoli l'attiva partecipazione dei cittadini alla vita economica, sociale e culturale.

Art. 4
Le attività della formazione professionale

Le attività di formazione professionale sono rivolte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori e ad ogni altra iniziativa finalizzata a soddisfare particolari esigenze formative rientranti nella presente legge.

In particolare la Regione attua o promuove interventi finalizzati a:

a) qualificare i giovani usciti dalla scuola dell'obbligo o in possesso di un titolo di studio superiore;

b) qualificare, specializzare, aggiornare, perfezionare lavoratori occupati, apprendisti, disoccupati o in cassa integrazione guadagni ad ogni livello tecnico-professionale, di strutture private e pubbliche, nei limiti previsti dall'art. 35 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

A sostegno delle iniziative formative di cui al comma precedente la Regione programma, coordina o attua:

a) studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;

b) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi, sussidi didattici ed audiovisivi;

c) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale e delle tematiche ad essa connessi;

d) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale.

Per la realizzazione delle attività di cui sopra, la Regione può avvalersi della collaborazione delle Università Statali, di Istituti specializzati e dell'ISFOL di cui all'art. 19 legge 845/1978.

CAPO I
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 5
Criteri di programmazione

La Regione per le attività di orientamento, di osservazione sul mercato del lavoro e formazione professionale nonché di educazione permanente, fatte salve le attività degli uffici

statali eventualmente competenti in materia, adotta il metodo della programmazione, che costituisce il momento attuativo della programmazione socio-economico regionale.

La programmazione si ispira al principio della flessibilità del sistema formativo e per la sua elaborazione viene assicurata la partecipazione delle autonomie locali e delle forze sociali interessate.

La programmazione si articola in programmi pluriennali ed annuali.

Art. 6
Programma annuale

In coerenza con quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo e sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'art. 37, la Giunta regionale, sentita la Commissione al piano, la Consulta di cui all'art. 42 e la commissione consiliare competente, entro il mese di gennaio dell'anno precedente il triennio delibera uno schema di progetto di piano annuale contenente:

a) la stima dei fabbisogni di formazione professionale (in relazione all'andamento del mercato del lavoro e alle previsioni di sviluppo socio-economico) e la loro strutturazione in progetti;

b) gli obiettivi da raggiungere globalmente a livello regionale e provinciale per quanto riguarda gli interventi previsti dall'art. 4 comma 2, lettere *a)* e *b)*:

c) gli obiettivi da perseguire per quanto riguarda gli interventi rivolti a sostenere sotto il profilo contenutistico, tecnico e metodologico, didattico, il sistema formativo regionale nonché i corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori di formazione professionale di cui all'articolo 4, comma 3 lettere *a), b), c)* e *d);*

d) gli obiettivi da perseguire per quanto attiene gli interventi di orientamento professionale di cui all'art. 36;

e) una ipotesi di riparto di fondi per ambito provinciale in relazione al volume di attività da realizzarsi.

Sulla base dello schema di progetto di piano triennale, le Province, sentiti i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, i Consigli distrettuali scolastici e le parti sociali, elaborano una proposta di piano triennale nel quale sono indicati con le relative previsioni di spesa:

a) i fabbisogni formativi e le localizzazioni delle attività da realizzarsi nei Centri di formazione professionale pubblici, esistenti o da istituire e quelli convenzionati o da convenzionare nonché degli interventi pubblici e convenzionati di cui all'art. 10;

b) gli investimenti finalizzati alla istituzione, adeguamento, trasformazione delle sedi e delle attrezzature dei Centri di formazione professionale.

Tale proposta deve essere inoltrata alla Giunta regionale entro il mese di marzo.

La Giunta regionale integra e coordina le proposte provinciali in un programma organico triennale, che tiene conto delle esigenze generali e di interesse regionale.

Tale programma viene trasmesso al Consiglio regionale per la dovuta approvazione entro il mese di aprile.

Ove i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, i Consigli distrettuali scolastici e le parti sociali interessate ritengano che le loro istanze siano state disattese dalle Province, possono richiedere ulteriori incontri chiarificatori con la Regione ovvero con l'Assessorato alla Formazione Professionale o la Commissione consiliare competente per materia.

I soggetti di cui al primo comma dell'art. 10 lettere *a* e *b)* che intendono attuare iniziative in materia di formazione professionale dovranno darne preventiva comunicazione alle Province ed alla Regione, ai fini della loro considerazione agli effetti della programmazione provinciale, regionale e del loro coordinamento.

Art. 7
Piano annuale

Le Province, tenuto conto delle previsioni, dei criteri e delle modalità stabilite dal programma pluriennale, elaborano una proposta di piano annuale in cui vengono specificati:

a) l'impegno di spesa riferibile all'esercizio finanziario, con l'indicazione dei costi delle attività programmate;

b) il settore di intervento e il numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare o aggiornare nell'anno, in ciascun settore;

c) il numero, il tipo e la durata dei corsi, la loro articolazione in cicli formativi, la loro localizzazione, il numero degli allievi per ciascun corso, nonché la natura pubblica o convenzionata della gestione;

d) le unità di personale docente e non docente da impegnare per ogni Centro o sede di attività;

e) l'istituzione, l'ammodernamento o l'ampliamento dei Centri e delle sedi pubbliche di formazione professionale;

f) l'ammodernamento o l'ampliamento delle attrezzature dei Centri di formazione professionale pubblici e convenzionati;

g) le provvidenze e le agevolazioni di cui all'art. 16 articolate per tipologia di intervento;

h) gli interventi di raccordo con la scuola secondaria superiore.

Tale proposta deve essere presentata alla Giunta regionale entro il 30 marzo di ogni anno.

La Giunta regionale sulla base della proposta annuale provinciale, sentita la Commissione al piano e la Consulta regionale, predispone lo schema di piano annuale, nel quale, oltre gli elementi presenti nei piani annuali provinciali vengono indicati:

a) le attività previste dall'art. 4 comma 3, lettere *a), b) c), d),* relative alla formazione professionale;

b) le attività e gli interventi di orientamento professionale;

c) le attività e gli interventi relativi all'osservazione sul mercato del lavoro;

d) i progetti speciali da autorizzare al finanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Tale schema di piano annuale viene trasmesso entro il 30 aprile alla Commissione consiliare competente e viene approvato dal Consiglio regionale entro il termine del 30 maggio.

Le attività formative finalizzate alla riqualificazione dei lavoratori, in relazione a programmi di ristrutturazione o riconversione delle aziende collegati o non a processi di mobilità, attuati ai sensi degli articoli 3 e 22 della legge 845/1978, i cui programmi sono soggetti alla approvazione dei competenti organi statali, si realizzano mediante la definizione di appositi piani.

Tali piani, predisposti dall'Assessorato competente, a seguito di istruttorie, le cui procedure e modalità sono definite in sede di regolamento attuativo della presente legge, vengono inoltrati agli organi statali, sentita la Commissione al piano, la Consulta di cui all'art. 42 e la componente Commissione consiliare.

Art. 8
Procedure per l'accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo

La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni di cui al programma triennale regionale e delle disponibilità di bilancio, dirama le direttive per l'accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo in materia di formazione professionale e di quelli integrativi erogati dal Fondo di rotazione o dalla Regione, assicurandone la più ampia diffusione mediante apposito avviso annuale pubblicato nelle forme più idonee.

L'avviso indica le condizioni, le procedure ed i termini per la presentazione dei relativi progetti.

Alla inclusione dei progetti nel piano annuale di formazione professionale ed al conseguente rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti dal presente articolo provvede la Giunta regionale.

Con regolamento saranno dettate le norme di attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle relative ai termini ed alla modalità di inclusione dei progetti nel piano annuale regionale.

Art. 9
Conferenza regionale sulla formazione professionale

La Giunta regionale ai fini della programmazione di cui al precedente articolo 6, promuove la conferenza regionale sulla formazione professionale con l'intento di valutare i fatti occupazionali conseguibili ai vari livelli di qualificazione e quale suo momento di dibattito e di riflessione per l'individuazione dei processi innovativi settoriali a breve e medio termine.

Alla conferenza partecipano le Province, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni e categorie produttive, le Università della Calabria, i rappresentanti degli enti convenzionati e degli operatori della formazione professionale.

La conferenza elabora un documento che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO III
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PIANI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 10
Strutture ed interventi di formazione professionale

L'attuazione dei programmi e dei piani di formazione professionale è realizzata:

a) direttamente nelle strutture regionali, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi dei piani;

b) mediante convenzioni stiupulate ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

I Centri di formazione professionale sono unità logistiche con carattere di stabilità e continuità, impegnate in attività formative mono e plurisettoriali, dotate in misura adeguata di ambienti, laboratori, servizi, attrezzature e del personale necessario, idonee ad assicurare la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo degli interventi formativi previsti dal programma pluriennale e dal piano annuale.

Gli interventi didattici di cui al secondo comma sono progettati in presenza di fabbisogni specifici, senza carattere ricorrente e realizzati in ambienti idonei.

I requisiti professionali dei direttori dei Centri di formazione professionale saranno determinati con apposita legge regionale.

Per quanto riguarda i direttori dei Centri convenzionati si fa riferimento ai requisiti richiesti dal C.C.N.L. del settore.

Art. 11
Centri ed attività di formazione professionale regionali

Le attività di formazione professionale attuate in forma diretta dalla Regione, fanno capo funzionalmente ed organizzativamente all'assessorato alla formazione professionale, salvo quanto previsto dal successivo articolo 40.

Le attività formative del settore socio-sanitario, nel rispetto delle norme di riserva statale di cui all'art. 6 lettera *Q* della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fanno capo all'assessorato alla sanità e i relativi piani vengono predisposti dall'assessorato stesso di concerto con l'assessorato alla formazione professionale. La gestione di tali attività rimane di competenza delle UU.SS.LL.

Spetta alla Giunta regionale, sentito il parere della Consulta e viste le proposte delle Province:

— la individuazione delle sedi da destinare a Centri di formazione professionale a gestione regionale, indicando per ciascuna di esse, la finalizzazione di massima per grossi settori d'intervento;

— la istituzione, la riconversione e l'eventuale soppressione dei Centri in coerenza con le indicazioni contenute nel programma pluriennale.

La Regione può, inoltre, realizzare attività formative specifiche e a carattere non ricorrente, anche in sedi occasionali, pubbliche, private o aziendali a condizione che venga assicurata la disponibilità di strutture, capacità organizzative ed attrezzature idonee.

Art. 12
Enti e attività di formazione professionale a gestione convenzionata

Per l'attuazione degli interventi formativi previsti nel programma pluriennale e nel piano annuale, la Regione può stipulare convenzioni con enti che siano emanazione o delle

organizzazioni democratiche dei lavoratori autonomi e degli imprenditori o di associazioni ed enti con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Per poter avere accesso al regime di convenzione, gli enti di cui al comma precedente, devono possedere i seguenti requisiti:

1) avere come fine la formazione professionale:
2) disporre di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee;
3) non perseguire scopi di lucro;
4) garantire il controllo sociale delle attività;
5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;
7) accettare il controllo della Regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Il riconoscimento dei Centri di formazione professionale è adottato con provvedimento della Giunta regionale e qualora nel corso delle attività vengano meno i requisiti richiesti, la Regione, assegnato un congruo termine per i necessari adeguamenti, revoca il riconoscimento.

Art. 13
Criteri e oggetto delle convenzioni

La Giunta regionale stipula, ai sensi dell'articolo 5 legge 845/1978, le convenzioni con gli enti, imprese e loro consorzi, previsti dall'articolo 12.

Le convenzioni assicurano ai soggetti convenzionati:

— omogeneità di trattamento e parità di condizioni;

— rispetto della proposta formativa;

— responsabilità della gestione, sottoposta alla vigilanza tecnica ed amministrativa della Regione nonché al controllo sul corretto utilizzo dei finanziamenti.

Le convenzioni, predisposte dall'assessorato competente, stabiliscono:

1) la tipologia, la durata dei corsi e il relativo numero di allievi;
2) i Centri di formazione professionale e le sedi in cui si svolgono gli interventi;
3) il numero delle unità di personale (direttivo, amministrativo, docente, ausiliario) necessario;
4) l'obbligo di applicare agli operatori dipendenti dai Centri di formazione professionale degli enti di cui all'articolo 12 il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) l'entità del finanziamento regionale, le modalità di erogazione, rendicontazione e restituzione di eventuali somme non utilizzate;
6) l'obbligo di rendere pubblico il bilancio annuale relativo alle attività formative;
7) l'obbligo di accettare il controllo della Regione sullo svolgimento delle attività e sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati, anche mediante ispezione;
8) l'obbligo di sottostare al controllo sociale delle attività;
9) l'obbligo di applicare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella convenzione, la Giunta regionale, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine, che verrà definito con apposito regolamento, gli adempimenti dovuti, dichiara la risoluzione della convenzione e dispone la revoca dei finanziamenti nonché la restituzione dei fondi già erogati.

La risoluzione della convenzione deve essere deliberata dalla Giunta regionale allorché l'ente convenzionato smette di produrre la rendicontazione dei finanziamenti regionali ricevuti per due anni consecutivi, ovvero non provveda, entro lo stesso termine, alla restituzione delle eccedenze finanziarie accertate e notificate dal competente assessorato.

Capo IV
CONTROLLO SOCIALE E DIRITTO DEGLI ALLIEVI

Art. 14
Funzione del Comitato di controllo sociale

Il controllo sociale della gestione degli interventi di formazione professionale presso ciascun Centro di formazione professionale pubblico o di soggetto convenzionato è assicurato da un apposito Comitato costituito a norma dell'art. 3, ultimo comma lettera *e)* legge n. 845/1978.

Il Comitato di controllo sociale:

— formula proposte per la migliore organizzazione didattica dei Centri di formazione professionale, per le iniziative sperimentali e integrative e per eventuali attività di recupero in favore degli allievi;

— esprime pareri sull'attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi;

— esprime una valutazione sull'organizzazione degli interventi formativi e sui rendiconti finanziari.

Art. 15
Composizione del Comitato di controllo sociale

Il Comitato di controllo sociale nominato dall'Assessore regionale alla formazione professionale è composto da:

1) il direttore del Centro di formazione professionale;
2) n. 2 rappresentanti del personale;
3) n. 1 membro designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
4) n. 1 membro designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
5) n. 1 membro designato dai lavoratori autonomi;
6) n. 1 membro designato dal movimento cooperativo;
7) n. 1 rappresentante degli allievi;
8) n. 1 rappresentante del Comune ove è ubicato il Centro.

Il Comitato di controllo sociale dura in carica due anni ed è validamente costituito anche nel caso in cui manchino una o più designazioni; purché si raggiunga almeno la maggioranza della composizione prevista.

Nella sua prima adunanza il Comitato elegge fra i componenti in carica il Presidente.

Art. 16
Provvidenze e diritti degli allievi

La partecipazione alle attività di formazione professionale è gratuita.

La Regione contribuisce a rendere effettivo il diritto alla formazione professionale mediante provvidenze e agevolazioni da stabilire con i piani annuali di cui all'articolo 7.

I destinatari degli interventi formativi previsti dalla presente legge sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

Gli allievi hanno diritto alle agevolazioni previste per i lavoratori studenti dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché al differimento del servizio militare di leva, ove previsto dalle leggi statali.

Art. 17
Indirizzi di programmazione didattica

Gli indirizzi della programmazione didattica, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 della legge n. 845, devono contenere la tipologia specifica, la durata, le modalità di organizzazione e di conclusione dei corsi, nonché una proposta metodologica per la progettazione didattica degli stessi, tale da consentire in un ambito interdisciplinare e nel rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi, l'unitarietà tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali.

La progettazione didattica del singolo intervento formativo dovrà conformarsi a criteri di polivalenza, nell'ambito della fascia di mansioni interessata ed adattarsi alle diverse situazioni ed esigenze territoriali, tenendo conto dei livelli scolastici di partenza, delle esperienze professionali degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.

Art. 18
Struttura ciclica e modulare degli interventi

Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli ed in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore.

I cicli formativi sono definiti dall'insieme di attività teoriche e pratiche finalizzate al conseguimento di un prefissato obiettivo professionale.

A tal fine, i cicli potranno essere articolati in periodi di attività didattica ed in periodi di esperienza lavorativa presso imprese produttive e di servizi.

Ciascun ciclo è rivolto a gruppi di utenti definiti per indirizzo professionale e per livello di conoscenza teorico-pratica.

Non è consentita la frequenza continua di più di quattro cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di handicaps.

Art. 19
Collegio docenti

All'interno di ciascun Centro, sia pubblico o di soggetto convenzionato, viene istituito il collegio dei docenti, formato dal direttore e dal personale docente di ruolo e non di ruolo.

Spetta al collegio:

a) proporre iniziative che presiedano al funzionamento didattico del Centro al fine di adeguare i programmi di insegnamento a specifiche esigenze locali e favorire il coordinamento interdisciplinare;

b) valutare l'andamento complessivo dell'intervento didattico e della sua efficacia in relazione agli obiettivi programmati, proponendo eventuali misure per il miglioramento dell'attività formativa;

c) collaborare in ordine alla strutturazione dell'orario di lavoro, alla programmazione e allo svolgimento di attività complementari;

d) proporre l'adozione dei libri di testo e la scelta dei sussidi didattici-audiovisivi;

e) proporre iniziative di sperimentazione didattica e aggiornamento dei docenti.

Nei Centri degli enti convenzionati le proposte verranno sottoposte alla verifica e all'approvazione dell'ente, che, in caso di dissenso, dovrà darne motivazione scritta al collegio.

Il collegio è presieduto dal direttore del Centro e si riunisce ogni qualvolta il direttore ne ravvisa la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e comunque con una periodicità non inferiore ai 30 giorni.

Per l'assolvimento dei compiti di cui al punto *a)* il collegio dei docenti può articolarsi in commissioni operative, sulla base dei settori e dei comparti di attività del Centro.

Le riunioni del collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio e in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 20
Raccordi con il sistema scolastico

La formazione professionale non è alternativa rispetto alla scuola secondaria superiore.

La Regione, al fine di facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni scolastiche, mediante apposite convenzioni, mette a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Per gli allievi della formazione professionale che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico senza aver conseguito il relativo titolo di studio, la Regione adotta, con il consenso degli interessati, misure idonee a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate dalla competente autorità scolastica, cui spetta il conferimento del titolo.

Art. 21
Raccordi con il sistema produttivo

La Regione e gli enti di cui all'articolo 12 stipulano convenzioni con le imprese di tutti i settori produttivi per consentire agli allievi che frequentano iniziative formative

professionali, periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione, oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienze di lavoro.

Il tirocinio e le esperienze di cui al comma precedente costituiscono attività formative e pertanto non possono essere utilizzate per scopi di produzione aziendale.

Gli enti di gestione provvedono a coprire gli allievi ed il personale docente contro particolari rischi di infortunio connessi alla suddetta attività.

La Regione può disporre, a favore delle imprese, l'erogazione di contributi per periodi di studio concessi agli apprendisti in aggiunta a quelli previsti a norma di legge e di contratto.

Possono, inoltre, essere istituiti, presso laboratori artigiani, corsi professionali affidati ai titolari delle imprese artigiane che abbiano idonee condizioni didattiche per consentire l'apprendimento del mestiere.

Il regolamento attuativo della presente legge disciplina le tipologie delle attività, i corsi, le procedure e le modalità della formazione professionale previste nel comma precedente.

Art. 22
Attestati di qualifica

Agli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano superato le prove finali è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 845/1978.

L'attestato dovrà conformarsi al modulo ufficiale predisposto dalla Giunta regionale, che dovrà essere sottoscritto dall'assessore regionale alla formazione professionale.

Per gli allievi che abbiano partecipato ad attività di formazione professionale senza conseguire l'attestato di qualifica o di specializzazione è rilasciato, a richiesta, un certificato di frequenza a firma del responsabile del Centro o del responsabile dell'ente gestore del corso.

Nel certificato di frequenza deve essere indicato il tipo di iniziativa formativa, la durata, le caratteristiche del corso e la valutezione del profitto.

Art. 23
Prove intermedie e finali

I corsi delle attività ordinarie si concludono con prove pratiche e colloqui finali diretti ad accertare il grado di preparazione professionale.

Il passaggio da una fase all'altra del medesimo ciclo formativo avviene per scrutinio.

La mobilità da un ciclo formativo ad altro di tipo similare, può avvenire direttamente a seguito di colloquio.

Le prove finali si svolgono dinanzi ad una commissione composta:

a) da un rappresentante della Regione in qualità di Presidente;

b) da un rappresentante dell'ufficio periferico del Ministero Pubblica Istruzione;

c) da un esperto designato dal Direttore dell'ufficio regionale del lavoro e massima occupazione;

d) da un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

e) da un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

f) da due docenti del corso.

A ciascun componente della commissione d'esami, ad eccezione dei dipendenti degli enti convenzionati, spetta, per ogni giorno di seduta, un gettone di presenza, pari al 70 per cento del compenso previsto per i componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti locali.

L'importo dei gettoni di presenza relativo ai dipendenti regionali deve essere, a cura dell'ente convenzionato, versato a favore della Regione Calabria.

Ai dipendenti regionali sarà riconosciuto il trattamento economico di cui all'art. 31 della legge regionale n. 15/1980 e successive modificazioni.

Art. 24
Finanziamenti dei Centri regionali

Fino all'entrata in vigore della delega alle Province, ai Centri regionali sono assegnati i fondi necessari per lo svolgimento dei corsi previsti dal piano annuale e per le attività correlate, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività formativa, mentre continuano ad essere amministrate direttamente dagli uffici centrali regionali per le spese ed il personale di ruolo e a tempo determinato dei Centri regionali, nonché la spesa dei canoni di locazione ed oneri condominiali, contratti di assicurazione, manutenzione straordinaria dei locali.

Per tutte le altre spese relative al funzionamento del Centro e allo svolgimento delle attività, è istituito un fondo di economato gestito dal direttore del Centro, sentito il Comitato di controllo sociale.

Le delibere ed i documenti amministrativi del Centro, a conclusione di ciascun ciclo formativo, sono soggette alla revisione degli uffici regionali, che sottopongono alla Giunta regionale, per l'approvazione, il rendiconto annuale.

Art. 25
Finanziamento degli enti convenzionati

Per lo svolgimento delle attività di formazione professionale i finanziamenti sono erogati dalla Regione con decreto di stanziamento unico per ciascun ente. Il decreto stabilisce per ciascun Centro i finanziamenti in relazione alle seguenti categorie di spese:

1) retribuzione del personale e relativi oneri sociali, in relazione all'organico del personale docente e non docente fissato dalla convenzione;

2) spese di organizzazione e per l'acquisto di materiale didattico;

3) provvidenze per l'attuazione del diritto alla formazione degli allievi;

4) sovvenzioni dirette all'ammodernamento delle attrezzature tecnico-didattiche; il decreto inoltre stabilisce l'ammontare del finanziamento per le eventuali sedi regionali, nella misura e nei casi contemplati dal regolamento di attuazione.

La Regione può anche corrispondere contributi nel quadro dei programmi di aggiornamento, di riconversione e potenziamento dei Centri, funzionali alla realizzazione del piano.

Art. 26
Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione

L'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 25 per tutti i tipi di convenzione viene effettuato secondo le seguenti modalità:

— *Personale* (punto 1 art. 25)

100 per cento all'inizio dell'attività formativa;

— *Altre voci* (punti 2, 3, 4 art. 25)

50 per cento dieci giorni prima dell'inizio dell'attività;

40 per cento a metà dell'attività;

10 per cento al termine delle operazioni formative.

In caso di ritardo nell'approvazione del piano di cui all'art. 7, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare i finanziamenti relativi alla retribuzione del personale e relativi oneri sociali, in relazione all'organico del personale fissato dalla convenzione.

La seconda erogazione è subordinata alla presentazione della rendicontazione delle attività svolte nell'anno formativo immediatamente trascorso o precedentemente concluse.

Spetta all'Assessorato alla formazione professionale definire i criteri e le modalità di rendincontazione sull'impiego dei fondi stanziati.

Art. 27
Assistenza tecnica, vigilanza e controllo

Spettano all'Assessorato regionale alla formazione professionale le funzioni inerenti:

— l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento dei Centri e delle sedi di svolgimento dei corsi;

— l'assistenza tecnica ai Centri, per il migliore conseguimento dei fini formativi;

— la vigilanza ed il controllo tecnico - didattico - amminstrativo - contabile sullo svolgimento delle attività corsuali.

Disfunzioni e irregolarità eventualmente riscontrate in sede di controllo vanno notificate a chiusura dell'ispezione mediante una copia del verbale di accertamento.

Avverso tale verbale l'ente gestore, entro dieci giorni, può inoltrare all'assessorato, per le conseguenti determinazioni, le controdeduzioni alle contestazioni notificate.

Nel caso di constatate gravi irregolarità, la Giunta regionale delibera, a secondo della gravità, la chiusura dei corsi e/o la revoca dei finanziamenti concessi e/o la revoca del riconoscimento di idoneità del Centro.

A sostegno dell'attività di vigilanza, l'assessorato regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può istituire, per problemi specifici, una commissione di esperti e tecnici anche esterni all'Amministrazione regionale.

Art. 28
Beni prodotti

I beni prodotti dagli allievi durante le attività di formazione professionale al termine del corso vanno inventariati e devoluti ad enti ed istituzioni pubblici di assistenza nell'ambito delle rispettive province, previa autorizzazione dell'Assessore alla formazione professionale.

Art. 29
Stato giuridico
e trattamento economico del personale

Fino a quando non sarà provveduto a norma dell'art. 9 comma 3 della legge 21-12-1978, n. 845, il personale della Regione addetto alla formazione professionale, compreso quello operante nel settore formativo socio-sanitario, resta inquadrato nel ruolo unico regionale, contingente della formazione professionale, a norma dell'art. 2 della legge regionale n. 8 del 16 maggio 1980.

Ferme restando le qualifiche funzionali già conseguite, al personale operante al 31-12-1984 in strutture regionali diverse dall'attività formativa, potrà essere applicata la mobilità interna di cui all'art. 8 della legge regionale 22-11-1984, n. 34, nell'ambito dell'intero ruolo unico regionale.

All'atto dell'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate, al personale di cui al comma precedente sarà consentito il diritto di opzione circa la eventuale permanenza nel ruolo regionale, al fine di garantire la conservazione di particolari professionalità già acquisite.

Il rapporto di lavoro del personale in servizio presso i Centri di interventi convenzionati, è disciplinato dai soggetti promotori nel rispetto delle norme stabilite dal C.C.N.L. di categoria.

I requisiti per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale sono determinati ai sensi dell'art. 9 comma I della legge 21-12-1978, n. 845.

Art. 30
Orario lavoro

L'orario di lavoro per tutti gli operatori della formazione professionale, sia della gestione diretta che indiretta, è determinato dai rispettivi C.C.N.L. di categoria.

Art. 31
Albi operatori della formazione professionale

Sono istituiti presso l'assessorato regionale alla formazione professionale due albi degli operatori dei Centri di formazione professionale di cui uno dei Centri pubblici e l'altro degli enti convenzionati; tali albi sono finalizzati alla qualificazione del settore, al governo della mobilità e del nuovo reclutamento.

Gli albi sono divisi:

— per provincia;

— per ambiti disciplinari omogenei, per quanto riguarda i docenti;

— per funzioni, per quanto riguarda il personale non docente.

Per il comparto pubblico l'albo si articola in:

a) personale di ruolo e personale a tempo indeterminato;

b) personale a tempo determinato e aspirante all'incarico.

Per il comparto convenzionato l'albo si articola in:

a) personale a tempo indeterminato compreso il personale utilizzato dagli enti di formazione nei progetti speciali finanziati dal Fondo Sociale Europeo e con il concorso finanziario della Regione;

b) personale a tempo determinato e aspirante all'incarico.

Le modalità, i criteri e le procedure per la tenuta e l'aggiornamento degli albi, nonché l'utilizzazione del personale in essi compreso, saranno stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.

Per quanto riguarda i nuovi aspiranti, i requisiti necessari per la iscrizione agli albi e per la partecipazione ad eventuali corsi abilitanti sono quelli richiesti dalla legge 845/1978.

Il personale compreso nell'albo regionale, sia della gestione pubblica che convenzionata, non direttamente utilizzato per l'attuazione degli interventi formativi, sarà impegnato dalla Regione:

a) nella partecipazione a corsi di aggiornamento, riqualificazione o riconversione, nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale;

b) nella realizzazione di attività di orientamento professionale;

c) nella realizzazione delle attività previste per l'osservatorio regionale e per gli osservatori territoriali sul mercato del lavoro.

L'utilizzazione di detto personale che, comunque, rimarrà nell'ambito del rapporto privato di enti convenzionati presso strutture pubbliche, avverrà secondo una apppsita normativa della Regione.

In caso di chiusura dell'ente di appartenenza e di disponibilità presso strutture pubbliche della Regione o degli enti delegati, l'utilizzazione in dette strutture del personale in mobilità, privo di incarico, avverrà mediante accordi tra Regioni o enti delegati, Organizzazioni sindacali, enti convenzionati.

Art. 32
Commissioni per la gestione degli albi

Per la gestione degli albi di cui all'art. 31 la Giunta regionale costituisce due commissioni composte da:

1) per la gestione pubblica:

a) assessore al ramo o suo delegato;

b) tre rappresentanti del personale che opera nel settore pubblico della formazione professionale;

c) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) un funzionario regionale con funzioni di segretario;

2) per la gestione convenzionata:

a) assessore al ramo o suo delegato;

b) tre rappresentanti degli enti convenzionati;

c) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) un fsnzionario regionale con funzioni di segretario.

I rappresentanti di cui ai punti *b)* e *c)* durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Le commissioni esprimono obbligatoriamente pareri e formulano proposte sulle iniziative dirette alla piena utilizzazione e all'aggiornamento del personale e su ogni altra questione relativa all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le modalità, i criteri, le procedure per la nomina dei componenti di cui alla lettera *b)* dei precedenti numeri 1 e 2, nonché per l'esercizio delle funzioni assegnate alla commissione, sono stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 33
Assunzioni – sostituzioni – mobilità del personale

L'assessorato regionale alla formazione professionale, per esigenze derivanti dalla programmazione regionale, potrà utilizzare, previa consultazione con le Organizzazioni sindacali, il personale dei Centri pubblici di formazione professionale in altri Centri, anche al di fuori della provincia.

A detto personale, nei casi contemplati, si applica il trattamento di missione come previsto dalla legislazione regionale.

Per quanto riguarda, invece, la mobilità del personale degli enti convenzionati si fa riferimento al C.C.N.L.

Per far fronte ad eventuali necessarie sostituzioni di personale in servizio, i Centri pubblici e convenzionati devono accertare la disponibilità nell'albo regionale del personale occorrente.

Prima di procedere a nuovi incarichi gli enti convenzionati sono tenuti ad utilizzare i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato eventualmente in mobilità o con orario ridotto, in rapporto alla qualifica professionale richiesta, con l'impegno al rispetto, da parte del lavoratore dipendente, della proposta formativa dell'ente convenzionato, al fine di garantire l'attuazione dell'art. 3 lettera *c)*, art. 4 lettera *h)* e art. 7 ultimo comma della legge n. 845/1978, nel rispetto dei diritti riconosciuti al lavoratore dall'art. 3 lettera *g)* della legge n. 845/1978 e dagli artt. 1 e 8 della legge n. 300/70.

In mancanza di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato eventualmente in mobilità o con orario ridotto, gli enti convenzionati dovranno fare ricorso agli albi regionale del personale.

Art. 34
Prestazioni professionali

Qualora gli interventi di formazione professionale prevedano l'insegnamento di specifiche materie richiedenti particolare esperienza o specializzazione tecnico-scientifica, i soggetti

che svolgono corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione possono ricorrere a collaboratori didattici o esperti che non risultino inclusi nell'albo di cui all'art. 31.

Le prestazioni di tali collaboratori ed esperti saranno regolate unicamente con incarichi di collaborazione professionale, escludendo, in ogni caso, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.

Gli enti convenzionati per avvalersi delle prestazioni professionali di cui al primo comma debbono essere preventivamente autorizzati dal competente assessorato regionale.

Art. 35
Formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale

La Regione promuove iniziative al fine di assicurare il costante sviluppo qualitativo della formazione professionale e il continuo adeguamento delle attività formative all'evoluzione culturale, tecnologica e scientifica.

A tal fine la Regione, nell'ambito del programma pluriennale e del piano annuale, predispone organici interventi volti alla formazione, aggiornamento e riqualificazione anche mediante stages aziendali, del personale operante nella formazione professionale, compreso quello impegnato nelle strutture convenzionate. È fatto obbligo al suddetto personale di partecipare alle iniziative promosse e/o gestite dalla Regione, di cui al precedente comma.

Art. 36
Interventi per l'orientamento professionale

La Regione disciplina le attività di orientamento quale parte integrante del normale percorso formativo dei giovani e degli adulti, nell'intento di creare le condizioni per il loro autorientamento. A tal fine concorda e realizza d'intesa con le competenti autorità scolastiche regionali e con i Consigli scolastici distrettuali, un'attività unitaria e continua di orientamento scolastico e professionale.

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma, la Regione:

a) attiva interventi di animazione ai problemi dei soggetti coinvolti in processi di transizione dalla scuola al lavoro, da lavoro a lavoro e dalla formazione al lavoro;

b) provvede alla diffusione di informazioni quantitative e qualitative sul mercato del lavoro, rivolte agli organi collegiali della scuola, a genitori, allievi, insegnanti, lavoratori, operatori economici, alle parti sociali ed alle associazioni con finalità formative e sociali;

c) provvede alla raccolta, elaborazione, diffusione degli elementi conoscitivi concernenti: l'ordinamento scolastico regionale e statale; l'ubicazione delle istituzioni scolastiche e delle strutture di formazione professionale sul territorio regionale; la scolarità, le propensioni, scelte e motivazioni scolastiche e professionali dei giovani;

d) elabora sussidi per l'attività orientativa, promuove iniziative di studi e di sperimentazione didattica ed ogni altra iniziativa comunque relativa alla materia del presente articolo;

e) provvede all'interscambio di esperienze culturali e lavorative, ad incontri tra associazioni nazionali, federazioni sindacali all'estero e figli degli emigrati, pubblicizzando le iniziative di cui al presente articolo, previe intese con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al primo comma dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per la realizzazione delle attività di orientamento professionale la Giunta regionale istituisce apposite strutture operative territoriali, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

Art. 37
Istituzione dell'Osservatorio sul mercato del lavoro

La Regione, nel rispetto dell'attività degli uffici statali istituzionalmente competenti in materia, promuove e coordina una attività di osservazione permanente sul mercato del lavoro, al fine di conoscere, mediante studi e rilevazioni sistematiche, i termini quantitativi e qualitativi delle componenti strutturali della domanda e dell'offerta del lavoro e le relative dinamiche, necessari per assolvere alle funzioni di programmazione, di interventi di orientamento e di formazione professionale, di cui all'art. 3 della legge 21-12-1978, n. 845.

Per realizzare gli scopi di cui al comma precedente viene attivato l'ufficio «Osservatorio sul mercato del lavoro» presso l'assessorato regionale alla formazione professionale.

Art. 38
Funzioni dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro

Spetta all'Osservatorio sul mercato del lavoro, sempre con la salvaguardia di analoghe attività da parte di uffici statali:

— la definizione dei criteri metodologici di ricerca e dei programmi operativi di rilevazione;

— l'elaborazione di particolari indagini a carattere integrativo rispetto alle fonti disponibili anche mediante convenzioni con enti ed istituti pubblici e privati le cui previsioni di consulenza, informazione, ricerca ed elaborazione attengano alle finalità del presente articolo;

— la raccolta dei flussi informativi provenienti dagli Osservatori territoriali e da organismi ed enti pubblici privati, curandone l'omogeneizzazione e la collocazione in quadri di riferimento comuni;

— l'organizzazione di incontri, confronti di ipotesi e risultati, con le forze sociali, gli enti economici-territoriali, le Università statali e gli uffici periferici dello Stato, strutture di orientamento scolastico e professionale, altri enti o associazioni interessati;

— l'elaborazione di un rapporto annuale sullo stato dell'occupazione per tutti i settori ed attività, nonché sui quantitativi e qualificativi della manodopera e le previsioni occupazionali e la predisposizione di un piano regionale per fabbisogni formativi, basato sulle risultanze delle proprie attività di studio, ricerca, analisi ed elaborazioni.

L'osservatorio sul mercato del lavoro si avvale della consulenza di un comitato scientifico formato da esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale e scelti tra docenti universitari competenti in materia di mercato del lavoro, scienze matematiche, statistiche, economiche e sociali e/o tra operatori del settore di provata qualificazione tecnica, dai responsabili degli Osservatori territoriali, da rappresentanti dello ISFOL.

Compito precipuo di tale comitato è quello di dare veste operativa alle scelte del servizio, elaborando programmi tec-

nico-organizzativi, con particolare riferimento ai problemi di metodologie della rivelazione e della elaborazione delle informazioni.

Art. 39
Compiti dell'Osservatorio

L'Osservatorio regionale si articola in Osservatori provinciali, con il compito di raccogliere sistematicamente dati e informazioni sulle dinamiche demografiche, sulla composizione della struttura scolastico-formativa, sulla struttura produttiva e dell'occupazione, sulla composizione della forza lavoro, utilizzando fondi disponibili e collaborando a eventuali ricerche programmate e attivate dal servizio regionale, su specifiche realtà produttive e particolari segmenti di forza lavoro.

Per il reperimento di tali informazioni gli Osservatori territoriali possono avvalersi della collaborazione del Ministero del Lavoro e del Ministero della Pubblica Istruzione, della Camera di Commercio, degli enti previdenziali ed assicurativi, delle organizzazioni imprenditoriali dei lavoratori autonomi, delle associazioni cooperative e delle Organizzazioni sindacali.

Per il reperimento delle informazioni sulle imprese l'Osservatorio territoriale si avvale del disposto dell'art. 4, primo comma, lettera *f*, della legge 22-7-1981, n. 628.

Art. 40
Attività libere di formazione professionale

La Regione può riconoscere attività di formazione professionale svolte da enti, associazioni e organizzazioni anche non convenzionate.

Tale riconoscimento, da cui non può sorgere alcun diritto a contributi e finanziamenti regionali, è accordato su istanza del soggetto gestore dei corsi.

A tal fine si richiede:

— che i corsi siano compatibili con i piani regionali di formazione professionale;

— che l'ente disponga di strutture logistiche idonee, attrezzature, capacità organizzative;

— che le rette di frequenza siano ritenute congrue;

— che il personale impiegato sia in possesso dei necessari requisiti e venga assunto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti;

— che vengano applicati gli indirizzi e l'articolazione didattica di cui alla presente legge.

Qualora si rilevi il venir meno di uno dei requisiti richiesti o di irregolarità attinenti lo svolgimento delle attività, il riconoscimento viene revocato con provvedimento della Giunta regionale.

Gli allievi dei corsi riconosciuti sono ammessi a sostenere le prove finali secondo le norme di cui all'art. 23.

Col superamento dei corsi finali gli allievi conseguono un attestati di qualifica professionale o di specializzazione rilasciati dagli enti promotori e vistati dall'assessore regionale competente con la stessa validità degli attestati di cui all'art. 22.

Art. 41
Presa d'atto di corsi liberi

Possono ottenere la presa d'atto da parte della Regione i corsi liberi a carattere professionale svolti da enti, associazioni ed organizzazioni anche non convenzionati che:

— offrono adeguate garanzie di idoneità organizzative e di congruità di mezzi rispetto ai programmi perseguiti;

— si sottopongono al controllo della Regione.

A coloro che frequentano i corsi previsti nel presente articolo viene rilasciato previo superamento di una prova finale, un attestato di frequenza e profitto sul modello approvato dalla Giunta regionale, vistato, su richiesta del soggetto gestore, dall'assessorato al ramo.

La presa d'atto ha efficacia annuale e può essere revocata quando si rilevi il venir meno dei requisiti richiesti.

Art. 42
Consulta regionale

È istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale, con compiti di consultazione, pareri e proposte sulle attività di formazione professionale, orientamento ed osservazione sul mercato del lavoro.

In particolare effettua:

— consulenze nelle funzioni di programmazione e di indirizzo delle attività;

— esprime parere in merito all'attuazione dei piani;

— propone iniziative e provvedimenti relativi alla materia di cui alla presente legge.

La Consulta è composta da:

1) l'assessore regionale alla formazione professionale - presidente;
2) un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti;
3) due rappresentanti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative sul territorio nazionale;
4) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi per ciascuno dei settori: agricoltura, commercio, turismo, artigianato, su designazione delle relative associazioni;
5) un rappresentante per ciascuno degli enti delegati;
6) due rappresentanti degli enti convenzionati;
7) un rappresentante della Consulta giovanile;
8) un rappresentante della commissione nazionale per l'impiego;
9) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro;
10) il sovrintendente scolastico regionale o suo delegato;
11) n. 7 docenti designati dalle Università della Calabria per i seguenti settori:
    — economia politica;
    — economia e politica industriale;
    — pianificazione territoriale;
    — scienze statistiche;
    — informatica;

— agraria;

— energie alternative.

Partecipano ai lavori della commissione gli assessori regionali (o loro delegati) alla Programmazione, Sanità, Turismo, Agricoltura, Industria, Commercio, Artigianato, Servizi Sociali e Cooperazione.

Per la formulazione dei pareri richiesti ai sensi della presente legge è assegnato un termine perentorio di 30 giorni, trascorso il quale, l'atto si considera valido a tutti gli effetti, anche in assenza del parere.

I compiti di segreteria della Consulta sono affidati ad un funzionamento dell'assessorato alla formazione professionale.

La Consulta resta in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

Per lo svolgimento delle sue funzioni la Consulta adotta un regolamento interno e può strutturarsi per gruppi di lavoro.

Ai membri della Consulta viene corrisposto, se spettante, un gettone di presenza equivalente a quello percepito dai membri del Comitato di controllo sugli atti degli Enti locali.

Art. 43
Funzioni delegate

Fino all'entrata in vigore della legislazione nazionale di riordino del sistema delle autonomie locali e comunque fino a quando non sarà definito il ruolo dell'ente intermedio, vengono delegate alle Province:

a) le funzioni amministrative per l'attuazione dei piani di formazione professionale che non siano riservate alla Regione;

b) il coordinamento amministrativo e didattico di tutte le attività formative;

c) la nomina dei membri del Comitato di controllo sociale;

d) la nomina delle commissioni per le prove finali e per il conseguimento dell'attestato.

Per la realizzazione delle attività delegate la Regione:

a) assegna funzionalmente ai soggetti destinatari di delega in base allo art. 10 della legge regionale n. 34 del 22-11-1984:

— il personale regionale impegnato in attività aventi sede nel territorio provinciale;

— il personale regionale impegnato negli uffici di coordinamento provinciale;

b) assegna i fondi necessari relativi:

— alle spese di organizzazione generale e funzionalità logistica delle strutture operative;

— alle spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività didattiche e per i sussidi agli allievi dei Centri di formazione professionale e degli interventi a gestione diretta;

— al finanziamento delle attività di formazione professionale degli enti ed altri soggetti delegati.

La Provincia partecipa alla programmazione regionale delle attività formative secondo le modalità e le procedure stabilite dagli artt. 6 e 7.

Inoltre essa formula proposte alla Giunta regionale in ordine alla mobilità del personale assegnato, nonché alla istituzione, soppressione e riconversione dei Centri regionali.

Rimangono alla Regione le funzioni concernenti:

a) i rapporti con i competenti organi centrali e periferici dello Stato;

b) la presentazione al Ministero del Lavoro dei progetti di formazione per i quali sia previsto il contributo o l'integrazione dei fondi comunitari;

c) la stipula delle convenzioni di cui all'art. 13;

d) la vigilanza ed il controllo sulla realizzazione pubblica e convenzionata dei piani e sulla attività privata di cui agli artt. 40 e 41;

e) le attività previste dall'art. 4, III comma, lettere *a), b), c)* e *d);*

f) gli indirizzi di programmazione didattica di cui all'art. 17;

g) le attività di osservazione sul mercato del lavoro e di orientamento professionale.

La Provincia partecipa alla programmazione regionale della formazione professionale, secondo le modalità e le procedure stabilite dallo art. 6, presentando, dopo averle raccordate, le proposte formative espresse in ambito provinciale dagli Enti locali, dalle imprese e dagli enti di formazione.

Art. 44
Inizio e revoca delle deleghe

La data di inizio dell'esercizio delle funzioni delegate è stabilita dalla Giunta regionale in corrispondenza dell'anno formativo 1985/1986 e può avvenire anche gradualmente e per singole materie.

Qualora gli enti delegati non esercitino le funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, previa assegnazione di adeguato termine, li surroga negli adempimenti di loro competenza.

Art. 45
Articolazione del settore della formazione professionale

Il settore della formazione professionale è articolato nei seguenti servizi:

1) servizio studi e programmazione;
2) servizio tecnico;
3) servizio assistenza tecnica, vigilanza e controllo;
4) servizio affari generali e dell'amministrazione del patrimonio e del personale.

Il servizio studi e programmazione acquisisce le conoscenze ed i dati necessari al funzionamento del sistema formativo regionale, elabora i piani ed i programmi degli interventi formativi, delle iniziative di sperimentazione e di progettazione didattico-metodologico, di orientamento professionale, di aggiornamento degli operatori del settore e di adeguamento delle strutture formative. Stabilisce rapporti permanenti col tessuto delle piccole e medie imprese impegnate nell'attuazione di strategie di sviluppo, nell'introduzione di sistemi robotizzati e di centri operativi automatizzati e sull'introduzione di nuovi prodotti.

Esso si articola nei seguenti uffici:

1) ufficio studi, ricerche e documentazione;

2) ufficio osservazione mercato del lavoro;

3) ufficio programmazione;

4) ufficio orientamento professionale;

5) ufficio per l'innovazione tecnologica.

Il servizio tecnico svolge le funzioni inerenti all'attuazione dei piani e programmi regionali nel settore della formazione professionale, in collegamento con gli enti delegati, nonché quelli relativi alla rendicontazione dei finanziamenti erogati.

Esso si compone dei seguenti uffici:

1) ufficio gestione diretta e convenzionata;

2) ufficio fondo sociale europeo;

3) ufficio rendicontazione.

Il servizio assistenza tecnica vigilanza e controllo fornisce l'assistenza tecnica, amministrativa e didattica alle iniziative del sistema formativo regionale, svolge la funzione di controllo sulle relative attività anche ai fini della verifica del corretto utilizzo dei finanziamenti erogati ed assolve i compiti di accertamento richiesto da altri servizi, dagli enti delegati e dalle Commissioni consiliari regionali permanenti.

Esso si compone dell'ufficio assistenza tecnica vigilanza e controllo.

Il servizio degli affari generali e dell'amministrazione del patrimonio e del personale svolge compiti di carattere generale non rientranti nella competenza specifica di altri servizi, attende alle funzioni inerenti alla mobilità ed all'amministrazione del personale ed a quelle relative alla gestione di beni patrimoniali e delle risorse finanziarie.

Si compone dei seguenti uffici:

1) ufficio degli affari generali;

2) ufficio della ragioneria e del patrimonio;

3) ufficio del personale della formazione professionale.

I seguenti uffici avranno un'articolazione provinciale:

1) ufficio osservazione mercato del lavoro;

2) ufficio orientamento professionale;

3) ufficio per l'innovazione tecnologica;

4) ufficio assistenza tecnica, vigilanza e controllo.

L'organico dei servizi e degli uffici, nonché i requisiti professionali degli addetti, saranno disciplinati con apposita legge regionale.

Art. 46
Stanziamenti

Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale saranno istituiti a decorrere dall'anno finanziario 1985 appositi capitoli cui faranno carico:

a) spese per lo svolgimento delle attività di formazione orientamento professionale ed osservazione territoriale sul mercato del lavoro;

b) spese per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il riattamento ed il restauro di immobili per la realizzazione dell'attività di formazione, di orientamento e degli osservatori territoriali;

c) spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per nuove strutture di formazione, orientamento e per l'Osservatorio sul mercato del lavoro.

Gli stanziamenti relativi ai capitoli summenzionati, saranno determinati per ciascun anno finanziario con la legge di approvazione del relativo bilancio ed ivi confluiranno anche i flussi finanziari provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione di cui all'art. 25 della legge 845/1978.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47
Personale precario

Tenuto conto del permanere delle esigenze funzionali che hanno determinato nel tempo l'assunzione di personale precario così come individuato, nel numero e nel livello funzionale, dall'unita tabella esplicativa dell'organico regionale addetto alla formazione professionale, nonché della necessità di dare un assetto definitivo ai ruoli del personale regionale della formazione professionale, in via eccezionale, la dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale – contingente del personale operante nel sistema formativo a gestione diretta della Regione Calabria, viene aumentata di n. 266 unità.

La tabella *b)* di cui all'art. 2 della legge regionale n. 8 del 6-5-1980 e quella di cui all'art. 6 della legge regionale n. 35 del 22-11-1984, sono così modificate:

Contingente dell'amministrazione regionale addetto alla formazione professionale

LIVELLI FUNZIONALI	Personale di cui alle L.R. n. 8 del 16-5-1980 e n 35 del 22-11-1984	Personale di cui agli artt 47 e 48 della presente legge	TOTALE GENERALE
8 Dirigente	12	—	12
7 Esperto	40	—	40
6 Istruttore	121	77	198
5 Collaboratore	520	118	638
4 Applicato Op. Spec.	152	45	197
3 Operatore Qualif.	27	1	28
2 Commesso	77	25	102
1 Ausiliario	3	—	3
	Totale 952	**Totale 266**	**Totale 1.218**

Art. 48
Immissione nel ruolo unico regionale

Nel ruolo unico regionale contingente della formazione professionale – di cui al precedente articolo, sono immessi, previa accertamento finale sulla formazione conseguita nell'apposito corso di aggiornamento e riqualificazione previsto dall'art. 50:

a) a domanda, gli operatori della formazione professionale addetti alle attività formative gestite direttamente dalla Regione, ivi compreso il personale docente del settore formativo

socio-sanitario, con rapporto a tempo indeterminato in atto alla data del 30 giugno 1984, che risultino, comunque, in servizio nell'anno formativo 1983/1984;

b) previo superamento di un concorso per titoli ed esami, riservato agli operatori della formazione professionale addetti anch'essi alle attività formative gestite direttamente dalla Regione, ivi compreso il personale docente del settore formativo socio-sanitario, i quali abbiano prestato servizio, con incarico non inferiore a 10 ore settimanali, per un periodo di tempo di almeno cinque mesi continuativi nell'anno formativo 1983/1984 o che abbiano maturato il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato, per avere prestato servizio per due anni formativi nell'ultimo quinquennio anteriore al 31-12-1984 e ottenuta la nomina per il terzo anno formativo.

Il concorso di cui al precedente comma, lettera *b),* sarà indetto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la normativa regionale di recepimento degli accordi contrattuali nazionali e sulla base delle procedure che saranno fissate con provvedimento della Giunta regionale.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti, oltre a versare nelle condizioni del primo comma, debbono possedere i requisiti richiesti dalle leggi regionali per l'ammissione all'impiego, fatta eccezione per il limite massimo di età ivi previsto.

I singoli candidati sono ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni previste nel provvedimento di assunzione, giusta la tabella di comparazione di cui all'art. 3 della L.R. n. 8 del 16-5-1980.

I candidati dichiarati vincitori sono tenuti ad assumere servizio nella sede cui saranno destinati con atto del Presidente della Giunta regionale.

In caso di mancata partecipazione ai concorsi ovvero se la partecipazione ai concorsi riservati abbia dato esito negativo, il rapporto di lavoro dei singoli impiegati cessa, a decorrere dal momento della esecutività della deliberazione della Giunta regionale di approvazione delle risultanze concorsuali e della graduatoria finale.

Il bando che indice il concorso di cui al primo comma, lettera *b),* individua:

1) la ripartizione dei posti per singoli profili professionali fino ella concorrenza dei posti disponibili per ciascun livello funzionale, come determinati nella tabella di cui al precedente art. 47, tenuto altresì conto degli effetti del conferimento dei posti ai sensi della lettera *a)* del primo comma;

2) requisiti generali di ammissione integrati da quanto previsto in proposito dalle declaratorie dei profili professionali allegate al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale;

3) il programma e le materie degli esami.

La commissione d'esame, per la valutazione dei titoli e delle prove di esame di cui al primo comma, lettera *b),* del presente articolo, ha a disposizione 100 punti, 50 dei quali sono riservati alle prove di esame, articolate come segue:

a) prova scritta punti 25;

b) colloquio punti 25;

per la valutazione dei titoli, la commissione dispone di punti 50 così articolati:

a) titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 45;

b) titoli di studio o accademici: fino a un massimo di punti 4, di cui 1 per il diploma;

c) titoli professionali o diversi dalle altre categorie: fino ad un massimo di 1 punto.

L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale di cui al primo comma, punti *a)* e *b),* ha efficacia, agli effetti giuridici ed economici, dalla data del decreto di nomina in ruolo.

Art. 49
Corso di aggiornamento e riqualificazione

Gli operatori che hanno titolo, ai sensi del primo comma, lettera *a)* e *b)* dell'art. 48 all'immissione nel ruolo unico regionale, debbono frequentare un apposito corso di aggiornamento e riqualificazione organizzato dalla Regione, il cui esito, da verificarsi mediante accertamento finale, per singolo livello e profilo professionale, sulla formazione conseguita, costituirà titolo per l'ordine di precedenza nella iscrizione nel predetto ruolo.

La frequenza al corso è obbligatoria e non potrà essere inferiore ai 4/5 delle lezioni previste nel predetto corso, salvo comprovate cause di forza maggiore, nel qual caso il candidato avrà comunque diritto a sostenere la prova di accertamento finale.

Art. 50
Regolamento di attuazione

Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio regionale adotterà il relativo regolamento di attuazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, addì 19 aprile 1985

DOMINIJANNI

(3036)

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. **19.**

Integrazione alla legge regionale n. 18 dell'8 agosto 1984 recante: «Norme sulla disciplina dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali».

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale *della Regione n. 31 del 29 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO, A SEGUITO DI RINVIO, HA RIAPPROVATO CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI; IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA NON HA PROMOSSO LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE NÉ QUELLA DI MERITO PER CONTRASTO DI INTERESSI, DAVANTI ALLE CAMERE;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo Unico

L'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 18 viene integrato con il seguente terzo comma:

«Per i consiglieri regionali che, all'entrata in vigore della legge regionale n. 18 dell'8 agosto 1984, sono in carica da oltre due legislature, l'ammontare dell'indennità di fine mandato è aumentata, per ogni anno di mandato successivo al decimo anno, della misura del 50 per cento dell'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita in carica dai consiglieri cessati dal mandato».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, addì 19 aprile 1985

DOMINIJANNI

(3037)

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1985, n. 20.

Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali nn. 14/1973, 18/1975, 1/1978, 4/1980, 4/1982 e 4/1984.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale *della Regione n. 32 del 29 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine di cui all'articolo 1, comma primo, della legge regionale n. 14 del 30 agosto 1973: «Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale, già prorogato al 31 dicembre 1977, con legge regionale n. 18 del 28 maggio 1975, al 31 dicembre 1979 con legge regionale n. 1 del 5 gennaio 1978, al 31 dicembre 1981 con legge regionale n. 4 del 28 gennaio 1980, al 31 dicembre 1983 con legge regionale n. 4 del 22 febbraio 1982 e successivamente al 31 dicembre 1984 con legge regionale n. 4 del 23 marzo 1984», è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1985.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, addì 22 aprile 1985

DOMINIJANNI

(3038)

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1985, n. **21.**

Norme per il recepimento dell'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dell'Ente di sviluppo agricolo in Calabria (ESAC).

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale *della Regione n. 33 del 29 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Campo di applicazione e durata

Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di fine servizio del personale dell'ESAC sono disciplinati dalle presenti norme, con cui si recepisce l'accordo del 29-4-1983 concernente il personale delle Regioni a Statuto Ordinario, nonché quello dipendente dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti.

Il trattamento economico, individuato secondo i livelli retributivi annui lordi previsti dall'art. 10 del contratto del 29-4-1983, decorre dal 1° gennaio 1983, scadrà il 31 dicembre 1984 e protrarrà i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985, mentre quello giuridico decorre dal 1° gennaio 1982.

I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalità concordate nel richiamato accordo nazionale del 29-4-1983, (Art. 21).

Art. 2
Ruolo e livelli funzionali

Il personale dell'ESAC è inquadrato in un ruolo unico suddiviso nei seguenti livelli e qualifiche funzionali:

I addetti alle pulizie

II ausiliarie

III operatore

IV esecutore

V collaboratore professionale

VI istruttore

VII istruttore direttivo

VIII funzionario

IX prima qualifica dirigenziale

X seconda qualifica dirigenziale

La funzione di coordinamento è conferita dal Consiglio di Amministrazione al personale inserito nella seconda qualifica dirigenziale che continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni della propria qualifica, secondo i criteri e le modalità previste dall'accordo nazionale del 29-4-1983.

Art. 3
Trattamento del Direttore Generale

Al Direttore Generale dell'Ente spetta il trattamento previsto per il secondo livello dirigenziale con attribuzione della funzione di coordinamento di cui all'allegato *A)* della presente legge.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal Direttore Generale in carica.

Art. 4
Requisiti per l'accesso all'impiego

Per l'accesso agli impieghi si richiedono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35; sono fatte salve le deroghe ai limiti di età previste per i dipendenti pubblici e le eccezioni per particolari categorie di cittadini stabilite da leggi speciali;

c) buona condotta;

d) godimento dei diritti politici;

e) titolo di stsdio;

f) idoneità fisica all'impiego.

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi è il seguente:

a) diploma di laurea per le qualifiche individuate dai livelli funzionali VII-VIII-IX e X;

b) diploma di scuola media superiore per le qualifiche individuate dai livelli funzionali V e VI;

c) diploma di scuola media inferiore per le qualifiche individuate dai livelli funzionali III e IV;

d) diploma o attestato di licenza elementare per le qualifiche individuate dai livelli funzionali I e II.

Art. 5
Concorsi per l'accesso
alle qualifiche funzionali

Il concorso è indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno per tutti i posti appartenenti alla medesima qualifica funzionale che si sono resi vacanti nell'anno precedente.

Il relativo bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia, in tale qualifica, una anzianità di servizio di almeno 5 anni e del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre.

A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Si applicano le norme dello Stato sulle ammissioni obbligatorie, sulle riserve dei posti e sulle preferenze.

Per l'accesso a regime alla prima qualifica dirigenziale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali: il 25% dei posti è riservato ai dipendenti inquadrati all'VIII livello funzionale con tre anni di anzianità nella qualifica; alla seconda qualifica dirigenziale si accede per concorso interno per titoli ed esami scritti e orali, per non meno del 70% dei posti disponibili riservati al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con tre anni di anzianità nella qualifica e, per i restanti posti per concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali.

I concorsi per le singole qualifiche non potranno essere banditi fino a quando il personale in servizio risulti in soprannumero rispetto ai livelli posti in organico.

Nel bando di concorso saranno altresì disciplinate le modalità di formazione e di utilizzazione della graduatoria in conformità alle vigenti disposizioni previste per i dipendenti della Regione Calabria.

Art. 6
Svolgimento di concorsi

Il concorso consiste in una valutazione comparativa della preparazione e delle attitudini professionali degli ammessi effettuata dalla commissione di esami di cui al successivo art. 7.

La valutazione è operata sulla base di prove scritte, esercitazioni pratiche prove orali e colloqui secondo le modalità fissate dal relativo bando.

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito del bando per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con provvedimento del Presidente.

Art. 7
Commissione esaminatrice

Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate dal Consiglio di Amministrazione e sono così composte:

— dal Presidente dell'Ente e da un Consigliere di Amministrazione da lui designato con funzioni di Presidente;

— dal Direttore Generale;

— da due Consiglieri di Amministrazione;

— da tre membri esterni esperti nelle materie che formano oggetto della prova di esame, dei quali uno designato dall'Assessore all'Agricoltura;

— da un rappresentante sindacale con qualifica funzionale non inferiore a quella cui si riferisce il concorso. Per i concorsi di ammissione alle qualifiche funzionali comprese nei livelli V e superiori, uno dei tre esperti deve essere docente universitario.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario con qualifica funzionale non-inferiore all'ottavo livello.

Art. 8
Nomina in ruolo

Il provvedimento di nomina in prova e quello di nomina in ruolo sono adottati dal Consiglio di Amministrazione e comunicati all'interessato.

Il candidato nominato in prova, se non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

La nomina in prova del dipendente che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissatogli decorre agli effetti economici, dal giorno di inizio delle prestazioni.

La nomina definitiva in ruolo viene conferita dopo il superamento del periodo di prova di cui al successivo articolo.

Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio in ruolo a tutti gli effetti.

Al personale in servizio di prova si applicano, salvo quanto diversamente disposto, le norme per il personale in ruolo.

Art. 9
Periodo di prova

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Il dipendente in prova svolge le mansioni affidategli nei vari settori di lavoro ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione eventualmente previsti dall'Amministrazione.

Sull'attività prestata dal dipendente in prova è redatta dettagliata relazione da parte del dirigente preposto alla unità organica cui il dipendente stesso è assegnato.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

In caso di giudizio sfavorevole il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione del personale, ha la facoltà di prorogare il periodo di prova per altri sei mesi decorsi i quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Consiglio stesso, sentita la Commissione del personale procede alla risoluzione del rapporto di lavoro con provvedimento motivato. In caso di risoluzione del rapporto spetta all'interessato l'indennità di anzianità.

I periodi di assenza a qualsiasi titolo non sono utili ai fini del computo del periodo di prova.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso già dipendente di ruolo che provenga da qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo purché nella qualifica di provenienza abbia superato il periodo di prova.

Art. 10
Giuramento

L'impiegato deve, a pena di decadenza, prestare il giuramento prima di assumere servizio di ruolo nei modi secondo la formula stabilità per gli impiegati dello Stato.

Art. 11
Livelli di accordo

Si individuano i seguenti livelli di accordo:

a) **regionale:** oltre a recepire gli effetti giuridici, normativi, economici e l'ordinamento professionale e quanto altro regolato in sede di trattativa nazionale tra le organizzazioni sindacali di categoria dei dipendenti delle Regioni a Statuto ordinario, regola l'attuazione di una serie di istituti previsti dallo stesso accordo nazionale di lavoro.

Per tale livello di accordo la delegazione di parte pubblica è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e dal Presidente dell'E.S.A.C. o da un suo delegato.

b) **aziendale:** l'accordo aziendale riguarda le condizioni di lavoro nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici; individua la rispondenza delle prestazioni ai profili professionali inerenti la qualifica funzionale risultante dall'ordinamento stabilito dal C.C.N.L.: le articolazioni dell'orario di lavoro; verifica la condizione per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati nel C.C.N.L.; definisce ed attua progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.

Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi nazionali.

Per tale livello di accordo la parte pubblica è rappresentata dal Presidente dell'E.S.A.C. o da un suo delegato.

Art. 12
Part-time

In via sperimentale l'E.S.A.C. può procedere alla trasformazione di posti in organico, ad orario pieno, in posti ad orario ridotto nel limite massimo che sarà definito in sede di accordi decentrati, nell'intesa che ad ogni posto di tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale.

Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale articolato su cinque giorni lavorativi settimanali.

Al rapporto di lavoro part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro a tempo pieno ivi compresa l'incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali.

In particolare stabilisce:

a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;

b) il trattamento economico è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno ivi compresa la indennità integrativa speciale;

c) il salario di anzianità è quello previsto per il restante personale calcolato sul 50% dello stipendio spettante al personale di pari qualifica ad orario intero;

d) al personale a part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia, in quanto dovute;

e) il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie ne può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro;

f) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizioni funzionali di direzione e di coordinamento di strutture operative.

I posti in organico a tempo pieno che si possono convertire in part-time possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra il I ed il VI livello.

Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantità di posti a tempo pieno convertibili a part-time saranno definiti in sede di accordi decentrati a livello aziendale.

Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti.

Le assunzioni a part-time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Le norme del presente articolo operano con effetto dalla emanazione della normativa statale concernente la regolamentazione degli aspetti previdenziali del rapporto a tempo parziale.

Art. 13
Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, l'E.S.A.C. garantisce una costante e tempestiva informazione alle Organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti dell'Ente.

L'informazione riguarda sia gli atti ed i provvedimenti che direttamente attengono alle materie predette, sia agli atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

L'informazione si attua in via preventiva con le OO.SS. a livello orizzontale territoriale se riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali ed a livello di OO.SS. di categorie aziendali se riguarda l'organizzazione di lavoro e provvedimenti concernenti il personale.

Attraverso le contrattazione decentrata, a livello aziendale saranno definite le modalità ed i tempi della informazione.

Per le finalità di cui al primo comma si tengono inoltre periodiche conferenze di servizio.

Art. 14
Formazione ed aggiornamento professionale

L'E.S.A.C. promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

La definizione dei piani dei corsi di qualificazione ed aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore è demandata alla contrattazione articolata a livello aziendale.

Il personale, che in base ai predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui l'E.S.A.C. lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'E.S.A.C.

Qualora i corsi si svolgono fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

L'attività di formazione è finalizzata:

a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni o dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato;

b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

Art. 15
Mobilità

La mobilità del personale fra l'E.S.A.C. e la Regione Calabria già prevista dall'art. 24 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 e la mobilità del personale nell'ambito degli Enti di Sviluppo, deve rispondere ad esigenze di servizio ed anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;

b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;

d) il reciproco interesse dell'Ente di provenienza, dell'Ente di nuova destinazione e del dipendente.

La mobilità interna dell'E.S.A.C. che comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è effettuata dall'Amministrazione secondo criteri generali da definire previo confronto con le OO.SS. di categoria. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle OO.SS..

Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale devono essere accertati i necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di contrattazione decentrata, anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica della idoneità alle mansioni.

Qualora la mobilità interna dell'Ente comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'Amministrazione provvede, sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità e alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi a livello decentrato.

Fermo restante le riserve di legge, la mobilità esterna si attua nell'ambito di posti disponibili per concorso pubblico.

In sede di contrattazione decentrata a livello aziendale verrà stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento.

A tal fine l'E.S.A.C., con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, porrà un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

La copertura dei posti è effettuata attraverso graduatorie formate da una commissione nominata dall'Ente e della quale facciano parte rappresentanti delle OO.SS. aziendali in base a

criteri e modalità concordati in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti e dei motivi di studio.

Tale mobilità è subordinata comunque al consenso dell'E.S.A.C.

Al personale interessato ai processi di mobilità di cui sopra spette ove, dovuta, la indennità di missione o di trasferimento previste dalla normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 16
Trattamento economico

Il trattamento economico di attività è costituito dai seguenti elementi:

a) trattamento economico lordo annuo relativo a ciascuna qualifica funzionale indicato nell'allegato *A)*;

b) tredicesima mensilità da corrispondersi entro il 16 dicembre di ogni anno pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo corrispondente a quello spettante a ciascun dipendente alla data del 31 dicembre in proporzione al servizio prestato nell'anno;

c) quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per i dipendenti civili dello Stato;

d) indennità integrativa speciale nella misura e con le modalità stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 17
Orario di lavoro

L'orario di lavoro settimanale viene stabilito in 36 ore da articolarsi su cinque giornate lavorative.

In sede di contrattazione decentrata, a livello aziendale, sarà stabilita la relativa articolazione oraria.

La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita in un arco massimo di dieci ore giornaliere.

Art. 18
Calcolo dello stipendio orario giornaliero

Lo stipendio orario è determinato dividendo per 1872 quello annuo in godimento.

Lo stipendio giornaliero si ottiene moltiplicando quello orario per il rapporto tra 36 ed il numero dei giorni in cui è articolato l'orario settimanale di servizio.

Art. 19
Salario di anzianità

Al personale, nell'arco di vigenza della presente legge, verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma fissa per ciascun livello nelle seguenti misure annue:

I livello	lire 198.000
II livello	lire 216.000
III livello	lire 234.000
IV livello	lire 267.000
V livello	lire 312.000
VI livello	lire 330.000
VII livello	lire 384.000
VIII livello	lire 518.000
IX livello	lire 672.000
X livello	lire 840.000

Qualora il rinnovo del prossimo contratto non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di eguale importo.

Art. 20
Salario accessorio

Al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano una erogazione di servizio di almeno 12 ore compete l'indennità di turno mensile di lire 25.000.

L'indennità oraria per orario ordinario notturno è di lire 1.080 ordinario festivo di lire 1.215 ordinario notturno festivo di lire 1.300.

L'indennità di reperibilità si applica nelle situazioni riguardanti le attività di protezione civile di guardia fuoco; il compenso previsto è di lire 600 orarie.

I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati in sede di accordo decentrato.

Art. 21
Compenso per lavoro straordinario

Le aliquote orarie per il lavoro straordinario sono calcolate con gli stessi criteri e modalità previsti per i dipendenti della Regione Calabria di cui all'art. 39 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 34.

È fatto salvo, fino all'entrata in vigore della presente legge, il trattamento finora goduto dal personale.

Art. 22
Trattamento di missione e trasferimento

Al personale inviato in missione o trasferito d'ufficio spetta il trattamento previsto dalla normativa disciplinante la materia relativa ai dipendenti civili dello Stato secondo le seguenti modalità di equiparazione;

a) i livelli funzionali compresi dal I all'VIII corrispondono rispettivamente a quelli omologhi statali;

b) il IX ed il X, livello funzionale corrispondono alle qualifiche statali di I dirigente e dirigente superiore.

Art. 23
Congedo ordinario

L'impiegato ha diritto ad un congedo ordinario retribuito della durata di 26 giorni lavorativi. Si considerano lavorativi i cinque giorni settimanali previsti dal precedente articolo 17 fatta esclusione delle festività infra-settimanali.

Agli impiegati sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare, ai sensi della legge dicembre 1977, n. 937.

La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

Per l'anno solare di assunzione spetta il congedo in misura proporzionale al numero dei mesi in servizio.

Il congedo ordinario è irrinunciabile. Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per esigenze di servizio. In tal caso dovrà essere goduto entro il 1° semestre dell'anno successivo.

Art. 24

Congedi straordinari

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'impiegato, sulla base di idonea documentazione può fruire di congedi straordinari così disciplinati:

— *congedo straordinario retribuito:*

a) per matrimonio giorni 15 continuativi;

b) per esami fino a 20 giorni nell'anno, per la giornata di esami e di effettuazione di concorsi o abilitazione, oltreché nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede ove si effettua la prova disti oltre cento chilometri dalla residenza;

c) per donazione di sangue per il giorno del prelievo;

d) per cure: le giornate di congedo straordinario potranno essere concesse nel rispetto delle vigenti norme in materia previa idonea certificazione medica e con dimostrazione dell'avvenuta terapia;

e) per gravi motivi, fino a 5 giorni nell'anno su semplice richiesta;

f) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell'arco del triennio a trattamento intero, con facoltà di controllo medico da parte dell'Amministrazione;

g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 1204 del 30 dicembre 1971 e successive modificazioni, con trattamento intero nel periodo di esenzione obbligatoria;

h) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per l'anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente della fruizione ove la frequenza venga, per qualsiasi ragione, interrotta.

L'istituto si applica ad un numero di impiegati, non superiore al 35% dell'organico per ciascun anno scolastico;

i) per richiamo alle armi e per obblighi di leva nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

— *congedo straordinario non retribuito:*

1) fino ad un anno per motivate ragioni personali e di famiglia previa autorizzazione del Comitato esecutivo, sentita la Commissione del personale;

2) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni dopo il primo mese di congedo retribuito con facoltà di controllo medico da parte dell'Amministrazione.

Il congedo straordinario non retribuito riduce proporzionalmente il congedo ordinario; quello di cui al punto 1) non è utile ai fini giuridici ed economici.

I congedi, di cui ai punti *a), b), c), d), e);* sono concessi dai dirigenti della struttura organizzativa di secondo grado da cui dipende l'impiegato.

Art. 25

Assenza per malattia

L'impiegato, nell'ipotesi di malattia ha titolo di assentarsi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo massimo continuativo di ventisei mesi.

Due periodi di assenza per malattia si formano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata quando tra essi non intercorre un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi, a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario e straordinario retribuito.

La durata complessiva dell'assenza non può superare in ogni caso i ventisei mesi in un quinquennio, le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare i due anni e mezzo nel quinquennio.

Nel corso per l'assenza per malattia all'impiegato compete il seguente trattamento economico:

— intero per i primi tredici mesi;

— ridotta al 50% con conservazione integrale degli assegni per carichi di famiglia, per i successivi sette mesi;

— nessuno emolumento per i restanti sei mesi.

Il periodo di assenza per il quale è dovuto l'intero trattamento economico è costituito dai primi tredici mesi di ogni nuova spettativa.

Qualora l'infermità che è motivo dell'assenza, sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane inoltre, per tutto il periodo dell'assenza, il diritto dell'impiegato agli assegni interi, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

Il tempo trascorso in assenza per malattia è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'assenza per malattia eccedente i trenta giorni comporta la riduzione proporzionale del congedo ordinario. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia è facoltà dell'Amministrazione verificare lo stato e la durata della malattia stessa.

Per i controlli medico fiscali, l'Ente si avvale delle strutture dell'USL competente per territorio.

Alle visite per tale accertamento può assistere un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'impiegato è sempre tenuto a dare comunicazione immediata e comunque entro la mattinata della impossibilità di prestare servizio a causa di malattia ed a produrre certificato medico se lo stato di malattia si prolunghi oltre due giorni lavorativi.

Qualora l'esistenza e l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto avere luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Art. 26

Equo indennizzo

L'Ente, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, corrisponde all'impiegato un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita.

Valgono a riguardo le norme contenute nell'art. 68 del D.P.R. 10 gennaio 1955 n. 3, nonché negli artt. 48, 49 e 50 del D.P.R. 8 maggio 1959 n. 868, e successive modificazioni e integrazioni.

Se più favorevoli, sono estese al personale dell'Ente le norme dello Stato che dovessero modificare ed integrare la normativa di cui al precedente comma.

Alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve le norme di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 8 se più favorevoli al personale nella determinazione dell'equo indennizzo.

Art. 27
Provvedimenti disciplinari

Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed al danno cagionato all'Ente od a terzi, ai provvedimenti disciplinari previsti per le stesse infrazioni commesse dai dipendenti civili dello Stato.

Per la disciplina relativa alla contestazione delle infrazioni ai doveri d'ufficio, alla nomina ed ai compiti dell'istruttore, dei consulenti tecnici, al diritto di difesa ed alle procedure davanti alle commissioni disciplinari, si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 28
Cessazione del rapporto di impiego

La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazione disciplinare richiamate nel precedente art. 28, può avvenire:

a) per dimissioni volontarie accettate;

b) per decadenza dell'impiego, quando il dipendente perda o si accerti che sin dall'inizio del rapporto non possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione ovvero non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli;

c) per dispensa dal servizio per motivi di salute quando il dipendente non sia in grado di riassumere il servizio dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per malattia spettantegli;

d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.

Sono estesi ai dipendenti dell'Ente le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato in materia di destituzione di diritto, nonché di sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria dall'impiego.

All'atto della cessazione dal servizio spetta al dipendente una indennità di anzianità, a totale carico dell'Ente, pari a tanti dodicesimi del trattamento economico in godimento per quanti sono gli anni di servizio prestati presso l'Ente nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esclusivamente dalle leggi vigenti.

Sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dal personale

Art. 29
Rapporto di lavoro a tempo determinato

Per l'assunzione a tempo determinato trova applicazione la norma di cui al D.P.R. 276/1971.

Art. 30
Diritti politici e sindacali

— *(svolgimento di incarichi pubblici)*

L'autorizzazione da assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento di incarichi pubblici – prevista dall'art. 2 della legge n. 1078/1966 e da altre norme legislative – non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale per incarichi per particolari impegni e rilevanza, a 18 ore settimanali.

L'ESAC procederà con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione all'entità degli incarichi svolti.

— *(atti discriminatori)*

È vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le libertà personali e sindacali dei dipendenti, l'esercizio dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.

L'esercizio della libertà sindacale non può essere motivo di pregiudizio all'impiegato nel corso del rapporto di impiego. Ogni atto contrario è nullo.

— *(diritto di associazione e di attività sindacale)*

I dipendenti dell'E.S.A.C. hanno diritto di riunirsi nei luoghi ove prestano servizio fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o una parte di essi, sono indette dalle OO.SS. e comunicate per iscritto al Presidente dell'E.S.A.C. possibilmente due giorni prima allo scopo di regolare l'uso dei locali.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso nei termini di cui sopra, dirigenti sindacali, esterni all'Ente.

I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata all'inizio di ogni anno a livello nazionale dalle organizzazioni di categoria.

La relativa riscossione viene effettuata dall'Amministrazione mediante trattenute mensili il cui ammontare viene versato entro 30 giorni secondo le modalità indicate dalle OO.SS.

— *(aspettative e permessi per attività sindacali)*

I dipendenti dell'E.S.A.C. per funzioni di carattere sindacale nazionale sono, a domanda da presentare per il tramite delle competenti Organizzazioni, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il contingente complessivo è fissato in tre unità da attribuire alle OO.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale.

Ai dipendenti collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti a carico dell'Ente, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti nel livello di appartenenza.

L'aspettativa ha termine per la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale e comporta il rientro immediato del dipendente nella propria sede di servizio.

Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive Organizzazioni hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi

retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le OO.SS. di tre ore pro-capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dal Comitato esecutivo dell'Ente di intesa con le rappresentanze sindacali del personale dell'ESAC.

Le aspettative sindacali sono considerate periodo di servizio a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario.

— *(locali in uso alle Organizzazioni sindacali e diritto di affissione)*

Presso la sede della Presidenza dell'ESAC viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle OO.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale.

L'ESAC pone, altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune per ogni Capoluogo di Provincia e per l'Ufficio di Crotone, all'interno di una sede dell'Ente.

All'interno delle unità, sede o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti per l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti la materia sindacale o di lavoro.

— *(tutela dei dirigenti delle rappresentanze sindacali)*

Il passaggio da altra sede o ad altro ufficio o comando dei dirigenti della R.S.A. può essere disposto solo previo nulla osta del sindacato di appartenenza.

Art. 31

Equiparazione tra le qualifiche del cessato ordinamento ed i livelli funzionali - Inquadramento nel ruolo unico del personale dell'E.S.A.C.

Ai dipendenti dell'Ente, viene attribuita, con decorrenza 1° gennaio 1983, il livello funzionale equiparato alla qualifica ricoperta alla medesima data secondo la seguente tabella:

Qualifiche attuali personale Ente L.R. 24-3-1982, n. 8	Equiparazione personale Ente di cui all'intesa 21-6-1982 G.U. n. 168	*Livello Funzionale da* attribuire di cui all'accordo 29-4-1983 G.U. n. 207
Commesso e agente tecnico	III livello	III livello
Archivista dattilografo e operatore tecnico	IV livello	IV livello
Assistente e assistente tecnico	V livello	VI livello
Collaboratore e collaboratore tecnico	VI livello	VII livello
I qualifica professionale	VII livello	VIII livello
Dirigente e dirigente superiore	VIII livello	I qualifica dirigenziale

NORME TRANSITORIE

In sede di prima applicazione il personale che alla data del 30-9-1978 rivestiva la qualifica di coadiutore superiore e qualifiche equiparate, viene collocato nel V livello funzionale.

In sede di prima applicazione il personale che alla data del 30-9-1978 rivestiva la qualifica di Segretario Capo e qualifiche equiparate viene collocato nel VII livello funzionale.

In sede di prima applicazione il personale che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/1982 rivestiva la qualifica di Direttore di Sezione e qualifiche equiparate viene collocato nel VIII livello funzionale.

Il collocamento del personale nei livelli funzionali individuati con le modalità di cui ai precedenti commi, viene operato nei limiti dei contingenti numerici specificati nell'allegato *B)*.

Le operazioni di inquadramento da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo dell'Ente dovranno essere effettuate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32

Attribuzione della 2ª qualifica dirigenziale

Alla seconda qualifica dirigenziale si accede mediante concorso per titoli.

Alla selezione è ammesso a partecipare il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale, secondo i seguenti criteri e modalità.

Il Comitato Esecutivo dell'Ente con proprio atto deliberativo attribuirà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i secondi livelli dirigenziali, sulla base dei titoli posseduti dai candidati.

Il personale che intende partecipare alla selezione dovrà presentare, nel termine di trenta giorni, dalla data di pubblicazione della presente legge, apposita domanda corredata da un curriculum professionale su un modulo predisposto dall'Amministrazione dell'Ente, nonché i titoli posseduti.

I criteri di selezione sono stabiliti mediante punteggio da attribuire ripartito come segue e fino ad un massimo di punti trentacinque.

Titolo di studio: diploma di laurea punti 5; seconda laurea punti 3;

Assunzione in carriera direttiva punti 2;

Corsi di prefezionamento o di specializzazioni indetti da pubbliche amministrazioni o da università punti 2;

Servizio prestato in qualifiche non inferiori a Direttore d'Ufficio e q.e. per ogni anno punti 0,50;

Servizio prestato in qualifiche superiori a Direttore di Ufficio e q.e. per ogni anno punti 1.

Fino alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto comunque salvo il trattamento economico acquisito dal personale con qualifica di Dirigente Superiore.

Art. 33

Riequilibrio anzianità

Il riequilibrio tra anzianità giuridica ed anzianità economica per i dipendenti dell'ESAC viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale di cui alla legge regionale 29 marzo 1982, n. 8 con riferimento alla data del 31-12-1982.

I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:

a) valutazione per intero, in termini di classi e/o scatti, in mesi degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento dell'operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali e Regioni;

b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nelle qualifiche inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti alle qualifiche inferiori di riferimento computando sempre anche il servizio prestato presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali e Regioni.

L'importo derivante da detta operazione di riequilibrio decurtato del 7% definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.

Viene comunque garantito nel nuovo livello retributivo l'incremento di stipendio maturato nel precedente livello base previsto dalla legge regionale 24-3-1982, n. 8, ove tale incremento risultasse superiore a quello determinato ai sensi dei punti *a)* e *b)* del presente articolo.

Art. 34
Opzione sul trattamento pensionistico

Il personale dell'Ente è iscritto alla Cassa di Previdenza per i Dipendenti degli Enti locali, fatta salva per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di optare per il mantenimento della iscrizione all'INPS.

L'opzione deve essere esercitata entro cinque anni dalla data di comunicazione di inquadramento nel ruolo unico provvisorio dell'Ente.

L'onere finanziario sarà a totale carico dell'Ente da fare gravare sul bilancio regionale.

Art. 35
Fondo di previdenza

Il fondo di previdenza, ai sensi del 2° comma dell'art. 14 della legge 20-3-1975, n. 70, è conservato limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della richiamata legge 20-3-1975, n. 70.

Art. 36
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si fa riferimento alle leggi regionali ed alle norme vigenti per il personale di ruolo della Regione Calabria.

Vengono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale dell'Ente sulla base delle disposizioni del precedente ordinamento.

Art. 37
Onere finanziario

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i capitoli di spesa nn. 20, 21, 22, 24, 30, 31, 33, 35 del bilancio di previsione dell'E.S.A.C. per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 38
Entrata in vigore della legge

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, addì 22 aprile 1985

DOMINIJANNI

ALLEGATO *A*
QUALIFICHE FUNZIONALI E LIVELLI RETRIBUTIVI

Le qualifiche funzionali e la funzione dirigenziale sono indicate nella presente tabella che forma parte integrante della presente legge.

Alle stesse corrispondono i seguenti livelli retributivi annui lordi:

I livello	L. 3.300.000
II livello	L. 3.600.000
III livello	L. 3.900.000
IV livello	L. 4.450.000
V livello	L. 5.200.000
VI livello	L. 5.500.000
VII livello	L. 6.400.000
VIII livello	L. 8.640.000
IX livello	L. 11.200.000
X livello	L. 14.000.000

Sono previste le seguenti indennità:

a) il compenso per la funzione di coordinamento è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000;

b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000;

c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con la direzione di una struttura organizzativa di primo grado compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000;

d) al personale inquadrato nell'VIII livello con direzione di unità operativa organica compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000;

e) al personale inquadrato nei livelli VII e VI compete una indennità fissa per 12 mensilità di L. 360.000;

f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo pastorale) inquadrato nel V livello compete l'indennità fissa annua per 12 mensilità di L. 600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;

g) al personale inquadrato nei livelli V, IV e III compete una indennità fissa per 12 mensilità di L. 100.000. Tale indennità non compete al personale del V livello che percepisce l'indennità di L. 600.000 di cui alla precedente lettera *f)*;

h) al personale del II livello compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 60.000. Al personale del I livello non compete alcuna indennità;

i) al personale inquadrato nel IV e III livello destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare rischio compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 240.000. Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di L. 120.000 spettante al personale inquadrato nel IV livello e III livello che presta servizio in settori di attività diversa.

ALLEGATO *B*

CONTINGENTI NUMERICI DEL PERSONALE

I livello	Contingente N.	—
II livello	Contingente N.	40
III livello	Contingente N.	35
IV livello	Contingente N.	300
V livello	Contingente N.	100
VI livello	Contingente N.	298
VII livello	Contingente N.	180
VIII livello	Contingente N.	122
IX livello	Contingente N.	110
X livello	Contingente N.	15
Totale		**N. 1.200**

ALLEGATO *C*

PRIMA QUALIFICA FUNZIONALE

Addetto alle pulizie

DECLARATORIA DI QUALIFICA

La qualifica funzionale di addetto alle pulizie comporta attività semplici di tipo manuale, che richiedono comuni conoscenze pratiche ed anche, l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune per lo svolgimento dei compiti di pulizia dei locali.

L'addetto alle pulizie non ha alcuna apprezzabile autonomia, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Per l'accesso alla qualifica funzionale di addetto alle pulizie è richiesto l'assolvimento della scuola dell'obbligo.

SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE

Ausiliario

DECLARATORIA DI QUALIFICA

L'ausiliario è adibito a compiti che presuppongono solo comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.

In particolare l'ausiliario è addetto a compiti di:

a) custodia e sorveglianza di locali ed uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura;

b) anticamera ed aula, nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici;

c) dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio;

d) prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza;

e) commissione anche esterne al luogo di lavoro;

f) esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità.

Le mansioni della qualifica di ausiliario si integrano con quelle della qualifica di addetto alle pulizie.

La qualifica funzionale di ausiliario comporta attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola conservazione.

L'ausiliario non ha alcuna apprezzabile autonomia, se non quella limitata alla esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Per l'accesso all'esterno alla qualifica funzionale di ausiliario è richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

TERZA QUALIFICA FUNZIONALE

Operatore

DECLARATORIA DI QUALIFICA

L'operatore è addetto a:

a) prestazioni tecnico-manuali e amministrativo semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non shecializzate;

b) conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura;

c) conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione;

d) attività agricole e forestali;

e) altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

f) compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Le mansioni dell'operatore possono integrarsi con quelle delle qualifiche precedenti, purché siano tra di loro omogenee e complementari.

Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di operatore le posizioni di lavoro che comportano attività prevalentemente esecutive o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.

Le predette attività richiedono una preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro e

di procedure predeterminate, acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.

L'operatore ha autonomia e responsabilità operativa limitata all'esecuzione corretta del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Per l'accesso dall'esterno è richiesta la licenza della scuola dell'obbligo: può, altresì, essere richiesto il possesso di particolari qualificazioni professionali.

QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE

Esecutore

DECLARATORIA DI QUALIFICA

L'esecutore:

a) eseoue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni;

b) collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa delle pratiche;

c) esegue attività di stenografia e/o dattilografia, da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione;

d) provvede alla collezionatura dei dattiloscritti;

e) effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite;

f) è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi.

Le attività sono svolte in forma integrata, costituendo una unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

L'esecutore è, altresì, addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate, relative a:

a) attività agricole e forestali;

b) sorveglianza idraulica;

c) servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari;

d) riparazione, collaudo e anche, ove occorra, conduzione di autoveicoli;

e) conduzione di operatrici semoventi;

f) riproduzione lito-tipografica e confezionamento di stampati;

g) altri servizi tecnico-operativi.

Tali attività comportano l'impiego di macchine automatiche complesse, di cui l'esecutore garantisce l'ordinaria manutenzione e lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché di operazioni amministrative complementari.

Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di esecutore, per la quale è richiesta una preparazione professionale specifica, le posizioni di lavoro che comportano attività specializzate nel campo amministrativo, contabile e tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

L'attività dell'esecutore può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile.

L'esecutore ha autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate; la conseguente prestazione lavorativa comporta una responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.

Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di esecutore è richiesto il possesso della licenza della scuola dell'obbligo, nonché, ove richiesto, una specializzazione professionale. Può, altresì, richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE

Collaboratore professionale

DECLARATORIA DI QUALIFICA

Il collaboratore professionale è addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operaio ed operatori ad alta specializzazione, con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro minor contenuto professionale: può avere funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza.

Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di collaboratore professionale le posizioni di lavoro che attengono ad attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative; possono altresì essere richieste una preparazione tecnica e una particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro, con eventuale impiego di apparecchiature complesse.

L'autonomia operativa del collaboratore professionale è completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali; la conseguente prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta ed, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

Per l'accesso dall'esterno alla qualifica di collaboratore professionale è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché una specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

SESTA QUALIFICA FUNZIONALE

Istruttore

DECLARATORIA DI QUALIFICA

L'istruttore cura:

a) nel campo amministrativo:

— la raccolta, la conservazione e il reperimento di documenti. atti e norme:

— la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice di elementi (atti dati istruttori e documenti) anche complessi, secondo istruzione di massima;

— la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse;

— la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria;

— la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti;

— la rendicontazione, le attività economali correnti e la rilevazione statistica;

— altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

b) nel campo dell'informazione e dell'elaborazione dati:

— la minutazione dei programmi;

— la gestione operativa degli impianti di elaborazione;

— il controllo delle informazioni input/output;

— la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi;

c) nel campo tecnico:

— le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.) connesse con la posizione di lavoro e con il titolo professionale posseduto.

Con riferimento alle attività tecnico-operative, l'istruttore:

— svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i risultati della produzione;

— conduce impianti e macchinari che comportano alta specializzazione;

— sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto;

— controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

La posizione di lavoro dell'istruttore può, altresì, comportare la funzione docente nel settore della formazione professionale, che richiede, quali titolo di studio, il diploma di scuola media superiore.

Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di istruttore le attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore.

L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e, altresì, il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni pratiche di un certo rilievo.

L'istruttore ha un grado di iniziativa nell'ambito di istruzione di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività dell'addetto, per l'assolvimento della quale è richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale; a diretta responsabilità in ordine alla corretta esecuzione del proprio lavoro ed alla organizzazione e coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.

Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di istruttore è richiesto il possesso della licenza di scuola media superiore o titolo equipollente.

SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE

Istruttore direttivo

DECLARATORIA DI QUALIFICA

L'istruttore direttivo svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito della unità organica cui è inserito.

L'istruttore direttivo si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche eventualmente predisposti dal sistema informativo per la programmazione; provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienze, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Con riferimento ai compiti attribuiti, l'istruttore direttivo:

a) espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale;

b) definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa;

c) redige provvedimenti e schemi di provvedimenti;

d) cura la corrispondenza e le relazioni esterne;

e) relazione periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti;

f) svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi ed atti di programmazione;

g) partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti;

h) collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificaazione programmati per la unità organica in cui è inserito.

La posizione di lavoro di istruttore direttivo può, altresì, comportare la funzione docente nel settore della formazione professionale, che richiede quale titolo di studio il possesso del diploma di laurea.

Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di istruttore direttivo le posizioni di lavoro che comportano:

a) attività di natura tecnica, amministrativa e contabile, consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati;

b) attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione;

c) interpretazione di norme e dei dati elaborati, nonché applicazione di procedure;

d) collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale;

e) eventuale coordinamento di gruppi informali di lavoro e organizzazione di unità semplici.

L'istruttore direttivo ha iniziativa nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima, anche individuando i procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro; ha la responsabilità diretta dei risultati delle attività svolte, nonché di quelle del gruppo coordinato.

Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di istruttore direttivo è richiesto il possesso del diploma di laurea.

OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE

Funzionario

DECLARATORIA DI QUALIFICA

Il funzionario svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa; svolge, altresì, attività di organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado di incidenza degli interventi.

Nello stesso ambito il funzionario collabora, predisponendo i relativi atti e documenti, alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri e istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi, in relazione ai compiti affidati.

Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione: si avvale anche degli strumenti e metodologie informative ed informatiche; espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsaabilità professionale per la quale è prevista specifica abilitazione.

Nell'ambito dell'unità organica complessa, il funzionario può essere incaricato della responsabilità – con compiti di indirizzo della attività degli addetti – di una unità operativa organica eventualmente prevista. In tale ipotesi verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dai programmi di lavoro e dalle norme; definisce le procedure correnti, segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro.

Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di funzionario le posizioni di lavoro che comportano:

a) attività di studio, di ricerca e di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale;

b) il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici;

c) l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà.

L'attività è caratterizzata da difficoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali e comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

Per l'accesso dall'esterno alla qualifica di funzionario è richiesto il diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione del caso di prestazione professionale.

Funzione dirigenziale

La funzione dirigenziale è volta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale, di indirizzo, coordinamento e controllo dell'Ente in conformità ai principi definiti nello statuto e in attuazione degli indirizzi politico-amministrativo formulati dal Consiglio di Amministrazione.

Essa si esplica essenzialmente mediante:

a) il raccordo delle strutture tecnico-amministrative con gli organi politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi ed alla loro attuazione e verifica;

b) il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi.

L'esercizio della funzione dirigenziale, inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, è caratterizzata da:

a) preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari; collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche; utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

b) piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione e utilizzazione delle risorse assegnate;

c) diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Attribuzioni e compiti dei dirigenti

In armonia con quanto previsto nel precedente articolo e in relazione alle strutture organizzative cui sono preposti, i dirigenti organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativo, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.

Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per le analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e

la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.

A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti.

Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificando lo stato di attuazione ed i risultati.

Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metedologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare la osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi/benefici.

Ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:

a) l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione delle strutture, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

b) la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

c) l'emanazione di atti di rilevanza esterna loro attribuiti o delegati nel rispetto delle norme statutarie;

d) l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

e) la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione;

f) la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa, nei limiti fissati dalla vigente normativa.

Responsabilità dei dirigenti

I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite, nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici o delle attività cui sono preposti.

In particolare sono responsabili:

a) dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;

b) delle disposizioni da loro impartite;

c) del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio e della attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto della adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.

I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto della Direzione Generale avverso il quale vanno formulate precise giustificazioni entro 30 giorni; qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione da parte del Consiglio di Ammonistrazione.

Si conferma per la dirigenza, la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.

L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi statutari.

Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura operativa, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.

Prima qualifica funzionale dirigenziale

Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile d'ufficio e/o per compiti di studio e ricerche dirette alla formazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle proprie competenze per materie, per obiettivo e/o per territori.

Il dirigente d'ufficio organizza il lavoro richiesto per l'espletamento puntuale e corretto degli adempimenti di competenza della unità di base affidatagli, in coerenza e in sintonia con l'attività del servizio cui appartiene: verifica lo stato di attuazione delle pratiche, adottando le disposizioni necessarie per il migliore impiego del personale in forza; risponde del lavoro e dei risultati conseguiti al dirigente del servizio di appartenenza.

Seconda qualifica funzionale dirigenziale

Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile di servizio e/o di struttura organizzativa di secondo grado per materia comogenea o per compiti di studio, di ricerca e per elaborazioni complesse dirette alla formulazione e ralizzazione dei programmi nell'ambito delle proprie competenze per materia, per obiettivo e/o per territorio.

Dirige ed organizza il lavoro del servizio affidato, adottando le disposizioni necessarie per assicurare un'ottimale utilizzazione del personale in forza da impiegare nell'attuazione dei programmi definiti dagli organi all'uopo preposti.

In caso di inadeguata operosità ed efficienza di un proprio settore di lavoro, il dirigente di servizio, in accordo col dirigente responsabile, può assumere iniziative idonee per ripristinare la efficienza e la produttività del settore interessato.

Il dirigente di servizio risponde del proprio lavoro e dei risultati conseguiti al dirigente con funzione di coordinamento della propria area operativa.

Funzione di coordinamento

La funzione di coordinamento prevista dall'art. 2 è esplicata a livello di area operativa omogenea da un dirigente che opera in collegamento con i servizi e la direzione generale,

assicurando un permanente e funzionale accordo tra i servizi appartenenti ad una stessa area omogenea, coordinandone i compiti per una realizzazione coerente, efficiente ed equilibrata dei programmi generali e settoriali tesi a conseguire gli obiettivi verso cui tende l'attività istituzionale dell'E.S.A.C.

La funzione di coordinamento è attribuita al personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, che continua a esercitare contemporaneamente, le funzioni della propria qualifica durante l'incarico a tempo determinato con una durata massima di un quinquennio; l'incarico stesso può essere rinnovato alla scadenza o revocato dal Consiglio di Amministrazione.

Direttore Generale

Coordina le attività dell'Ente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, curando il collegamento tra l'organo che stabilisce l'indirizzo politico-organizzativo dell'Ente ed i dirigenti dei servizi, o dirigenti con incarico di coordinamento se nominati, per l'attuazione della attività istituzionale dell'Ente.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; controfirma i contratti e gli atti che comportano impegno di spesa e firma di mandati di pagamento e le reversali d'incasso.

Svolge tutte le altre funzioni demandategli da leggi o regolamenti dell'Ente.

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale su delibera del Consiglio di Amministrazione un dirigente della seconda qualifica dirigenziale può essere incaricato di sostituire il Direttore Generale in caso di assenza o impedimento.

(3039)

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1985, n. **22.**

Integrazione alla legge regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 603 del 1° marzo 1985 e recante: «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 marzo 1979, n. 4, 6 agosto 1981, n. 14 e 27 ottobre 1983, n. 26.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale *della Regione n. 34 del 30 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla fine del secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 603 del 1° marzo 1985 e recante: «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 marzo 1979, n. 4, 6 agosto 1981, n. 14 e 27 ottobre 1983 n. 26» sono aggiunte le seguenti parole: «esclusa comunque la qualifica di dirigente».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, addì 24 aprile 1985

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1985, n. **23.**

Norme di attuazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale *della Regione n. 34 del 30 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private, convenzionate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con Unità Sanitarie Locali della Regione, che cessino dal rapporto convenzionale, ha titolo alla riserva dei posti nel limite massimo previsto dall'articolo 15 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 nei pubblici concorsi e nelle assunzioni per chiamata diretta.

La domanda di ammissione al concorso o alla selezione deve essere corredata:

a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di impiego continuativo nonché l'intervenuto licenziamento, entro il biennio precedente la data del bando, per motivi di cui al primo comma;

b) da una attestazione rilasciata dal Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale convenzionata con la struttura privata comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.

Con deliberazione della Giunta regionale può essere prevista la riserva di cui al precedente primo comma anche nei casi di modifica del rapporto convenzionale per riduzione complessiva di attività.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale n. 18/1980.

Art. 2

Per l'immediato ed improrogabile adempimento degli obblighi convenzionali della Regione Calabria e dell'Unità Sanitaria Locale n. 18 con sede in Catanzaro nei confronti dell'Università degli studi di Reggio Calabria, facoltà di medicina e chirurgia con sede in Catanzaro, istituita con legge 24 agosto 1982, n. 590, il personale, già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso la casa di cura Villa Bianca, San Francesco e Scermino ubicate in provincia di Catanzaro, cessato dal rapporto di lavoro entro il 30 novembre 1984, a seguito di formale disdetta della convenzione, è mantenuto in servizio nella posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale dei diversi ruoli, fino all'espletamento dei concorsi pubblici da bandirsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle riserve di cui al precedente articolo 1.

Art. 3

All'onere derivante dalla presente legge, valuto in lire 5 miliardi per l'anno 1985, si provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Fondo Sanitario Nazionale, parte corrente).

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, addì 24 aprile 1985

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1985, n. **24.**

Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Presidi Multizonali di Prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale *della Regione n. 34 del 30 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto del provvedimento)

La presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei P.M.P., i principi della loro gestione tecnica ed amministrativa, stabilisce le modalità con cui deve attuarsi il coordinamento degli stessi con i competenti servizi delle UU.SS.LL., ai sensi degli artt. 18 e 22 della legge 23-12-1978 n. 833.

La legge di approvazione del Piano sanitario regionale determinerà il dimensionamento e l'ubicazione dei P.M.P. ed individuerà i bacini di utenza in rapporto alle necessità territoriali, alle caratteristiche degli impianti e dei processi produttivi, artigianali ed agricoli, alla distribuzione orografica nonché a tutte le altre particolari problematiche di prevenzione ambientale locale.

Fino a quando non sarà diversamente stabilito con la legge di cui al precedente comma, i P.M.P. sono istituiti ed ubicati nelle UU.SS.LL. sede dei tre capoluoghi di Provincia, svolgono la propria attività negli ambiti territoriali di cui alla allegata tabella A.

Art. 2
(I Presidi Multizonali di Prevenzione)

I P.M.P. esercitano le proprie attività su richiesta delle UU.SS.LL. dell'ambito territoriale di ciascun Presidio.

Essi sono strutture specialistiche di supporto tecnico ai servizi delle UU.SS.LL., datate di autonomia tecnico-funzionale, cui fanno capo tutte le attività di tipo scientifico, analitico, tecnico, ispettivo e consultivo in materia di igiene pubblica e ambientale, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali che, per la loro complessità operativa e le finalità specifiche perseguite, sono prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una U.S.L.

La gestione di ciascun P.M.P. compete alla U.S.L. nel cui ambito territoriale esso è ubicato.

Rientrano nella competenza dei P.M.P. le funzioni trasferite già di pertinenza dei Laboratori d'Igiene e Profilassi, A.N.C.C., E.N.P.I., Ispettorato Provinciale del lavoro.

I P.M.P. svolgono, inoltre, attività di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni di competenza di Enti locali in materia di inquinamento ambientale, non rientranti fra quelle attribuite ai Presidi Multizonali dalla legge 23-12-1978, n. 833.

Gli accertamenti e le indagini richieste da privati o da altri Enti pubblici nel loro interesse esclusivo, possono essere svolti dai P.M.P. compatibilmente con le esigenze nascenti dalle attività istituzionali.

Le tariffe per gli accertamenti e le indagini di cui al comma precedente sono annualmente determinate ed aggiornate dalla Giunta regionale, tenuto conto dei fattori di costo imputabili alle singole prestazioni, aumentati di un quinto.

Gli interventi dei P.M.P. sull'ambiente di lavoro possono essere richiesti anche dalle Organizzazioni Sindacali, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dai P.M.P., nel rispetto del Piano sanitario regionale e nei limiti dei programmi di cui al successivo art. 12.

La Regione Calabria definisce entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, le modalità di erogazione delle prestazioni nonché di funzionamento del CTC di cui al successivo articolo 11.

Art. 3
(Articolazione interna dei P.M.P.)

L'attività dei P.M.P. è articolata nei seguenti settori:

— Fisico-ambientale

— Chimico

— Medico-bio-tossicologico

— Veterinario

— Impiantistico-antinfortunistico

I singoli settori di attività sono servizi di supporto tecnico specialistico ai servizi delle UU.SS.LL. nell'ambito delle competenze degli stessi.

L'organizzazione interna dei P.M.P. deve assicurare:

a) l'interdisciplinarietà degli interventi, attraverso la costituzione di gruppi di lavoro;

b) la collegialità degli indirizzi programmatici ed operativi con la istituzione di un Comitato Tecnico-Consultivo.

Nell'ambito dei P.M.P., su proposta del Comitato Tecnico Consultivo di cui al successivo aart. 11, possono essere istituiti, ove necessario. turni di reperibilità.

Art. 4
(Settore fisico-ambientale)

Il settore fisico-ambientale svolge specifici compiti di consulenza, di studio, di prevenzione e di controllo nelle seguenti materie:

— idrogeologia;

— fisica dell'atmosfera e microclima;

— radiazioni ionizzanti e non;

— vibrazioni e inquinamento acustico;

— igiene industriale e sui posti di lavoro.

Art. 5
(Commissione per la protezione sanitaria della popolazione dalle radiazioni ionizzanti)

Presso il settore fisico-ambientale di ogni P.M.P. è insediata la Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi di radiazioni ionizzanti di cui all'art. 89 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

La Commissione è presieduta dal responsabile del settore fisico-ambientale ed è composta:

— da un laureato in medicina, specialista in radiologia;

— da un laureato in fisica o in ingegneria facente parte del servizio fisico-ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione;

— da un esperto qualificato, scelto dall'elenco nominativo di cui all'art. 71 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185;

— da un medico specialista in igiene pubblica o in medicina del lavoro o da un medico iscritto nell'elenco dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

La Commissione è integrata, di volta in volta, dal responsabile del servizio di igiene pubblica e di medicina preventiva e igiene del lavoro dell'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio si esplicano le aattività e sono ubicati gli insediamenti e le sorgenti oggetto di autorizzazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo amministrativo dell'Unità Sanitaria Locale dove ha sede il presidio multizonale.

La Commissione svolge, nei confronti delle UU.SS.LL., le funzioni consultive di cui all'art. 90 del D.P.R. 185/1964 e resta in carica tre anni. I componenti sono nominati, su proposta del Comitato Tecnico Consultivo di cui al successivo art. 11, dal Comitato di gestione dell'U.S.L. in cui ha sede il P.M.P.

Le funzioni in materia di protezione sanitaria della popolazione di cui al capo IX del D.P.R. 13-2-1964, n. 185, già esercitate dai Medici Provinciali, sono attribuite alle UU.SS.LL. competenti per territorio.

Art. 6
(Settore chimico)

Il settore chimico svolge compiti di consulenza, di studio, di vigilanza e di controllo nelle seguenti materie:

— inquinamento atmosferico, controllo di scarichi gassosi, gas tossici;

— acque di scarico industriali e civili;

— acque superficiali, sotterranee, potabili, minerali, per balneazione, per acquacoltura;

— inquinamento del suolo, individuazione dei fattori di nocività, di, pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro;

— produzione e distribuzione di alimenti e bevande;

— farmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope, presidi sanitari, prodotti dietetici, alimenti per la prima infanzia, cosmetici, mangimi, integratori;

— imballaggi, recipienti ed utensili destinati al contatto con alimenti, additivi e coloranti;

— tossicologia ambientale controllo dei rifiuti solidi;

— igiene industriale e sui posti di lavoro.

Art. 7
(Settore medico-bio-tossicologico)

Il settore medico-bio-tossicologico svolge compiti di consulenza, di studio, di vigilanza e di controllo, nelle seguenti materie:

— microbiologia delle acque di cui al precedente art. 6;

— microbiologia degli alimenti e bevande, prodotti dietetici e per la prima infanzia;

— controllo sull'attività biologica di prodotti chimico-farmaceutici, cosmetici, presidi sanitari;

— sorveglianza epidemiologica: diagnostica e profilassi delle malattie infettive e parassitarie e delle tossinfezioni alimentari;

— controllo microbiologico e sierologico del personale addetto alla produzione, manipolazione e distribuzione di bevande e alimenti;

— controlli sui rifiuti solidi;

— sistemi ecologici;

— tossicologia industriale;

— profilassi delle malattie professionali, delle malattie dismetaboliche e cronico-degenerative.

Art. 8
(Settore veterinario)

Il settore veterinario svolge compiti di consulenza, di studio, di vigilanza e di controllo, nelle seguenti materie:

— profilassi della rabbia e delle idatidosi;

— prevenzione e lotta contro le malattie esotiche e le altre zoonosi;

— produzione e distribuzione di alimenti e bevande di origine animale;

— ittiopatologia, malattie delle api e dell'avifauna.

Art. 9
(Settore impiantistico-antinfortunistico)

Fatte salve le competenze dello Stato, il settore impiantistico-antinfortunistico svolge compiti di studio, verifica, consulenza e controllo nell'applicazione delle norme per l'esercizio di:

— elevatori di cose e o persone, di gru, di scale aeree ad inclinazione variabile, di ponti sviluppabili su carro, di ponti sospesi, di argani per ponti sospesi, di idroestrattori a forza centrifuga;

— impianti di messa a terra, di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione o incendio;

— apparecchi ed impianti a pressione di vapore ed a pressione di gas, apparecchiature ed impianti contenenti liquidi caldi sotto pressione;

— consulenza tecnico-scientifica antinfortunistica;

— visite ispettive e di controllo relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

Art. 10
(Comitato di coordinamento)

Al fine di assicurare il collegamento funzionale tra i P.M.P. e le UU.SS.LL. interessate, è costituito un Comitato di coordinamento composto da un rappresentante per ciascuna delle UU.SS.LL. facenti parte del bacino di utenza, indicato dal Comitato di gestione fra i suoi membri.

Il Comitato di coordinamento è convocato di norma dal Presidente del Comitato di gestione dell'U.S.L. dove è ubicato il P.M.P., di propria iniziativa o su richiesta di un Presidente del Comitato di gestione delle UU.SS.LL. interessate.

Il Comitato di coordinamento, in particolare, esprime pareri sul programma annuale di interventi nonché sulle dotazioni organiche e sulle previsioni di spesa relativamente alla gestione del P.M.P.

Art. 11
(Comitato Tecnico-Consultivo)

Presso ciascun P.M.P. è istituito un Comitato Tecnico-Consultivo, presieduto dal responsabile del Presidio, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal responsabile di settore con maggiore anzianità di servizio.

Il Comitato è composto dai responsabili dei settori del P.M.P. e dai responsabili del 1° servizio, di cui all'art. 5 della L.R. 30 novembre 1981, n. 18, delle UU.SS.LL. facenti parte del bacino di utenza del Presidio.

Esso è convocato dal responsabile del Presidio con periodicità almeno semestrale e ogni qualvolta lo richiedano almeno un terzo dei componenti.

Il Comitato Tecnico Consultivo assicura il coordinamento, l'interdisciplinarietà e la uniformità degli interventi effettuati dal Presidio nonché il collegamento tecnico e funzionale delle attività con i servizi delle UU.SS.LL. interessate; predispone i programmi annuali di interventi operativi sul territorio, nonché quelli relativi all'organizzazione di convegni a carattere scientifico-divulgativo, ed alla attivazione di rapporti di collaborazione tecnica con Enti e Istituti di ricerca, Ordini e Collegi professionali; formula proposte relative agli acquisti delle apparecchiature e strumenti di dotazione del Presidio, avanza proposte articolate e dettagliate sulla attività formativa ed informativa degli operatori del P.M.P., segnala al Comitato di gestione della U.S.L., per il seguito di cui al 3° comma dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale cui, in relazione alla professionalità ed ai titoli, possa conferirsi ovvero sia opportuno revocare la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria; esprime parere sull'organico e sul conto di gestione del P.M.P.

Art. 12
(Programmazione degli interventi)

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Comitato di coordinamento esamina i programmi di lavoro, di ricerca, di formazione del personale e di adeguamento delle strutture per l'anno successivo predisposti dal Comitato Tecnico Consultivo.

I programmi sono inviati alle UU.SS.LL. ricadenti nel territorio di intervento di ciascun P.M.P. che possono formulare eventuali osservazioni e proposte nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine si prescinde dai pareri non pervenuti.

Entro il 30 giugno successivo, il Comitato di gestione dell'U.S.L. in cui ha sede il P.M.P. approva i programmi e li trasmette alla Regione unitamente alla richiesta di finanziamento.

Fino all'approvazione del Piano sanitario regionale, la Giunta regionale predispone, entro il 30 settembre di ciascun anno, il programma annuale regionale. Il programma è approvato dal Consiglio regionale, unitamente al bilancio di previsione dell'anno cui si riferisce.

Art. 13
(Organico dei P.M.P.)

Entro 90 giorni dalla promulgazione della presente legge, le UU.SS.LL. che gestiscono i P.M.P., fissano, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, le dotazioni organiche in misura tale da garantire in ogni settore oltre alla attività inerente ai compiti istituzionali anche quella statistico-documentaria, economale e di gestione dei mezzi mobili, di segreteria e di archivio.

Ogni settore dei P.M.P. è diretto da un responsabile appartenente alla posizione funzionale apicale, nominato in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761.

I responsabili dei settori dei P.M.P. devono possedere, oltre agli altri requisiti di legge, i seguenti titoli di studio:

a) settore fisico-ambientale: laurea in fisica o in ingegneria o in scienze geologiche;

b) settore chimico: laurea in chimica;

c) settore medico-bio-tossicologico: laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche;

d) settore veterinario: laurea in medicina veterinaria;

e) settore impiantistico-antinfortunistico: laurea in ingegneria.

I responsabili dei settori dei P.M.P. assicurano l'adempimento dei compiti propri di ciascun unità, verificano la compatibilità e la rispondenza dell'attività del settore con il programma annuale di lavoro, ed attuano tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la costante efficienza del settore cui sono preposti.

Gli incarichi di responsabile di settore sono incompatibili con la direzione di uno dei servizi di cui all'art. 5 della legge regionale n. 18/1981.

Art. 14
(Responsabile del P.M.P.)

A ciascun P.M.P. è preposto un responsabile nominato dal Comitato di Gestione della U.S.L. ove è ubicato il Presidio, tra i responsabili di settore del P.M.P., nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.P.R. 761/1979.

Il responsabile del P.M.P. fa parte dell'ufficio di direzione della U.S.L. in cui il Presidio è ubicato.

Le competenze del responsabile del P.M.P. sono quelle di cui all'art. 13 della L.R. n. 18/1981.

L'incarico di responsabile del P.M.P. è incompatibile con quello di coordinatore sanitario.

Art. 15
(Attività di ispezione e di controllo)

Ferme restando le competenze assegnate ai servizi delle UU.SS.LL., i P.M.P. effettuano, nel territorio di propria competenza e con propri operatori, controlli ed indagini per fini istituzionali.

Gli operatori dei P.M.P. addetti alla vigilanza igienico-sanitaria accedono alle proprietà pubbliche e private per l'esercizio delle mansioni e delle funzioni loro attribuite ed hanno diritto a verificare le condizioni e le situazioni a raccogliere campioni, dati ed informazioni necessari all'espletamento dei compiti di polizia amministrativa.

In applicazione di quanto disposto dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il Prefetto, su proposta del Presidente della Giunta regionale, individua gli operatori dei P.M.P. che assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'esercizio delle funzioni di competenza di ciascun settore.

Gli operatori di cui ai commi precedenti sono muniti di appositi, distinti tesserini di riconoscimento, recanti la loro fotografia, rilasciati dal Presidente del Comitato di gestione dell'U.S.L. presso la quale è ubicato il P.M.P.

Al personale cui sono conferite le funzioni ispettive e di controllo relative alla sicurezza del lavoro, sono attribuiti i poteri di accesso e la facoltà di diffida previsti dall'art. 21, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La facoltà di diffida di cui al comma precedente, è esercitata assicurando uniformità di comportamenti su tutto il territorio della regione.

Art. 16
(Ricorsi gerarchici impropri)

Avverso i provvedimenti adottati dagli ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di sicurezza del lavoro, è ammesso ricorso gerarchico improprio, nel termine perentorio di trenta giorni, al Presidente della Giunta regionale che decide, con proprio decreto, entro i novanta giorni successivi.

Il ricorso deve essere contestualmente notificato al Presidente del Comitato di gestione dell'U.S.L. presso la quale presta servizio l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha adottato il provvedimento e ad eventuali controinteressati.

In pendenza della decisione, l'esecutorietà del provvedimento impugnato può essere sospesa, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ove dall'attuazione dello stesso possa derivare danno grave ed irreparabile al ricorrente.

Per lo svolgimento dell'attività tecnico-istruttoria, il Presidente della Giunta regionale si avvale del personale addetto ai P.M.P.

Art. 17
(Beni, attrezzature e personale)

I P.M.P. utilizzano, per lo svolgimento dei compiti ad essi demandati dalla presente legge, i beni e le attrezzature degli Enti, Istituzioni ed Uffici, comunque denominati, le cui funzioni, trasferite alle UU.SS.LL., sono esercitate per il tramite dei P.M.P.

Fino all'approvazione degli organici definitivi di cui al precedente art. 13, i P.M.P. si avvalgono, in via prioritaria, dei contingenti di personale, già in servizio presso gli Enti, Istituzioni ed Uffici di cui al comma precedente, assegnati alle UU.SS.LL.

Art. 18
(Norma finanziaria)

Il finanziamento delle attività svolte dagli P.M.P. è a carico del Fondo sanitario regionale.

La predisposizione e la tenuta degli specifici e finalizzati conti di gestione sono regolati dalle disposizioni contenute nella legge regionale 17 dicembre 1981, n. 21.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, addì 24 aprile 1985

DOMINIJANNI

Tabella A

LOCALIZZAZIONE AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ DEI P.M.P.

P.M.P. con sede presso l'U.S.L. n. 9:

Ambito Territoriale di attività delle UU.SS.LL. nn.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

P.M.P. con sede presso U.S.L. n. 18:

Ambito Territoriale di attività UU.SS.LL. nn.: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

P.M.P. con sede presso U.S.L. n. 31:

Ambito Territoriale di attività delle UU.SS.LL. nn.: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

(3040)

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **25.**

Disposizioni per la corresponsione ai comuni del contributo per le concessioni in sanatoria.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale *della Regione n. 36 del 7 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 che possono, per il capo IV della stessa legge, conseguire la concessione in sanatoria di costruzioni o di altre opere abusivamente eseguite ed ultimate alla data del 1° ottobre 1983 sono tenuti a corrispondere al Comune, ai fini del rilascio della concessione stessa per effetto dell'art. 37 della citata legge, 28 febbraio 1985, n. 47, i contributi previsti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ove dovuti con le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.

Art. 2

Gli oneri di urbanizzazione determinati, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con deliberazione del Consiglio comunale ed il contributo sul costo di costruzione di cui all'art. 6 della stessa legge 10/1977, determinato con deliberazione del Consiglio regionale n. 348 del 20 luglio 1977, sono così applicati:

a) con la riduzione del 50 per cento allorquando l'opera oggetto della sanatoria riguardi la prima abitazione del richiedente che non superi la superficie complessiva di 400 mq. o sia destinata ad attività sportive, culturali, sanitarie oppure ad opere religiose o al servizio di culto.

b) con la riduzione del 30 per cento per tutte le altre opere oggetto della sanatoria.

Art. 3

I contributi così come individuati con deliberazione del Consiglio comunale relativi ad opere od impianti non destinati alla residenza e di cui all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sono corrisposti con la riduzione del 50 per cento.

Art. 4

Per le opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977 il rilascio della concessione in sanatoria di cui al precedente articolo 1 è subordinata al versamento al Comune di un contributo pari al 30 per cento di quello previsto per le opere d'urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sempreché tali opere non siano state già eseguite a cura e spese degli interessati.

Art. 5

Il versamento al Comune dei contributi di cui alla presente legge verrà effettuato con le modalità previste per quello dell'art. 3 della legge 10/1977, dalle deliberazioni comunali di ISTITUZIONE, DALLE LEGGI REGIONALI OD IN MANCANZA DAL DISPOSTO DELL'ART. 11 della stessa legge 10/1977.

Art. 6

In attesa dell'emanazione, da parte della Regione, della legge con la quale si disciplinano i criteri per la redazione delle varianti agli strumenti urbanistici finalizzati al recupero degli insediamenti abusivi, i Comuni possono, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, predisporre varianti del proprio strumento urbanistico generale nel risp tto dei principi di cui al 1° comma dell'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché delle previsioni di cui alle lettere *e), f)* e *g)* del 2° comma di detto articolo.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, addì 2 maggio 1985

DOMINIJANNI

(3041)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651175/3) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	35.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221